

N. 42

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 13 agosto 2018)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e la democrazia diretta*
DRP/II/XVIII/D20/18

Roma, 13 agosto 2018

Cara Presidente

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno e della direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio, del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva 2016/1164/UE relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri l'8 agosto 2018.

Cordolmenti e

Riccardo Fraccaro

Riccardo Fraccaro

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

CF

Relazione illustrativa

Il presente decreto legislativo è emanato in attuazione della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea) al fine di recepire la Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (cd. ATAD 1), come modificata dalla Direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i Paesi terzi (cd. ATAD 2).

In particolare, il decreto contiene anche le disposizioni che recepiscono le norme dettate in materia di disallineamenti da ibridi in base a quest'ultima Direttiva nel rispetto di quanto sancito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" che, all'articolo 32, laddove detta i principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea, stabilisce alla lettera f) del comma 1 che nella redazione dei decreti legislativi *"si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega"*.

Come noto, la direttiva ATAD 1 nasce dall'esigenza di stabilire norme per rafforzare il livello medio di protezione contro la pianificazione fiscale aggressiva nel mercato interno e si pone in continuità con le attuali priorità politiche di fiscalità internazionale che evidenziano la necessità di assicurare che l'imposta sia versata nel luogo in cui gli utili e il valore sono generati. Tali obiettivi politici sono stati tradotti in raccomandazioni di azioni concrete nel quadro dell'iniziativa contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Ritenendo essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno che gli Stati membri attuino come minimo i loro impegni in materia di BEPS e, più in generale, prendano provvedimenti per scoraggiare le pratiche di elusione fiscale e garantire un'equa ed efficace imposizione nell'Unione in modo sufficientemente coerente e coordinato, la direttiva ATAD 1 adotta un approccio strategico comune al fine di impedire una frammentazione del mercato e porre fine ai disallineamenti e alle distorsioni del mercato attualmente esistenti, pur limitandosi a dettare disposizioni di carattere generale, lasciando il compito dell'attuazione agli Stati membri, che si trovano in una posizione migliore per definire gli elementi specifici di tali norme secondo le modalità più adatte ai rispettivi regimi di imposizione delle società. In tale ottica, la direttiva si pone l'obiettivo di creare un livello minimo di protezione per il mercato interno in settori specifici: limiti sulla deducibilità degli interessi, imposizione in uscita, norma generale antiabuso, norme sulle società controllate estere e norme per contrastare i disallineamenti da ibridi.

Con il presente decreto legislativo, quindi, come già anticipato, si dispongono le norme di attuazione volte a recepire tale direttiva, rilevando, sin da subito, che l'adozione delle



stesse è effettuata nella considerazione che l'ordinamento tributario italiano già dispone di norme nei settori specifici indicati dalla direttiva ATAD 1, ad esclusione di quelle volte a contrastare i disallineamenti da ibridi.

Proprio in tale considerazione si è ritenuto di non disporre in merito alla norma generale antiabuso in quanto l'attuale formulazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) recante la disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale appare conforme al testo dell'articolo 6 della direttiva ATAD I. Ciò trova conferma nella circostanza che le disposizioni della direttiva sono identiche a quella della direttiva Madrefiglia n. 2015/121/UE del 27 gennaio 2015, attuata, ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del DPR n. 600 del 1973, proprio con l'art. 10-bis dello Statuto del contribuente.

Ancorché, inoltre, la direttiva ATAD I auspichi l'introduzione di queste specifiche norme per l'applicazione esclusiva alle categorie di entità assoggettate all'imposta sulle società, come si dirà più avanti nell'analisi delle singole disposizioni, si è ritenuto necessario mantenere la disciplina *ex ante* in merito all'ambito soggettivo con riferimento alla imposizione in uscita e alle norme sulle società controllate estere (*Controlled foreign companies* - CFC) che continuano, quindi, ad applicarsi anche a soggetti diversi dalle società ed enti assoggettate all'IRES.

Infine, in considerazione dello stretto collegamento della disciplina sulle CFC e del trattamento tributario dei dividendi e delle plusvalenze, si è intervenuti anche a modificare il regime fiscale delle distribuzioni degli utili e delle plusvalenze/minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni in società non residenti.

Il decreto legislativo è stato suddiviso in sei CAPI corrispondenti ai quattro settori della direttiva ATAD 1, seguendo l'ordine della stessa direttiva, e alle disposizioni di coordinamento, transitorie e finali: CAPO I (Disposizioni in materia di deducibilità degli interessi passivi), CAPO II (Disposizioni in materia di imposizione in uscita), CAPO III (Disposizioni in materia di società controllate non residenti), CAPO IV (Disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi), CAPO V (Definizioni e disposizioni di coordinamento), Capo VI (Disposizioni transitorie e finali). Il CAPO III è stato suddiviso in due SEZIONI: SEZIONE I (Disposizioni in materia di società controllate estere), SEZIONE II (Disposizioni in materia di dividendi e plusvalenze).

Capo I – Disposizioni in materia di deducibilità degli interessi passivi

L'articolo 1 recepisce nel nostro ordinamento l'articolo 4 della Direttiva con il quale vengono disposte limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi.

Per effetto di tale recepimento viene sostituito il testo dell'articolo 96 del TUIR con un nuovo testo allineato alle indicazioni contenute nella Direttiva e vengono introdotte disposizioni finalizzate a disciplinare la transizione dalla precedente alla nuova normativa (cfr. articolo 13).



Esaminando il nuovo testo dell'articolo 96, il **comma 1** presenta due novità rispetto alla disciplina previgente:

- l'applicabilità dei limiti di deducibilità anche agli interessi passivi ed oneri finanziari assimilati capitalizzati (per "interessi attivi" e "interessi passivi" si dovranno intendere di seguito anche i proventi e gli oneri finanziari ad essi assimilati), espressamente prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, numero 1), della Direttiva; ciò comporterà la verifica della deducibilità di tali interessi nell'anno in cui sono rilevati contabilmente e capitalizzati, con conseguente eventuale loro indeducibilità totale o parziale, fermo restando il riconoscimento integrale, ai fini fiscali, del valore contabile del bene ad incremento del quale è stata operata la capitalizzazione;
- la compensazione degli interessi passivi non solo con gli interessi attivi di periodo ma anche con l'eventuale eccedenza di interessi attivi riportati da periodi d'imposta precedenti (da calcolarsi ai sensi del comma 6); tale compensazione – che, pur se non espressamente prevista dalla Direttiva, è compatibile con le finalità da essa perseguite – è motivata dal fatto che, a seguito della scelta di considerare gli interessi attivi e passivi che siano qualificati come tali in base ai principi contabili adottati dall'impresa (si veda quanto sarà detto più oltre a commento del comma 3), è necessario tenere conto che, con riferimento alla medesima operazione, vi saranno situazioni in cui ci sarà un periodo d'imposta caratterizzato da un'eccedenza di interessi attivi seguito da periodi d'imposta caratterizzati da eccedenza di interessi passivi (ad esempio, si pensi all'ipotesi dell'accensione di un finanziamento con tasso di interesse contrattuale inferiore al tasso di interesse di mercato e alla conseguente attualizzazione del valore del finanziamento con rilevazione dell'*one day profit* – che genera una eccedenza di interessi attivi – e la successiva contabilizzazione degli interessi passivi al tasso di mercato).

Il **comma 2** stabilisce la deducibilità dell'eccedenza degli interessi passivi rispetto alla somma tra gli interessi attivi del periodo e l'eccedenza di interessi attivi riportata da periodi d'imposta precedenti, nei limiti del 30% del risultato operativo lordo (ROL) del periodo e del 30% del ROL riportato da periodi precedenti.

Con riferimento all'utilizzazione del ROL la principale novità risiede nel fatto che, come statuito dal successivo comma 7, esso non sarà più riportabile in avanti indefinitamente, essendo ciò precluso dall'articolo 4, paragrafo 6, lettera c), della Direttiva.

Un'ulteriore novità, conseguente alla precedente, consiste nel fatto che vengono indicate le modalità di "consumazione" del ROL nel caso di eccedenza degli interessi passivi rispetto alla somma tra gli interessi attivi di periodo e l'eccedenza di interessi attivi riportata da periodi d'imposta precedenti: si utilizza prioritariamente il 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d'imposta e, successivamente, il 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi



d'imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo d'imposta meno recente. In pratica si applica un criterio "FIFO" che prevede la consumazione prioritaria dell'eccedenza di ROL formatasi nel periodo d'imposta meno recente.

Il **comma 3** definisce l'ambito di applicazione oggettivo della norma. Al riguardo occorre tenere presente che il *Final Report* dell'Action 4 del progetto BEPS ("*Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments*") afferma che le limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi devono applicarsi, oltre che agli interessi passivi su qualunque forma di debito, anche agli altri "pagamenti finanziari" che sono economicamente equivalenti agli interessi passivi, dovendosi accertare tale equivalenza sulla base della sostanza economica e non della forma giuridica.

Sulla base di tale premessa, tenuto conto del fatto che la rappresentazione contabile fondata sulla sostanza economica caratterizza tanto i bilanci dei soggetti *IAS adopter* quanto quelli dei soggetti che adottano i principi contabili emanati dall'OIC, si è ritenuto opportuno delimitare l'ambito di applicazione della norma agli interessi, attivi e passivi, che siano qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa e per i quali tale qualificazione contabile sia confermata dal D.M. 1° aprile 2009, n. 48, dal D.M. 8 giugno 2011, dal D.M. 3 agosto 2017 e dai decreti che saranno eventualmente emanati in futuro al fine di disciplinare i profili fiscali di nuovi principi contabili emanati dallo IASB o dall'OIC.

La necessità che la qualificazione contabile di interesse trovi conferma sul piano fiscale comporta, a titolo di esempio, che non rientrano nell'ambito di applicazione della norma:

- gli interessi contabilizzati in relazione a operazioni di pronti contro termine aventi ad oggetto titoli azionari o strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell'articolo 44 del TUIR; a tali operazioni - che, sotto il profilo contabile, comportano la rilevazione di interessi connessi alla messa a disposizione di una provvista di danaro a favore del cedente a pronti - non si applica, per effetto dell'articolo 3 del D.M. 1° aprile 2009 n. 48, la derivazione rafforzata; ne discende la irrilevanza ai fini fiscali (e, quindi, anche ai fini della norma in esame) dei suddetti interessi;
- gli interessi contabilizzati per effetto dell'attualizzazione delle passività di scadenza o ammontare incerti: ad essi l'articolo 9 del D.M. 8 giugno 2011 attribuisce, infatti, la natura di accantonamenti (peraltro, in tal caso, per quanto si dirà di seguito, anche qualora fossero qualificati come interessi ai fini fiscali, sarebbero comunque esclusi dall'ambito di applicazione della norma in quanto non derivano da un'operazione o rapporto contrattuale con causa finanziaria o da un rapporto contrattuale che contiene una componente di finanziamento significativa).

Inoltre, per assumere rilevanza ai fini della norma, gli interessi devono derivare da un'operazione (es. acquisto o sottoscrizione di titoli) o da un rapporto contrattuale che, in quanto tali, hanno causa finanziaria oppure da un rapporto contrattuale che, pur non



avendo causa finanziaria, contiene comunque una componente di finanziamento significativa (es. gli interessi attivi o passivi contabilizzati ai sensi dell'IFRS 15 in caso di dilazione di pagamento concessa al cliente o di pagamento anticipato da parte di quest'ultimo).

Ovviamente, per effetto di tale definizione rientreranno nell'ambito di applicazione dei limiti di deducibilità anche gli interessi derivanti da debiti di natura commerciale, qualora essi siano rilevati contabilmente, in quanto il contratto di fornitura di beni o di prestazione di servizi contiene una componente di finanziamento da ritenersi significativa ai sensi dell'IFRS 15.

Per contro, non derivando da operazioni o rapporti contrattuali con causa finanziaria né da rapporti contrattuali contenenti una componente di finanziamento significativa, non rientrano, a titolo di esempio, nell'ambito di applicazione della norma, oltre agli interessi contabilizzati per effetto dell'attualizzazione delle passività di scadenza o ammontare incerti, l'*interest cost* del TFR e il valore temporale delle opzioni e dei contratti *forward*.

A prescindere dalla qualificazione contabile come strumento rappresentativo di capitale dello strumento finanziario da cui derivano e dalla conseguente loro classificazione contabile, sono inclusi tra gli interessi attivi i proventi integralmente imponibili in capo al loro percettore. Un esempio di questa fattispecie è quella dei proventi relativi a titoli qualificati come strumenti rappresentativi di capitale emessi da soggetti non residenti che risultano deducibili dal reddito dell'emittente (per esempio i proventi derivanti da *Juros Sobre o Capital Próprio* di diritto brasiliano). Tali proventi - integralmente imponibili in capo al percettore fiscalmente residente in Italia ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR - sono inclusi tra gli interessi attivi ai fini dell'applicazione dei limiti alla deducibilità degli interessi passivi previsti dalla norma in esame.

Quale regola generale è previsto che, ai fini della norma, gli interessi attivi, da identificarsi secondo le regole più sopra descritte, assumono rilevanza nella misura in cui sono imponibili. Si pensi, ad esempio, alle obbligazioni partecipative o agli strumenti finanziari simili remunerati in parte mediante corresponsione di interessi e in parte con utili. Questi ultimi potrebbero, per effetto dell'articolo 89, commi 3-bis e 3-ter, del TUIR, fruire dell'esclusione da imposizione applicabile ai dividendi con conseguente irrilevanza, ai fini della norma, della parte di utile esclusa da imposizione.

Da ultimo, per i soggetti operanti con la Pubblica Amministrazione, in luogo degli "interessi virtuali" previsti dalla normativa previgente si dovrà tenere conto degli "interessi legali di mora" previsti dalla normativa di riferimento.

Il **comma 4** definisce il ROL recependo le indicazioni a tal fine contenute nell'articolo 4, paragrafo 2, della Direttiva.



Innanzitutto si segnala che, coerentemente con l'ampia formulazione contenuta nella menzionata disposizione della Direttiva, non è più prevista l'esclusione dal ROL dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.

Inoltre, in luogo del "ROL contabile" previsto dalla normativa previgente, calcolato assumendo le voci che lo compongono nella loro quantificazione contabile, si utilizzerà un "ROL fiscale", in cui le voci che lo compongono sono assunte in misura pari al loro valore fiscale, rilevante ai fini delle disposizioni in materia di determinazione del reddito d'impresa (ad esempio, i costi per utenze telefoniche, classificati in una voce di conto economico rilevante ai fini del ROL, saranno assunti non integralmente ma per l'importo fiscalmente deducibile, pari all'80%).

La rilevanza, ai fini del calcolo del ROL, dei valori fiscali comporta che, nel caso di doppio binario contabile-fiscale, i valori rilevanti saranno quelli previsti dalla normativa fiscale. A titolo di esempio si pensi a un soggetto che redige il bilancio adottando i principi contabili emanati dagli OIC e che valuta in bilancio le opere di durata ultrannuale con il metodo della commessa completata. Come noto, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, tali opere rilevano, ai sensi dell'articolo 93 del TUIR, secondo la percentuale di completamento. Pertanto il "ROL fiscale" deve essere calcolato assumendo i ricavi e le variazioni di rimanenze nella misura determinata ai sensi del citato articolo 93, indipendentemente dalla loro mancata contabilizzazione nel conto economico.

Inoltre, possono esserci voci incluse tra quelle da computarsi ai fini del calcolo del ROL il cui valore rilevante, ai fini delle disposizioni in materia di determinazione del reddito d'impresa, è determinato computando anche componenti contabilizzate in voci diverse da quelle che devono essere considerate ai fini del calcolo del ROL. In tali casi, il "ROL fiscale" deve essere determinato considerando il valore fiscale complessivo di tali voci. Si pensi, ad esempio, al costo annuo relativo al TFR, contabilizzato in una voce rilevante ai fini del calcolo del ROL, il cui valore fiscale, per i soggetti *IAS adopter*, include anche l'*interest cost*, contabilizzato tra gli oneri finanziari, e le *actuarial gain and losses*, contabilizzate nell'*Other Comprehensive Income*. Ai fini del calcolo del "ROL fiscale" il costo annuo del TFR sarà assunto nella misura fiscalmente rilevante, comprensiva tanto dell'*interest cost* quanto delle *actuarial gain and losses*.

Per quanto concerne l'impatto sul "ROL fiscale" dei provvedimenti che escludono da tassazione una quota del reddito, esso sarà diverso a seconda che tale esclusione sia configurabile come "detassazione" di un componente positivo di reddito classificato contabilmente tra le voci di conto economico rilevanti ai fini del ROL (o come detassazione del risultato della somma algebrica di componenti positivi e negativi di reddito classificati contabilmente in tali voci) oppure sia configurabile come detassazione di un ammontare di



reddito privo di collegamento specifico con voci di conto economico rilevanti ai fini del ROL:

- nel primo caso (ad esempio l'esclusione da tassazione di una quota del reddito per effetto dell'applicazione del regime di Patent Box o l'esclusione del reddito delle stabili organizzazioni estere nel caso di opzione per il regime di *branch exemption*) il reddito escluso da imposizione corrispondente alle voci da computarsi ai fini del calcolo del ROL (i.e. nel caso di *branch exemption* trattasi della quota parte del reddito della *branch* determinata quale differenza tra i valori fiscali delle sole voci da computarsi ai fini del calcolo del ROL) dovrà essere computato con segno negativo ai fini del calcolo del "ROL fiscale";
- nel secondo caso (ad esempio la deduzione dal reddito complessivo derivante dall'applicazione dell'ACE) il reddito escluso da imposizione non dovrà essere computato con segno negativo ai fini del calcolo del "ROL fiscale".

Il **comma 5** stabilisce, in continuità con la disciplina previgente, la riportabilità ai successivi periodi d'imposta degli interessi passivi che, in un determinato periodo d'imposta, eccedono la somma tra: (i) gli interessi attivi di competenza di tale periodo; (ii) gli interessi attivi riportati da periodi d'imposta precedenti; (iii) il 30% del ROL del periodo; (iv) il 30% del ROL riportato dai periodi d'imposta precedenti. Tale eccedenza è deducibile nei successivi periodi d'imposta, senza limiti temporali, se e nella misura in cui la somma degli interessi attivi e del ROL di tali periodi sia superiore all'ammontare degli interessi passivi di competenza dei periodi medesimi.

Il **comma 6** stabilisce in maniera innovativa, per le motivazioni in precedenza illustrate, la riportabilità ai successivi periodi d'imposta, senza limiti temporali, dell'eccedenza di interessi attivi, calcolata come differenza tra l'importo degli interessi attivi di competenza, da un lato, e la somma tra interessi passivi di competenza e interessi passivi eventualmente riportati da periodi d'imposta precedenti, dall'altro.

Il **comma 7** stabilisce il riporto ai successivi periodi d'imposta dell'eccedenza di ROL. Tale riporto è limitato a cinque periodi d'imposta in coerenza con quanto stabilito dalla Direttiva.

Il **comma 8**, utilizzando la possibilità concessa dall'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), della Direttiva, esclude dai limiti di deducibilità, a determinate condizioni, gli interessi passivi relativi a prestiti utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine come definito al successivo comma 1.1 che rinvia, per l'individuazione dello stesso, alle disposizioni contenute nella parte V del Codice degli appalti.

Tali condizioni attengono:



- alla circostanza che il soggetto erogatore del prestito deve contare, per il rimborso dello stesso, unicamente sui flussi finanziari positivi generati dal progetto infrastrutturale pubblico e sui beni di proprietà del gestore afferenti al progetto infrastrutturale pubblico, senza possibilità di rivalersi né su beni diversi appartenenti al gestore né su soggetti diversi dal gestore che abbiano, a qualunque titolo, prestato garanzie;
- all'ubicazione all'interno del territorio dell'Unione Europea tanto della residenza fiscale del gestore del progetto infrastrutturale pubblico quanto dei beni impiegati per la realizzazione del progetto e di quelli che ne costituiscono l'oggetto.

L'esclusione contenuta nel comma 8 del nuovo articolo 96 sostituisce quella prevista dal comma 5 del previgente articolo 96 del TUIR, che, essendo fondata su un criterio soggettivo (società consortili costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori, società di progetto, società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti) non è compatibile con la Direttiva, che prevede un'esclusione di tipo oggettivo, limitata agli interessi passivi con riferimento ai quali sono rispettate le menzionate condizioni.

Il **comma 9** individua gli interessi passivi relativi a prestiti utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine esclusi dai limiti di deducibilità ai sensi del comma precedente.

A tal fine, non si è ritenuto opportuno subordinare l'applicabilità del regime di favore alla circostanza che si tratti di interessi passivi relativi a prestiti compresi in un patrimonio separato costituito per la realizzazione del progetto infrastrutturale o a prestiti caratterizzati da un vincolo di destinazione rispetto al progetto infrastrutturale. Pertanto:

- qualora una di tali circostanze sussista, gli interessi sottratti ai limiti di deducibilità dell'articolo 96 saranno quelli che maturano in relazione al prestito compreso nel patrimonio separato costituito per la realizzazione del progetto infrastrutturale o in relazione a quello "destinato" al finanziamento di tale progetto;
- qualora nessuna di tali circostanze sussista, stante l'impossibilità teorica di correlare gli interessi passivi sostenuti da un'impresa a specifiche attività da quest'ultima svolte, si è adottato un meccanismo di correlazione tra interessi passivi e progetti infrastrutturali pubblici fondato sulla proporzione tra i ricavi generati da tali progetti (che, nel caso di un progetto infrastrutturale consistente nella realizzazione di un bene svolto da un soggetto che adotta i principi contabili emanati dall'OIC, assumono la forma di incremento delle rimanenze dei lavori in corso) e i ricavi complessivamente contabilizzati dal gestore del progetto.

Il **comma 10** stabilisce, per evidenti ragioni di coerenza, che qualora, in applicazione del comma 8, vi siano interessi passivi sottratti ai limiti di deducibilità dell'articolo 96 in quanto relativi a prestiti utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo



termine, i componenti positivi e negativi di reddito afferenti a tale progetto e classificati in voci comprese nel valore o nei costi della produzione dovranno essere esclusi dal calcolo del ROL (in misura pari al loro valore fiscale).

Il **comma 12** riproduce la norma di esclusione soggettiva prevista nel comma 5 del previgente articolo 96 aggiornando l'ambito alla nozione di intermediari finanziari individuata dall'articolo 162-bis del TUIR, introdotto dall'articolo 12 del presente decreto.

Il **comma 13** riproduce senza variazioni quanto disposto dal comma 5-bis del previgente articolo 96.

Il **comma 14** adatta la disciplina contenuta nel comma 7 del previgente articolo 96 rendendo possibile compensare, all'interno del consolidato fiscale nazionale e ai fini della determinazione del reddito complessivo di gruppo, l'eccedenza di interessi passivi generatasi in capo a un soggetto partecipante alla tassazione consolidata non solo, come già avviene, con l'eccedenza di ROL generatasi in capo ad altri soggetti partecipanti a tale tassazione ma anche con l'eccedenza di interessi attivi generatasi in capo ai medesimi soggetti. Ovviamente, nel caso si tratti di eccedenze di ROL o di interessi attivi riportate da periodi d'imposta precedenti ai sensi, rispettivamente, del comma 7 o del comma 6, deve trattarsi di periodi d'imposta non anteriori all'ingresso nel consolidato fiscale.

Il **comma 15** riproduce senza variazioni quanto disposto dal comma 6 del previgente articolo 96.

Le disposizioni transitorie, come già anticipato, relative alla disciplina in commento sono recate dall'**articolo 13**.

In particolare, il **comma 2** precisa che il riporto ai successivi periodi d'imposta degli interessi passivi "eccedenti" previsto dal comma 5 del nuovo articolo 96 si applica anche alle eccedenze di interessi passivi generatesi in periodi d'imposta in cui si è applicato il previgente articolo 96, riportate a nuovo ai sensi del comma 4 di tale articolo. In pratica, con questa disposizione, si intende garantire il riporto, nell'ambito del nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi, delle eccedenze di interessi passivi generatesi in vigenza del precedente regime di deducibilità.

Il **comma 3** intende evitare che il passaggio da un regime di deducibilità degli interessi passivi parametrato al "ROL contabile" a un regime di deducibilità degli interessi passivi parametrato al "ROL fiscale" determini, in capo ai contribuenti, distorsioni. Viene, quindi, disposto che, per la determinazione del "ROL fiscale":

- non si dovranno considerare i componenti positivi e negativi di reddito rilevati nel valore o nei costi della produzione nel conto economico dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o di uno degli esercizi precedenti che al termine di tale esercizio non hanno ancora assunto rilevanza fiscale e che assumono rilevanza fiscale negli esercizi



successivi; tali componenti hanno, infatti, già concorso, in vigenza della precedente disciplina, alla determinazione del "ROL contabile"; poiché essi assumono rilevanza fiscale in vigenza della nuova disciplina, in assenza di esplicita esclusione, concorrerebbero alla determinazione (anche) del "ROL fiscale", con evidenti e distorsivi effetti duplicativi; si pensi, ad esempio, al compenso attribuito a un amministratore e contabilizzato per competenza nell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018 ma pagato nell'esercizio successivo; esso ha concorso a determinare il "ROL contabile" del 2018 e, in assenza della disposizione in commento, acquisendo rilevanza fiscale nel 2019, concorrerebbe alla determinazione anche del "ROL fiscale" di tale anno;

- le voci del valore e dei costi della produzione rilevate in periodi d'imposta di vigenza della nuova disciplina e che rappresentano una "rettifica con segno opposto" di voci del valore e dei costi della produzione rilevate in periodi d'imposta di vigenza della precedente disciplina devono essere assunte - in deroga alla regola generale che dispone, come visto, che le voci del ROL devono essere assunte in misura pari a loro valore fiscale, rilevante ai fini delle disposizioni in materia di determinazione del reddito d'impresa - per il loro valore contabile, anche qualora diverso dal valore fiscale; si pensi, ad esempio, a un accantonamento a un fondo rischi contabilizzato nell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018 e fiscalmente indeducibile per il quale, nell'esercizio successivo, si verifica la totale o parziale esuberanza, con conseguente contabilizzazione di una sopravvenienza attiva non imponibile; l'accantonamento ha concorso, con segno negativo, a determinare il "ROL contabile" del 2018 e, in assenza della disposizione in commento, la sopravvenienza che rappresenta l'effetto della "rettifica", con segno opposto, di tale accantonamento, non essendo fiscalmente imponibile, non concorrerebbe alla determinazione del "ROL fiscale" di tale anno.

Il **comma 4** costituisce l'adattamento alla situazione italiana della possibilità concessa dall'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), della Direttiva. Tale disposizione consente agli Stati membri di escludere dai limiti di deducibilità degli interessi passivi quelli correlati a prestiti che siano stati stipulati dall'impresa prima del 17 giugno 2016 e la cui durata o il cui importo non siano stati aumentati successivamente a tale data.

Tale esclusione dai limiti di deducibilità ha un senso per i Paesi che, prima del recepimento della Direttiva, non hanno nel proprio ordinamento disposizioni limitative della deducibilità degli interessi passivi simili a quella contenuta nell'articolo 4 della Direttiva stessa.

L'Italia, al contrario, ha una disposizione simile a quella contenuta nell'articolo 4 della Direttiva. Ne consegue che non ha senso escludere dai limiti di deducibilità, previsti dalla nuova disciplina, interessi passivi che, come quelli correlati a prestiti stipulati dall'impresa prima del 17 giugno 2016 e la cui durata o il cui importo non sono stati aumentati successivamente a tale data, sono soggetti ai limiti di deducibilità previsti dalla disciplina



previgente. Piuttosto, ha senso, per tali interessi, prevedere una sorta di "ultrattività" del riporto del "ROL contabile", facendo sì che per la loro deducibilità si possa continuare a fare affidamento (anche) sul plafond di ROL generato in vigenza della precedente disciplina e non utilizzato, che non sarà, quindi, perso per effetto del passaggio alla nuova disciplina.

Pertanto, per gli interessi in questione il regime transitorio che risulta applicabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 consiste nella possibilità di dedurli fino a concorrenza dell'importo che risulta dalla somma tra:

- il plafond di deducibilità determinato ai sensi del nuovo testo dell'articolo 96 del Tuir;
- l'eccedenza di "ROL contabile" generatasi ai sensi della disciplina previgente e che, al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, non risulta ancora utilizzata.

Per i prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016 e la cui durata o il cui importo sono stati aumentati successivamente a tale data la regola transitoria in esame si applicherà unicamente agli interessi passivi corrispondenti alla durata e all'importo esistenti alla suddetta data.

Il **comma 5** stabilisce che, per la fruizione del regime transitorio di cui al precedente comma 4, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il contribuente deve scegliere se, ai fini della deduzione degli interessi passivi compresi in tale regime transitorio, intende utilizzare prioritariamente il *plafond* di deducibilità garantito dal nuovo articolo 96 del Tuir o l'eccedenza di ROL contabile generatasi ai sensi della disciplina previgente e che, al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, non risulta ancora utilizzata.

Capo II – Disposizioni in materia di imposizione in uscita

Con gli **articoli 2 e 3** è recepito l'articolo 5 della Direttiva ATAD concernente "Imposizione in uscita".

A tal fine, è sostituito l'articolo 166 del TUIR, con una disposizione che fornisce una disciplina completa della materia, facendo proprie anche alcune disposizioni applicative che nella previgente disciplina erano regolate tramite decreto ministeriale (D.M. 2 luglio 2014), e, per coerenza di sistema, l'articolo 166-bis del TUIR recante disposizioni relative al riconoscimento fiscale dei valori in ingresso.

A tal fine, in considerazione della circostanza che l'intera disciplina è ora organicamente inserita nel testo dell'articolo 166 del TUIR e, quindi, il citato DM 2 luglio 2014 è implicitamente abrogato, al comma 2 dell'articolo 2 si fanno salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 10 luglio 2014



(emanato in attuazione di detto decreto ministeriale) con il quale sono state adottate le modalità per l'esercizio dell'opzione per la disciplina sull'exit tax nonché della rateazione. In tal modo, pertanto, le disposizioni dettate da tale provvedimento continuano ad avere efficacia anche per la nuova disciplina fino a emanazione di un ulteriore provvedimento da emanarsi eventualmente ai sensi del comma 15 dell'articolo 166 del TUIR, come modificato dal presente decreto legislativo.

La nuova disciplina si discosta dalla precedente, oltre che per un più esteso ambito oggettivo di applicazione, anche per altri aspetti diversamente disciplinati dalla Direttiva, quali:

- introduzione del concetto di valore di mercato, in sostituzione del valore normale, ai fini della determinazione della plusvalenza in uscita;
- riduzione da 6 a 5 del numero delle rate in caso di rateizzazione delle imposte;
- eliminazione della possibilità di fruire della sospensione del versamento delle imposte.

Per quanto concerne l'ambito oggettivo di applicazione, il nuovo articolo 166 del TUIR, oltre al trasferimento di residenza già disciplinato nel previgente articolo, introduce altre fattispecie, esplicitamente previste dall'articolo 5 della Direttiva, alcune delle quali già disciplinate in altre norme dell'ordinamento interno, quali:

- l'articolo 11, comma 3, del D.lgs. n. 147 del 2015, in materia di imposizione in uscita del trasferimento, da parte di un'impresa non residente, di una parte o della totalità degli attivi riferiti ad una stabile organizzazione, aventi ad oggetto un'azienda o un ramo d'azienda, verso altro Stato dell'Unione europea ovvero aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo;
- l'articolo 179, comma 6, del TUIR, concernente l'imposizione in uscita su componenti dell'azienda o del complesso aziendale che abbiano formato oggetto di operazioni straordinarie indicate alle lettere da a) a d) del comma 1 dell'articolo 178 del TUIR, laddove non confluiti in seguito a tali operazioni in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato (per tale motivo, viene disposta l'abrogazione di tale comma con l'**articolo 14** del presente decreto).

Inoltre, come previsto dalla Direttiva, l'imposizione in uscita è estesa anche ai trasferimenti di attivi verso stabili organizzazioni per le quali è stata esercitata l'opzione per la *branch exemption* di cui all'articolo 168-ter del TUIR.

In considerazione delle diverse ipotesi di applicazione della disciplina, la nuova disposizione prevede, per ogni singola fattispecie, differenti modalità di determinazione dell'imponibile in uscita. In particolare:

- a) nel caso di trasferimento della residenza all'estero è previsto che la plusvalenza, unitariamente intesa, è data dalla differenza tra valore di mercato e il costo



fiscalmente riconosciuto degli attivi trasferiti. La fattispecie, tuttavia, non ricorre nell'ipotesi in cui detti attivi confluiscono in una stabile organizzazione di tale soggetto, divenuto non residente, situata nel territorio dello Stato;

- b) laddove il soggetto residente trasferisca attivi in una propria stabile organizzazione all'estero, la base imponibile è data dalla differenza tra il valore di mercato e il costo fiscalmente riconosciuto dei predetti attivi trasferiti;
- c) viene disciplinata l'ipotesi della stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente trasferita nella sua globalità in altro Paese, ovvero riassorbita dalla casa madre; in questo caso, la plusvalenza, unitariamente intesa, è costituita dalla differenza tra il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto dei beni e diritti facenti parte del patrimonio della stabile organizzazione;
- d) si disciplina l'ipotesi della stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente che trasferisce in tutto o in parte i propri attivi in altro Paese, ovvero i medesimi vengono riassorbiti dalla casa madre: la base imponibile è data dalla differenza tra il valore di mercato e il costo fiscalmente riconosciuto degli attivi trasferiti;
- e) si disciplina la realizzazione di operazioni straordinarie e segnatamente nelle ipotesi in cui il soggetto residente è incorporato da un soggetto non residente, è effettuata una scissione con apporto di tutto o parte del proprio patrimonio a una o più beneficiarie estere o ancora si attui il conferimento di una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente o di parte di essa, ad un soggetto non residente. In queste ipotesi, la plusvalenza, unitariamente determinata, è costituita dalla differenza tra il valore di mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto dei beni e diritti che prima del perfezionamento dell'operazione erano di proprietà del soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato o che facevano parte del patrimonio di una stabile organizzazione di un soggetto non residente situata nel territorio dello Stato. La disciplina dell'imposizione in uscita non si applica, tuttavia, se, contestualmente a tale perfezionamento, detti valori confluiscono in una stabile organizzazione di un soggetto non residente situata nel territorio dello Stato.

La disposizione, inoltre, disciplina il periodo d'imposta di imputazione del reddito nelle diverse fattispecie di applicazione dell'*exit tax*, precisando che:

- in caso di trasferimento della residenza all'estero la plusvalenza si intende realizzata nell'ultimo periodo d'imposta il cui reddito va dichiarato in Italia;
- negli altri casi il reddito è imputato al momento di perfezionamento delle rispettive operazioni.

Come già detto, infine, è stato introdotto il concetto di valore di mercato per la valutazione dei componenti trasferiti in sostituzione del valore normale. In particolare, il valore di mercato è determinato con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza, tenendo



conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 110, comma 7, del TUIR, in materia di prezzi di trasferimento.

Capo III – Sezione I – Disposizioni in materia di società controllate estere

La Sezione I del Capo III del presente decreto legislativo recepisce nel nostro ordinamento gli articoli 7 e 8 della Direttiva (UE) 2016/1164, con i quali vengono disposte norme sulla disciplina delle società controllate residenti (*Controlled Foreign Companies, CFC*) in Paesi a regime fiscale privilegiato.

Per effetto di tale recepimento è sostituito l'articolo 167 del TUIR, che già disciplinava la suddetta materia, con un nuovo testo uniformato alle indicazioni contenute nella suddetta Direttiva.

La finalità della norma è quella di evitare che i soggetti con società controllate in Paesi a fiscalità privilegiata possano attuare pratiche di pianificazione fiscale in virtù delle quali trasferiscano ingenti quantità di utili dalla società controllante - soggetta ad elevata fiscalità - verso le società controllate soggette, invece, a tassazione ridotta.

A tal fine, la disciplina CFC prevede l'imputazione per trasparenza al soggetto residente nel territorio dello Stato italiano dei redditi conseguiti dal soggetto controllato non residente, anche in assenza di effettiva distribuzione di utili, qualora lo stesso sia assoggettato a tassazione privilegiata.

La Direttiva ha previsto due approcci differenti per l'applicazione della *CFC rule*:

- l'approccio *transactional*, o per categorie di reddito, che prevede l'imputazione al contribuente residente dei redditi non distribuiti dalla CFC, rientranti fra i *passive income*, di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), della Direttiva. Nell'ambito di tale approccio la Direttiva consente di non applicare la relativa disciplina se non oltre un terzo di tali redditi rientri nelle categorie dei *passive income*;
- l'approccio *jurisdictional* il quale dispone l'imputazione al contribuente residente dei redditi non distribuiti dell'entità derivanti da costruzioni non genuine che sono state poste in essere essenzialmente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale derivante dall'ubicazione in un Paese a fiscalità privilegiata.

Al fine di contemperare le esigenze di semplificazione delle modalità di applicazione della disciplina CFC con la necessità di conservare la coerenza dell'ordinamento tributario interno preesistente, si è deciso di adottare un approccio che prevede l'imputazione al soggetto residente di tutti i redditi del soggetto controllato non residente localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata, qualora quest'ultimo realizzi proventi per oltre un terzo derivanti da *passive income*.



In linea con la previgente normativa si è deciso, altresì, di mantenere l'applicazione della disciplina CFC nei confronti dei soggetti residenti indipendentemente dalla forma giuridica assunta (persone fisiche, società di persone e società di capitali).

In particolare, il comma 1 del novellato articolo 167 del TUIR definisce l'ambito soggettivo della disciplina della CFC *rule* prevedendo che essa si applichi nei confronti delle persone fisiche, delle società di persone e della società di capitali, nonché delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, che controllano soggetti non residenti. L'estensione dell'ambito soggettivo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti si verifica limitatamente alle partecipazioni nella controllata estera che fanno parte del patrimonio della stabile organizzazione.

Il comma 2 definisce i requisiti per la sussistenza del controllo stabilendo che esso si consegue quando:

- l'impresa, la società o l'ente è controllato da un soggetto residente, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile - disposizione che contempla tra le varie forme di controllo anche il controllo di fatto - in presenza del quale si prescinde dalla verifica della partecipazione al voto e/o agli utili; ovvero
- la quota di partecipazione agli utili è detenuta per oltre il 50 per cento, direttamente, o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o tramite società fiduciaria o interposta persona, da un soggetto residente. In caso di partecipazione indiretta, la percentuale di partecipazione agli utili è determinata tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria partecipativa.

Il comma 3 include tra le fattispecie di soggetti controllati non residenti anche le stabili organizzazioni all'estero dei soggetti controllati esteri, nonché le stabili organizzazioni all'estero dei soggetti residenti per le quali è stata effettuata l'opzione per la *branch exemption*.

Il comma 4 della disposizione prevede le condizioni al ricorrere delle quali si applica la disciplina sulle CFC.

La condizione di cui alla lettera a) è rappresentata da una tassazione effettiva nel Paese di localizzazione del soggetto controllato non residente inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stato assoggetto qualora fosse stato residente in Italia. Assume, pertanto, rilevanza, al fine dell'individuazione dello Stato a fiscalità privilegiata, il carico effettivo di imposizione e non quello nominale, così come previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva (a tal fine, si conferma, quindi, in linea con le disposizioni già vigenti, che l'individuazione di tali Paesi è effettuata con riferimento alla tassazione effettiva e non già in base a liste "nere").



È necessario, dunque, un confronto tra *tax rate* "effettivo" estero con *tax rate* "virtuale" interno - quest'ultimo calcolato procedendo alla rideterminazione del reddito in base alle disposizioni fiscali interne applicate all'utile *ante* imposte risultante dal bilancio della controllata - confronto che riguarda, sul fronte della tassazione virtuale interna, l'imposta sul reddito delle società (IRES).

L'applicazione della normativa CFC è stata estesa anche alle stabili organizzazioni all'estero di soggetti controllati non residenti, nel caso in cui i relativi utili non siano soggetti ad imposta o siano esenti da imposta nello Stato membro del soggetto controllato non residente.

In tal caso, logicamente, il confronto relativo alla tassazione effettiva opererà diversamente se:

- a. i redditi della stabile organizzazione sono esentati da imposizione nello Stato di residenza del soggetto controllato non residente; in questa ipotesi si dovranno effettuare due test, uno per il soggetto controllato non residente e uno per la sua *branch*;
- b. i redditi della stabile organizzazione del soggetto controllato non residente non sono esentati da imposizione nello Stato di residenza del soggetto controllato non residente; in questa ipotesi si dovrà effettuare un unico test considerando congiuntamente i redditi e le imposte assolte dalla stabile organizzazione e dal soggetto controllato non residente.

La seconda condizione (lettera b) è rappresentata dall'esistenza di "*passive income*" che, dunque, nella formulazione scelta, rappresentano unicamente una "condizione d'ingresso" nella disciplina CFC.

In particolare, la condizione ulteriore di accesso si intende realizzata quando il soggetto estero controllato consegue oltre un terzo del proprio reddito attraverso i c.d. *passive income* individuati nelle seguenti tipologie di reddito:

1. interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;
2. canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;
3. dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
4. redditi da leasing finanziario;
5. redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;
6. redditi da operazioni di cessione di beni o prestazione di servizi a valore economico aggiunto scarso o nullo con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.



Le due condizioni devono ricorrere congiuntamente in capo al soggetto controllato affinché sussistano gli estremi per l'applicazione della *CFC rule*.

Il comma 5 stabilisce che la *CFC rule* non si applica alle situazioni in cui il soggetto controllato non residente svolge un'attività economica sostanziale mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Il contribuente può dimostrare la sussistenza di tale esimente anche attraverso la presentazione dell'interpello facoltativo ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Il comma 6 prevede che i redditi del soggetto controllato non residente sono imputati al soggetto residente in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili. In caso di partecipazione indiretta la quota di partecipazione agli utili è determinata tenendo conto della demoltiplicazione prodotta sugli utili dalla catena societaria partecipativa.

Ai sensi del comma 7, per la determinazione del reddito del soggetto controllato non residente, da imputare per trasparenza al soggetto residente, si applicano le regole di determinazione del reddito ai fini IRES previste per le imprese residenti ad eccezione delle disposizioni riguardanti le società di comodo, le società in perdita sistematica, gli studi di settore, l'aiuto alla crescita economica (ACE) e la rateizzazione delle plusvalenze di cui all'articolo 86, comma 4, del TUIR. In questo modo viene garantita una maggiore equivalenza della base imponibile del reddito estero, imputato per trasparenza in capo al socio italiano, rispetto allo stesso reddito qualora questo fosse stato prodotto in Italia.

Ai sensi del comma 8, i redditi da imputare per trasparenza sono assoggettati a tassazione separata con aliquota media del soggetto controllante e comunque non inferiore all'aliquota ordinaria IRES.

Il comma 8 prevede, altresì, che con riferimento ai redditi provenienti da organismi di investimento collettivo di risparmio non residenti, gli stessi sono assoggettati ad imposta in capo al soggetto controllante residente, se e nella misura in cui gli stessi redditi sarebbero stati assoggettati ad imposizione se prodotti da organismi di investimento (OICR) residenti.

Il comma 9 sancisce che dall'imposta determinata ai sensi del comma 8 sono ammesse in detrazione le imposte pagate all'estero da soggetto non residente a titolo definitivo, con le modalità e nei limiti dell'articolo 165 del Tuir.

Il comma 10 stabilisce che sono esclusi dalla formazione del reddito del soggetto residente gli utili distribuiti dal soggetto controllato non residente per un ammontare corrispondente al reddito già imputato per trasparenza anche in periodi d'imposta precedenti.

Il soggetto residente può, inoltre, detrarre le imposte pagate all'estero sugli utili distribuiti che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del comma 10, fino a un



ammontare pari alla differenza tra l'imposta calcolata sui redditi imputati per trasparenza e le imposte pagate all'estero dal soggetto non residente a titolo definitivo.

La detassazione degli utili distribuiti non opera nei confronti degli OICR non residenti i cui redditi restano interamente imponibili al momento dell'incasso; per equiparare il trattamento a un Fondo residente, al costo fiscale delle quote dell'OICR vanno aggiunte le ritenute subite in Italia.

Il comma 11 introduce disposizioni di tipo procedurale stabilendo che, nelle ipotesi di accertamenti sulla corretta applicazione della norma sulle CFC, l'Agenzia delle entrate prima di procedere ad un avviso di accertamento di imposta o di maggiore imposta, deve concedere al contribuente un termine di 90 giorni per presentare le prove utili a dimostrare che, nel caso di specie, ricorra l'esimente di cui al comma 5.

Viene previsto, altresì, un obbligo di segnalazione in dichiarazione dei redditi delle partecipazioni per le quali sussistono gli estremi per l'applicazione della disciplina della CFC, nelle ipotesi in cui non è stato presentato interpello all'Agenzia delle entrate, nonché qualora l'interpello sia stato presentato ma si è ottenuta una risposta non favorevole.

Infine, il comma 13 stabilisce che con Decreto del Ministero delle Finanze potranno essere stabilite le disposizioni attuative della nuova disciplina, ancorché venga, con l'articolo 13, comma 7, confermata l'applicabilità delle disposizioni attuative della disciplina previgente contenute nel DM 21 novembre 2001, n. 429.

Capo III – Sezione II – Disposizioni in materia di dividendi e plusvalenze

A seguito del recepimento degli articoli 7 e 8 della Direttiva ATAD, è stato sostituito l'articolo 167 del TUIR che detta la disciplina delle società controllate non residenti.

Tra le modifiche intervenute, è di particolare rilevanza quella relativa alla nozione di controllo che sussiste quando:

- l'impresa, la società o l'ente è controllato da un soggetto residente, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; ovvero
- la quota di partecipazione agli utili è detenuta per oltre il 50%, direttamente, o indirettamente mediante una o più società controllate.

La nuova nozione di controllo ha rilevanza anche ai fini della disciplina della tassazione dei dividendi e delle plusvalenze provenienti da paesi a fiscalità privilegiata e ciò ha reso necessario intervenire anche sulla disciplina relativa a tali componenti di reddito.

La modifica intervenuta nei requisiti per l'applicazione della *CFC rule* ha reso, inoltre, necessario prevedere un'apposita disposizione, introdotta tramite l'articolo 47-bis del TUIR,



nella quale sono previsti criteri specifici per l'individuazione dei paesi a fiscalità privilegiata laddove non sussistono i requisiti per l'applicazione della disciplina CFC.

Il nuovo articolo 47-bis introduce un diverso requisito per l'individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, facendo riferimento al livello di tassazione effettivo o a quello nominale, a seconda che la partecipazione sia o non sia di controllo, secondo la stessa nozione valevole ai fini della disciplina CFC. Tale diverso trattamento deriva dall'opportunità di prevedere un criterio semplificatorio, quello dell'aliquota nominale, per l'individuazione del livello di tassazione in caso di partecipazioni non di controllo per le quali risulta più complesso, per il partecipante, reperire le informazioni necessarie a determinare il livello di tassazione effettivo.

E' stata, altresì, modificata la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione, non infragrupo, delle partecipazioni, per le quali è stato previsto un ridotto il periodo di osservazione, ai fini dell'applicazione del regime di esenzione e della verifica dell'esimente di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 47-bis del TUIR.

Sempre con riferimento alla tassazione delle plusvalenze le modifiche introdotte all'articolo 68 del TUIR prevedono l'equiparazione del trattamento fiscale delle plusvalenze che derivino da partecipazioni in società quotate, a prescindere che le stesse siano qualificate o non qualificate.

Nel **comma 1, lettera a)**, è stato modificato l'articolo 47, comma 4, del TUIR per tener conto delle modifiche intervenute sulla disciplina dei utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata di cui all'articolo 167, comma 4, del TUIR a cui la disposizione faceva riferimento.

In particolare la disposizione fa ora riferimento:

- al nuovo articolo 47-bis, comma 1, del TUIR, ai fini dell'individuazione dei regimi fiscali privilegiati;
- al novellato articolo 167, comma 2, del TUIR che ha introdotto una nuova nozione di controllo, ai fini dell'applicazione della disciplina delle *Controlled Foreign Companies*.

Resta fermo che, ai fini della disapplicazione della suddetta disciplina, il contribuente può dimostrare, anche tramite interpello, che la partecipazione, sin dal primo periodo di possesso, non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Tale esimente, prevista ora nella lettera b) del comma 2 del citato articolo 47-bis, deve essere dimostrata con riferimento ai soli periodi di imposta per i quali gli utili si considerano provenienti da regimi fiscali privilegiati.



Con il **comma 1, lettera b)**, è stato, appunto, introdotto l'articolo 47-bis del TUIR che stabilisce, in sostituzione del previgente articolo 167, comma 4, del TUIR, le condizioni per individuare i Paesi a fiscalità privilegiata distinguendo tra partecipazioni:

- di controllo, per le quali il test per l'individuazione del regime fiscale privilegiato è basato sul confronto tra la tassazione effettiva estera e il 50% della tassazione effettiva italiana;
- non di controllo, per le quali il test è basato sul confronto tra la aliquota nominale estera e il 50% dell'aliquota nominale italiana, tenendo conto dell'eventuale impatto su tali aliquote nominali della presenza di regimi speciali.

Come già detto, per l'individuazione delle partecipazioni di controllo si deve fare riferimento alla nozione di controllo come definita dal comma 2 del novellato articolo 167 del TUIR.

La previsione, per le partecipazioni non di controllo, di un test semplificato basato sull'aliquota nominale, è stata introdotta, come già detto, al fine di tenere conto della difficoltà che i soci non qualificati potrebbero incontrare nel reperire le informazioni necessarie a determinare il *tax rate* effettivo della società partecipata.

Ai fini della determinazione del livello nominale di tassazione per le partecipazioni non di controllo bisogna tener conto dei regimi speciali; posto che un regime che è di generale applicazione incide direttamente sul livello di tassazione nominale, può considerarsi "regime speciale" quel particolare trattamento fiscale che l'ordinamento estero riconosce solo al ricorrere di determinati requisiti di straordinarietà o specialità, quali quelli connessi a un determinato *status* soggettivo ovvero a una particolare ubicazione territoriale del contribuente, ovvero al carattere temporaneo della disciplina fiscale di favore.

In sostanza, per "regime speciale" si può intendere quella disciplina fiscale applicabile a determinati soggetti in ragione della tipologia di attività esercitata (ad esempio attività industriali svolte in "zone franche"), ovvero delle particolari categorie di appartenenza (ad esempio le "microimprese"), ovvero in virtù di accordi o provvedimenti *ad hoc* dell'Amministrazione finanziaria estera, laddove nell'ordinamento estero è presente un regime ordinario, strutturale e differente applicabile ad altri contribuenti che svolgono analoga attività industriale, commerciale o finanziaria.

A mero titolo esemplificativo, prendendo a riferimento il nostro ordinamento, si potrebbe ritenere come non speciale il regime dell'Alto alla Crescita Economica (c.d. "ACE"), posto che tale agevolazione rappresenta un regime strutturale riconosciuto a tutti i contribuenti che effettuano investimenti nel capitale, seppure con regole specifiche per alcune categorie di contribuenti, giustificate alla luce delle peculiarità delle singole situazioni soggettive di questi (soggetti IRES, soggetti IRPEF, etc.). Invece, sono da ritenersi speciali, ad esempio, quei regimi che prevedono una codificata deduzione, oltre ai costi confluiti



nel conto economico, soltanto per un limitato periodo di tempo (ad es., forme di agevolazione sulla falsariga del c.d. "super-ammortamento" di cui all'articolo 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – legge di stabilità per il 2016). In questo caso, è da ritenersi che sia proprio il trattamento temporaneo a determinare una sorta di "specialità" rispetto al regime strutturale applicabile al di fuori di detto periodo.

Allo stesso modo, potrebbero altresì qualificarsi come speciali quei regimi che prevedano delle esenzioni soltanto a determinate imprese in virtù di una peculiare caratteristica speciale soggettiva, ad esempio, perché localizzate in una determinata area dello Stato estero, o comunque perché fruitori di un'agevolazione, non riconosciuta alle altre imprese che svolgono analoga attività, posto che, ad esempio, sono esclusi in detto paese i redditi prodotti da cessioni all'estero e ciò costituisce il principale business dell'impresa.

Nell'articolo 47-*bis* sono previste due esimenti per la disapplicazione della disciplina in materia di regimi fiscali privilegiati:

- a) quando la partecipata non residente svolge nel paese in cui è insediata un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali;
- b) quando il soggetto residente mediante il possesso della partecipazione estera non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

L'esimente di cui alla lettera a) è la medesima esimente prevista, ai fini della disapplicazione della disciplina CFC, dall'articolo 167, comma 5, del TUIR.

Con il **comma 1, lettere c) e d)**, sono apportate modifiche ai commi 4 e 4-*bis* dell'articolo 68 del TUIR al fine di coordinarli con il nuovo articolo 47-*bis*.

In particolare, nel comma 4 è stato unificato il regime di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società quotate, localizzate in paesi a fiscalità privilegiata, a prescindere dal fatto che siano partecipazioni qualificate o meno.

Inoltre, ai fini dell'esimente di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 47-*bis*, per le cessioni effettuate nei confronti di controparti non appartenenti allo stesso gruppo del cedente, non è più richiesta la dimostrazione degli elementi costituenti l'esimente sin dall'inizio del periodo di possesso, ma è introdotto un periodo di monitoraggio massimo di cinque periodi d'imposta. In sostanza, se la partecipazione riguarda una società localizzata in un Paese non considerato a fiscalità privilegiata nei cinque periodi d'imposta precedenti, la plusvalenza è tassata con gli ordinari criteri previsti per la tassazione in ambito nazionale delle predette plusvalenze; se, invece, il Paese in cui è localizzata la società partecipata è considerato a fiscalità privilegiata in uno o più dei cinque periodi d'imposta precedenti alla cessione, la plusvalenza non è esente, a meno che non si dimostri, con riguardo ai soli periodi d'imposta in cui il paese è considerato a fiscalità



privilegiata, l'esimente della tassazione congrua di cui alla predetta lettera b) del comma 2 dell'articolo 47-bis.

Nel **comma 1, lettera e)**, viene modificato il comma 4-bis dell'articolo 86 del TUIR al fine di effettuare il coordinamento con il criterio di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata introdotto dal nuovo articolo 47-bis e con la nuova nozione di controllo definita ai fini della CFC dal comma 2 dell'articolo 167 del TUIR.

Nel **comma 1, lettera f)**, è stata modificata la lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del TUIR sempre al fine del coordinamento con le disposizioni di cui agli articoli 47-bis e 167 del TUIR.

Anche con riferimento al regime delle plusvalenze esenti, è previsto che la dimostrazione dell'esimente di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 47-bis, per le cessioni effettuate con controparti che non appartengono allo stesso gruppo del cedente, deve essere effettuata con riferimento ad un periodo di monitoraggio massimo di cinque periodi d'imposta e soltanto con riguardo ai soli periodi d'imposta in cui il Paese è considerato a fiscalità privilegiata. Coerentemente, se la partecipata non è invece considerata assoggettata a un regime fiscale privilegiato, la fruizione della esenzione della plusvalenza è concessa, per le cessioni extra-gruppo, per il solo fatto che tale condizione sia soddisfatta per il quinquennio precedente.

Nel **comma 1, lettera g)**, sono apportate le modifiche di coordinamento all'articolo 89 del TUIR, restando sostanzialmente invariata la disciplina in esso contenuta. In particolare, è previsto che la dimostrazione dell'esimente di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 47-bis consente di ottenere la applicazione al dividendo della tassazione ordinaria; il contribuente deve dimostrare, anche tramite interpello, che la partecipazione non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, sin dal primo periodo di possesso. Tale condizione deve essere dimostrata con riferimento ai soli periodi di imposta per i quali gli utili si considerano provenienti da regimi fiscali privilegiati.

Per i dividendi percepiti da soggetti IRES, resta invariata la disciplina vigente in presenza dell'esimente di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 47-bis che comporta la tassazione al 50 per cento, in relazione a tutte le partecipazioni di controllo e non di controllo, con riconoscimento di un credito di imposta indiretto per le sole partecipazioni di controllo.

Nel **comma 1, lettera h)**, sono introdotte modificazioni ai commi da 3 a 5 dell'articolo 168-ter del TUIR al fine del coordinamento con le disposizioni di cui agli articoli 47-bis e 167 del TUIR.



L'opzione per *la branch exemption*, nel caso in cui sussistano le condizioni per l'applicazione della disciplina CFC, è subordinata alla dimostrazione della nuova esimente relativa allo svolgimento di un'effettiva attività economica, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Il **comma 2** modifica le disposizioni relative alle eventuali ritenute sui dividendi di cui al comma 4 dell'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 operate dall'intermediario finanziario nazionale, per tener conto dei criteri di individuazione e delle esimenti di cui all'articolo 47-*bis* del TUIR. Con riferimento all'esimente di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 47-*bis* la dimostrazione deve essere fornita con riguardo ai soli periodi d'imposta in cui il Paese è considerato a fiscalità privilegiata.

Le disposizioni di cui ai **commi 3, 4 e 5** sono disposizioni di mero coordinamento con i nuovi criteri di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata di cui all'articolo 47-*bis* del TUIR.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del **Capo VI recante le disposizioni transitorie e finali**, le disposizioni della presente Sezione II si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nonché agli utili distribuiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta.

Capo IV – Disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi

Le disposizioni del presente decreto, relative al contrasto ai disallineamenti ibridi, implementano nel sistema tributario italiano le previsioni della Direttiva (UE) 2016/1164 nella versione risultante dalle modifiche apportate dalla Direttiva (UE) 2017/952 del 29 maggio 2017.

L'attuale contesto internazionale ha reso evidente la imprescindibile esigenza di interventi coordinati in ambito fiscale; appare, infatti, oramai chiara la sussistenza di schemi internazionali finalizzati all'ottenimento di un risparmio fiscale attraverso forme di pianificazione fiscale aggressive che non sono aggredibili attuando il principio del divieto dell'abuso del diritto atteso che esse rispettano il *testo* e la *ratio* delle varie disposizioni ma sfruttano le disparità delle legislazioni coinvolte. Questa rinnovata consapevolezza ha spinto la comunità internazionale ad intervenire con progetti inclusivi tesi a fornire risposte coordinate ed efficaci volte a contrastare i fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva che genera l'erosione della base imponibile.

In tal senso, assume una rilevanza centrale il progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) che analizza le problematiche rilevanti e riflette il pensiero della comunità internazionale in



relazione alle soluzioni concordate nell'ottica di una risposta unitaria da attuare attraverso la modifica delle normative domestiche e dei trattati internazionali.

Per quanto concerne gli *hybrid mismatches* o disallineamenti da ibridi, i *report* di riferimento sono rappresentati dal Report OCSE 2015, *Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements* e dal Report OCSE 2017, *Neutralising the Effects of Branch Mismatch Arrangements*.

L'Unione Europea ha contribuito attivamente e sin dal principio ai lavori dell'OCSE relativi al progetto BEPS. Dando seguito ai lavori OCSE, il Consiglio ha approvato, in data 12 luglio 2016, la Direttiva (UE) 2016/1164 (ATAD 1), rientrante nel più ampio progetto di riforma denominato *Anti-Tax Avoidance Package* del 17 giugno 2015. La testé menzionata direttiva rappresenta lo strumento normativo di riferimento per l'implementazione a livello europeo delle misure di riforma previste dal progetto BEPS.

La Direttiva ATAD 1 presenta limitate misure di contrasto ai disallineamenti ibridi derivati dall'interazione fra i regimi di imposizione delle società degli Stati membri. Nondimeno, la direttiva, rileva (considerando n. 13) la necessità di estendere l'ambito oggettivo delle disposizioni *anti-hybrid* al fine di ricomprendere, tra l'altro, i disallineamenti ibridi che coinvolgono almeno uno Stato Membro, affermando che *"È fondamentale che siano proseguiti i lavori sui disallineamenti da ibridi tra Stati membri e paesi terzi, come pure su altri disallineamenti da ibridi, ad esempio quelli che coinvolgono le stabili organizzazioni."*

Il proposito testé descritto è stato realizzato dalla successiva Direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 recante modifiche della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con paesi terzi (ATAD 2).

Come osservato dal considerando n. 28 della Direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017: *"Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero avvalersi delle spiegazioni e degli esempi applicabili riportati nella relazione dell'OCSE BEPS relativa all'azione 2 sia come fonte illustrativa o interpretativa nella misura in cui essi sono coerenti con le disposizioni della presente direttiva e con il diritto dell'Unione"*.

I principi riportati nel report del progetto BEPS in merito ai disallineamenti ibridi assumono, pertanto, una rilevanza centrale nell'opera di interpretazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2016/1164 ed, allo stesso modo, hanno piena rilevanza in relazione all'interpretazione delle disposizioni del presente decreto.

Gli articoli del presente Capo implementano nell'ordinamento italiano le misure *anti-hybrid* previste dalla direttiva (UE) 2016/1164 come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952.

Le misure *anti-hybrid* del Decreto mirano a contrastare gli effetti di doppia deduzione ovvero di deduzione non inclusione, derivanti da conflitti nella qualificazione di strumenti finanziari, pagamenti, entità, stabili organizzazioni o dall'allocazione dei pagamenti. È,



inoltre, oggetto di contrasto l'ottenimento di un indebito credito per le imposte estere originato dallo sfruttamento di un disallineamento concernente uno strumento finanziario.

Gli effetti di doppia deduzione ovvero di deduzione non inclusione aversati dalle disposizioni in commento non sono quelli potenziali bensì quelli effettivamente verificatisi. Salvo che per quanto riguarda gli strumenti finanziari (su cui si rinvia a quanto precisato *infra* in merito all'articolo 8, comma 2, lettera c), le disposizioni sono quindi destinate ad operare laddove si realizzi in concreto una doppia deduzione (in ragione della simultanea deduzione in più giurisdizioni di un componente negativo di reddito che ha realmente compensato un componente positivo di reddito non a doppia inclusione) ovvero una deduzione non inclusione (rappresentata dalla effettiva deduzione in una giurisdizione di un componente negativo di reddito che ha compensato un reddito non a doppia inclusione ed in assenza di inclusione nella base imponibile del beneficiario del corrispondente componente positivo di reddito – cfr. Considerando 20 e 21 della Direttiva (UE) 2017/952 del 29 maggio 2017). L'adozione dell'approccio di un rischio potenziale avrebbe, invece, comportato la negazione immediata della deduzione di componenti negativi di reddito con la conseguenza di colpire situazioni in cui non si è ancora verificato l'effetto negativo del disallineamento (i.e. riduzione permanente della base imponibile); ciò avrebbe comportato una reazione dell'ordinamento sproporzionata rispetto al rischio.

A tal proposito, si evidenzia che la reazione dell'ordinamento si manifesta concretamente nella forma di una variazione in aumento del reddito imponibile di competenza nel periodo di imposta in cui si verifica l'evento (i.e. la doppia deduzione ovvero la deduzione senza inclusione e, in entrambi i casi, in assenza di un reddito a doppia inclusione).

I disallineamenti oggetto delle disposizioni in commento sono quelli che si verificano in ambito transnazionale; gli eventuali ibridi interni, laddove applicabile, possono essere contrastati attraverso il principio del divieto dell'abuso del diritto.

L'articolo 6 del Decreto fornisce le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni *anti-hybrid*.

Il comma 1, lettera a), definisce il termine "**disallineamento**" come l'effetto di doppia deduzione ovvero di deduzione senza inclusione.

La "**deduzione**" è definita dal comma 1, lettera d), come "*l'importo considerato deducibile ai fini delle imposte sui redditi a norma delle leggi della giurisdizione del pagatore o dell'investitore*" mentre la "**inclusione**" è definita dall'articolo 6, comma 1, n. 5), del decreto come "*l'importo che rileva ai fini del calcolo del reddito imponibile a norma delle leggi della giurisdizione del beneficiario*".

Per quanto attiene al concetto di "**inclusione**" la successiva lettera e) precisa che un componente positivo di reddito conseguito in base alle previsioni contrattuali che



regolano uno strumento finanziario non possa essere considerato incluso nella misura in cui esso benefici di sgravi fiscali che sono esclusiva conseguenza della qualificazione di tale strumento finanziario in base alle leggi della giurisdizione del beneficiario (ad esempio, ciò è possibile in presenza di un titolo che è di debito ai fini fiscali dello Stato di residenza o di localizzazione dell'emittente e di capitale per lo Stato di residenza o localizzazione del beneficiario). Per "**sgravio fiscale**", ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f), si intende *"l'esenzione totale o parziale dall'imposizione, l'esclusione dal concorso alla formazione della base imponibile, la riduzione dell'aliquota d'imposta applicabile ovvero un qualsiasi credito o rimborso di imposta, diverso da un credito per ritenute alla fonte"*.

Il disallineamento rilevante ai fini dell'applicazione delle norme *anti-hybrid* è rappresentato da un effetto fiscale che può avere differenti manifestazioni: la "**doppia deduzione**" ovvero sia *"una deduzione dello stesso componente negativo di reddito nella giurisdizione in cui è sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto, ossia la giurisdizione del pagatore e in un'altra giurisdizione, ossia la giurisdizione dell'investitore o la "**deduzione senza inclusione**" ovvero sia "la deduzione di un componente negativo di reddito in qualsiasi giurisdizione in cui lo stesso sia sostenuto ovvero si ritiene sia sostenuto, ossia la giurisdizione del pagatore, senza la corrispondente inclusione, a fini fiscali, del correlato componente positivo di reddito nella giurisdizione del beneficiario"*.

Le norme *anti-hybrid* previste dal Decreto presuppongono la emersione di un disallineamento così come sopra definito. Tale disallineamento non emerge nel caso di una doppia deduzione che è configurabile solo in astratto ossia laddove la deduzione, rilevata in entrambe le giurisdizioni coinvolte, incida su un componente positivo di reddito anch'esso rilevato in entrambe le giurisdizioni coinvolte ovvero laddove la deduzione rilevata in una giurisdizione, incida su un reddito rilevato in entrambe le giurisdizioni coinvolte.

Assume, pertanto rilevanza centrale il concetto di "**reddito a doppia inclusione**", definito, al comma 1, lettera g), come *"qualsiasi elemento di reddito incluso a norma delle leggi di entrambe le giurisdizioni in cui si è verificato il disallineamento"*.

La sussistenza di un reddito a doppia inclusione di misura pari ovvero superiore alla deduzione rilevante, esclude in concreto l'emersione del disallineamento. L'applicazione delle norme anti-disallineamenti genererebbe un effetto non desiderato di doppia imposizione che deve essere eliminato (cfr. terzo periodo del Considerando 5 della direttiva ATAD 1). Laddove, invece, la doppia inclusione sia di misura inferiore rispetto alla deduzione rilevante, il disallineamento dovrà essere ridotto di conseguenza.

Le previsioni di cui all'articolo 6, comma 6, esprimono il medesimo principio sotteso al concetto di reddito a doppia inclusione. Le norme *anti-hybrid* del Decreto mirano a neutralizzare i fenomeni di doppia deduzione ovvero di deduzione non inclusione; le



misure di contrasto non trovano applicazione laddove l'effetto fiscale non emerga ovvero sia di fatto annullato in un arco temporale che comprende più periodi d'imposta.

Allo stesso modo, le norme *anti-hybrid* del Decreto non trovano applicazione laddove altre norme dell'ordinamento italiano o di uno degli Stati esteri coinvolti nella transazione contrastino in modo specifico l'emersione del disallineamento da ibridi impedendo l'emersione di un effetto di doppia deduzione o di deduzione non inclusione.

Non danno, inoltre, origine a disallineamenti da ibridi le differenze di reddito imponibile ascrivibili alla valorizzazione del medesimo componente di reddito effettuata secondo le regole delle singole giurisdizioni coinvolte, anche per effetto dell'applicazione dei prezzi di trasferimento.

I benefici di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni (Aiuto alla Crescita Economica - ACE) non danno origine a disallineamenti da ibridi. Allo stesso modo, non determinano l'emersione di un disallineamento da ibridi i benefici previsti da regimi simili rispetto a quelli sopra menzionati previsti dalle disposizioni degli ordinamenti esteri. Ciò in quanto questi oneri non sono associati ad un flusso finanziario.

Per quanto, invece, attiene alla rilevanza delle differenze temporali di imputazione dei componenti di reddito, il Decreto prevede, con riferimento alla deduzione non inclusione relativa agli strumenti finanziari, una soglia temporale specifica rappresentata dalla mancata inclusione del componente positivo di reddito dalla giurisdizione del beneficiario in un periodo d'imposta che inizia entro 12 mesi dalla fine del periodo d'imposta del pagatore con riferimento al quale il componente negativo di reddito è stato dedotto. Alla luce delle finalità perseguite dalle disposizioni *anti-hybrid* del Decreto, all'articolo 8, comma 2, lettera c), è prevista la possibilità per il soggetto passivo che ha subito il disconoscimento della deduzione di un componente negativo di reddito di ottenere il riconoscimento a seguito della dimostrazione della effettiva inclusione del corrispondente componente positivo di reddito nella giurisdizione estera del beneficiario oltre il lasso temporale sopra indicato.

L'articolo 6, comma 6, del Decreto disciplina il caso di doppia deduzione relativo ad un componente di reddito negativo conseguito da una stabile organizzazione all'estero di un soggetto passivo in regime di credito d'imposta ovvero da una società controllata non residente per la quale è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 130 e seguenti del TUIR. In questo caso, il disconoscimento in un determinato periodo d'imposta del componente negativo di reddito, in applicazione delle disposizioni del Decreto, deve essere tenuto in considerazione nell'ipotesi in cui, in uno o più periodi d'imposta successivi, tale soggetto passivo consegua un reddito imponibile per il tramite della propria stabile organizzazione



ovvero della società controllata non residente per la quale è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 130 e seguenti del TUIR. L'assoggettamento ad imposizione del reddito in questione sarebbe, infatti, eccessivamente penalizzante per il soggetto passivo e contrasterebbe con le finalità del Decreto e della Direttiva.

La soluzione prevista dall'articolo 6, comma 6, del Decreto, è pertanto quella di escludere da imposizione il reddito conseguito dalla stabile organizzazione ovvero dalla controllata estera fino a concorrenza dell'ammontare del componente negativo di reddito la cui deduzione è stata negata per effetto dell'applicazione delle disposizioni del Decreto. In questo caso, l'eventuale imposta estera correlata al reddito escluso da imposizione non potrà essere riconosciuta in Italia e dovrà, pertanto, essere sterilizzata ai fini dell'applicazione dell'articolo 165 del TUIR.

Per quanto attiene all'ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni *anti-hybrid*, l'articolo 6, comma 1, lettera h), definisce il termine "**soggetto**" in modo volutamente ampio tale da ricomprendere *"un individuo o un'entità"*.

Di assoluta rilevanza ai fini dell'applicazione delle disposizioni *anti-hybrid* appare il concetto di entità che, nella prospettiva fiscale, può essere trattata come autonomo soggetto passivo d'imposta (entità opaca) ovvero come trasparente ai fini fiscali.

Il comma 1, lettera i), del Decreto definisce l'"**entità ibrida**" come *"qualsiasi entità o accordo che in base alla legislazione di uno Stato è considerato un soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi e i cui componenti positivi e negativi di reddito sono considerati componenti positivi e negativi di reddito di un altro o di altri soggetti passivi a norma delle leggi di un'altra giurisdizione"*.

La definizione è particolarmente ampia e fa perno sul trattamento fiscale accordato all'entità non dando rilevanza alla sua qualificazione legale ovvero alla sussistenza di autonomia legale ovvero patrimoniale.

Il novero dei soggetti destinatari delle disposizioni *anti-hybrid* ovvero sia dei soggetti chiamati, al ricorrere dei presupposti rilevanti, ad applicare le disposizioni *anti-hybrid* neutralizzando così il disallineamento, è delineato dall'articolo 6, comma 1, lettera t), del Decreto che qualifica "**soggetto passivo**": *"le società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) del Tuir nonché i soggetti di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 che sono titolari di reddito di impresa, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del Tuir, le società di cui all'articolo 5 del Tuir, con esclusione delle società semplici e dei soggetti ad esse assimilati, nonché le persone fisiche che esercitano un'attività di impresa"*.



Le misure *anti-hybrid* del Decreto trovano applicazione nei confronti di tutti i contribuenti assoggettati in Italia alle imposte sui redditi relative ai redditi di impresa, comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti e le persone fisiche.

Occorre rilevare come l'articolo 6, comma 1, lettera t), preveda un ambito di applicazione delle disposizioni *anti-hybrid* più ampio rispetto a quello previsto dalla Direttiva, in ragione dell'inclusione nel novero dei soggetti passivi delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa. Tale estensione trova la sua *ratio* nella circostanza che le disposizioni antiabuso introdotte nell'ordinamento tributario italiano sono applicate a tutti i titolari di reddito d'impresa (così, ad esempio, le norme antiabuso generale dettate dall'articolo 10-bis dello Statuto del contribuente e le disposizioni sulle CFC, nonostante, anche per esse, la direttiva ATAD ne preveda l'applicazione limitatamente ai soggetti IRES).

Per quanto attiene all'ambito di applicazione territoriale delle disposizioni *anti-hybrid* del Decreto, tali disposizioni contrastano i disallineamenti ibridi derivati dall'interazione tra i soggetti passivi residenti o localizzati in Italia e soggetti residenti o localizzati in uno Stato estero (sia esso uno Stato Membro o uno Stato terzo).

Le operazioni oggetto delle norme di contrasto riguardano unicamente i disallineamenti da ibridi che si generano tra sede centrale e stabile organizzazione o fra due o più stabili organizzazioni della stessa entità, i disallineamenti da ibridi che sorgono fra il soggetto passivo e le sue imprese associate o tra imprese associate e quelli derivanti da un accordo strutturato che coinvolga un soggetto passivo. Le transazioni tra imprese associate ovvero le operazioni incluse in un accordo strutturato presentano, infatti, un rischio sostanziale di indebita riduzione di base imponibile attraverso i disallineamenti da ibridi.

La definizione di "**impresa associata**" è particolarmente ampia e ricomprende (i) un'entità nella quale il soggetto passivo detiene direttamente o indirettamente una partecipazione in termini di diritto di voto o proprietà del capitale pari o superiore al 50 per cento ovvero ha il diritto di ricevere una percentuale degli utili di tale entità pari o superiore al 50 per cento; (ii) un individuo o un'entità che detiene direttamente o indirettamente nel patrimonio di un soggetto passivo una partecipazione in termini di diritto di voto o proprietà del capitale pari o superiore al 50 per cento ovvero ha il diritto di ricevere una percentuale degli utili del contribuente pari o superiore al 50 per cento; (iii) un'entità che faccia parte del medesimo gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria del soggetto passivo; (iv) un'impresa nella quale il soggetto passivo eserciti un'influenza dominante sulla gestione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; (v) un'impresa che eserciti un'influenza dominante sulla gestione del soggetto passivo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Il concetto di controllo ai fini delle disposizioni *anti-hybrid* del Decreto comprende il controllo congiunto, di diritto, di fatto e contrattuale ed è più esteso rispetto al concetto delineato dall'articolo 2359 del codice civile.



Assume, infatti, rilevanza, ai fini della sussistenza del requisito del controllo, la detenzione dei diritti di voto ovvero del capitale di una entità in concerto con altri soggetti.

Limitatamente ai disallineamenti da ibridi relativi agli strumenti finanziari o ai trasferimenti ibridi, la soglia rilevante per l'accertamento della sussistenza del controllo è ridotta al 25%.

L'**"accordo strutturato"** è definito come un accordo che determina un disallineamento da ibridi in cui l'impatto economico del disallineamento è stato valutato nella negoziazione dei termini economico-finanziari dell'accordo ovvero finalizzato a produrre un disallineamento da ibridi, salvo il caso in cui il contribuente o un'impresa associata possa ragionevolmente non aver avuto conoscenza di tale disallineamento e non abbia condiviso il valore del beneficio fiscale risultante dal disallineamento da ibridi. Pur in assenza di un rapporto di associazione tra i soggetti coinvolti nell'accordo, la ragionevole consapevolezza dell'ottenimento di un vantaggio fiscale da parte del contribuente è sufficiente ad innescare l'applicazione delle disposizioni *anti-hybrid* del Decreto. Analogamente, la incolpevole ignoranza dell'ottenimento di un vantaggio fiscale da parte del contribuente non è sufficiente a disinnesare l'applicazione della normativa laddove esso abbia comunque beneficiato del vantaggio fiscale.

L'articolo 6, comma 1, lettera r), descrive le fattispecie che danno origine agli effetti fiscali oggetto di contrasto. In particolare, sono individuate le seguenti categorie di disallineamento da ibridi: (a) i disallineamenti derivanti dai componenti negativi di reddito correlati ad uno strumento finanziario ovvero ad un trasferimento ibrido; (b) i disallineamenti originati dalle differenze nell'allocazione dei componenti positivi di reddito relativi a flussi finanziari diretti a favore entità ibride; (c) i disallineamenti originati dalle differenze nell'allocazione dei componenti positivi di reddito relativi a flussi finanziari diretti una stabile organizzazione (d) i disallineamenti originati dalle differenze nell'allocazione dei componenti positivi di reddito relativi a flussi finanziari diretti ad una stabile organizzazione sconosciuta; (e) i disallineamenti da ibridi risultanti da componenti negativi di reddito sostenuti da un'entità ibrida; (f) i disallineamenti da ibridi risultanti da componenti negativi di reddito correlati a pagamenti nozionali tra la sede centrale e la stabile organizzazione o tra due o più stabili organizzazioni; (g) i fenomeni di doppia deduzione risultanti da componenti negativi di reddito sostenuti da un'entità ibrida o da una stabile organizzazione.

La prima fattispecie (articolo 6, comma 1, lettera r), numero 1), del Decreto) è rappresentata dalla deduzione non inclusione che origina da strumenti finanziari (ovverosia qualsiasi strumento che dà origine a componenti positivi di reddito propri di un rapporto giuridico di finanziamento ovvero di un investimento di capitale e assoggettati ad imposizione secondo le corrispondenti regole riguardanti i rapporti di debito, di capitale o dei derivati, in base alle leggi della giurisdizione del beneficiario o del pagatore) e da



trasferimenti ibridi (ovverosia qualsiasi accordo di trasferimento di uno strumento finanziario in cui il rendimento sottostante è considerato, ai fini fiscali, come conseguito simultaneamente da più di una delle parti dell'accordo).

Affinché il disallineamento fiscale assuma rilevanza ai fini dell'applicazione delle norme *anti-hybrid* del Decreto, esso deve originare da differenze nella qualificazione dello strumento finanziario o del pagamento effettuato a tale titolo in base alla giurisdizione del pagatore ed a quella del beneficiario.

Per quanto attiene ai disallineamenti da trasferimenti ibridi, essi possono far emergere una differenza di trattamento fiscale (deduzione non inclusione ovvero eccedenza di credito d'imposta) se, in conseguenza di un accordo di trasferimento di uno strumento finanziario, il rendimento sottostante di tale strumento è trattato come derivato simultaneamente da più di una delle parti dell'accordo.

Nondimeno, le disposizioni in commento non operano laddove lo sgravio fiscale concesso nella giurisdizione del beneficiario sia dovuto esclusivamente allo *status* fiscale di quest'ultimo o al fatto che lo strumento è soggetto ai termini di un regime fiscale speciale.

A titolo esemplificativo, deve essere sussunto nell'articolo 6, comma 1, lettera r), numero 1), del Decreto, il caso di uno strumento finanziario qualificato come strumento di debito nella giurisdizione del pagatore e come strumento di capitale nella giurisdizione del sottoscrittore (imprese associate). Il differente trattamento fiscale accordato dalle giurisdizioni coinvolte genera un disallineamento da ibridi (deduzione non inclusione) rilevante ai fini della presente disciplina.

Allo stesso modo, nel caso di trasferimento ibrido, la conclusione di un accordo di "pronti contro termine" tra imprese associate può essere qualificato ai fini fiscali in modo differente dalle giurisdizioni delle imprese associate coinvolte. Un approccio formalistico legato alla titolarità giuridica del titolo sottostante rispetto ad un approccio fondato sulla sostanza economica della transazione possono condurre, infatti, ad una differente attribuzione dello strumento finanziario e dei relativi flussi tra le diverse giurisdizioni. Il risultato può essere, quindi, la rilevazione di un componente negativo di reddito per il cedente a pronti ed una differente qualificazione del correlato provento positivo di reddito in capo al cedente a termine.

L'articolo 6, comma 1, lettera r), numero 1.1., prevede, inoltre, un preciso limite temporale che, laddove superato, sancisce la non inclusione del componente positivo di reddito rilevante e la conseguente applicazione delle misure *anti-hybrid* del Decreto.

La seconda fattispecie (articolo 6, comma 1, lettera r), numero 3), del Decreto) è rappresentata dalla deduzione non inclusione che origina da un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto a favore di un'entità ibrida. In questo



caso, la differenza all'allocazione di tale onere a favore dell'entità ibrida in base alle leggi della giurisdizione in cui è stabilita o registrata l'entità ibrida ed alle leggi della giurisdizione di qualsiasi soggetto con una partecipazione in tale entità ibrida può dare origine a fenomeni di deduzione non imposizione.

Il risultato è, quindi, la deduzione non inclusione dell'interesse nelle differenti giurisdizioni coinvolte.

In ogni caso, un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto non determina un disallineamento da ibridi laddove la deduzione senza inclusione si sarebbe verificata in ogni caso a causa dello *status* di esenzione dall'imposta del beneficiario a norma delle leggi della sua giurisdizione di residenza ovvero di localizzazione.

L'articolo 6, comma 1, lettera r), numero 4), descrive i casi di deduzione non inclusione che originano da un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto a favore di un'entità avente una o più stabili organizzazioni.

Laddove, ad esempio, il componente positivo di reddito sia diversamente attribuito dalla giurisdizione di localizzazione della stabile organizzazione e da quella di residenza della casa madre, il componente positivo di reddito in questione (speculare rispetto al componente negativo di reddito dedotto nella giurisdizione del pagatore) non sarà assoggettato ad imposizione in entrambi gli Stati.

In ogni caso, un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto non determina un disallineamento da ibridi laddove la deduzione senza inclusione si sarebbe verificata in ogni caso a causa dello *status* di esenzione dall'imposta del beneficiario a norma delle leggi della sua giurisdizione di residenza ovvero di localizzazione.

I fenomeni di deduzione non inclusione possono verificarsi anche nell'ipotesi di deduzione di un componente negativo di reddito nella giurisdizione del pagatore relativo ad un flusso finanziario attribuito ad una stabile organizzazione disconosciuta (articolo 6, comma 1, lettera r), n. 5).

Una stabile organizzazione disconosciuta sussiste nel caso di esercizio di un'attività che, in base alla giurisdizione della sede centrale, costituisce stabile organizzazione e che, a norma delle leggi dell'altra giurisdizione, non costituisce una stabile organizzazione.

Il sistema di neutralizzazione del disallineamento in questione previsto dal Decreto attribuisce allo Stato della casa madre l'obbligo dell'inclusione del reddito della stabile organizzazione disconosciuta. Laddove l'Italia sia lo Stato di residenza della casa madre, essa dovrà neutralizzare il disallineamento da ibrido applicando il sistema del credito d'imposta e disconoscendo l'esenzione. Tale disposizione condivide la medesima *ratio*



della norma prevista dall'articolo 2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017 Prot. n. 2017/165138 in tema di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti di cui all'articolo 168-ter del TUIR. Tuttavia, l'ultima disposizione citata inibisce l'esercizio dell'opzione per il regime della *branch exemption* a prescindere dalla effettiva emersione di un disallineamento ibrido mentre la misura di contrasto prevista dal Decreto opera unicamente a seguito dell'effettivo riscontro di un effetto di deduzione non inclusione.

L'articolo 6, comma 1, lettera r), numero 6), descrive i casi di deduzione non inclusione che originano da un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto da parte di un'entità ibrida.

Si pensi al caso in cui una entità considerata opaca ai fini del suo Stato di residenza fiscale e parte di un consolidato fiscale in tale giurisdizione corrisponda un interesse a favore dei suoi soci residenti in uno Stato estero che tratta la società come trasparente. L'interesse rappresenterà un componente negativo di reddito rilevante ai fini dello Stato di residenza della società che compensa un reddito non a doppia inclusione. A tale deduzione tuttavia non corrisponderà alcuna inclusione dell'interesse in capo ai soci poiché il loro Stato di residenza non riconosce i pagamenti tra società e soci.

In ogni caso, un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto non determina un disallineamento da ibridi laddove la deduzione senza inclusione si sarebbe verificata in ogni caso a causa dello status di esenzione dall'imposta del beneficiario a norma delle leggi della sua giurisdizione di residenza ovvero di ubicazione.

L'articolo 6, comma 1, lettera r), numero 7), attiene ai casi di deduzione non inclusione che originano da un componente negativo di reddito che si ritiene sia sostenuto tra la casa madre e la stabile organizzazione ovvero tra due o più stabili organizzazioni.

Il disallineamento può verificarsi, ad esempio, a seguito della differente allocazione di un *asset* (e.g. diritti di proprietà intellettuale) nella prospettiva dello Stato di residenza della casa madre e di quello di localizzazione della stabile organizzazione ovvero tra Stati di localizzazione di stabili organizzazioni. A tale differente allocazione può corrispondere il riconoscimento ai fini fiscali di un costo per l'uso di tale diritto di proprietà intellettuale a cui non corrisponde il relativo ricavo; laddove questo costo compensi un reddito che non è a doppia inclusione si verifica il disallineamento.

In ogni caso, un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto non determina un disallineamento da ibridi laddove la deduzione senza inclusione si sarebbe verificata in ogni caso a causa dello status di esenzione dall'imposta del beneficiario a norma delle leggi della sua giurisdizione di residenza ovvero di ubicazione.



La definizione di disallineamento da ibridi comprende, inoltre, fenomeni di doppia deduzione (articolo 6, comma 1, lettera r), numero 8).

Non tutti i fenomeni di doppia deduzione sono considerati illegittimi ma solo quelli a cui non corrisponde un reddito a doppia inclusione. Un esempio di doppia deduzione legittima si ha nel caso in cui un componente negativo di reddito della stabile organizzazione è riconosciuto anche dalla giurisdizione di residenza della casa madre (fattispecie che si verifica ogni volta in cui non opera il regime della *branch exemption*) ed analogamente un componente positivo di reddito della stabile organizzazione è riconosciuto come tale anche dalla giurisdizione di residenza della casa madre. Diversamente, un esempio di doppia deduzione illegittima si ha nel caso in cui un componente negativo di reddito della stabile organizzazione è riconosciuto anche dalla giurisdizione di residenza della casa madre (fattispecie che si verifica ogni volta in cui non opera il regime della *branch exemption*) ma, nella giurisdizione della stabile organizzazione, esso compensa un reddito che non è a doppia inclusione (i.e. non è soggetta ad imposizione nello Stato di residenza della casa madre).

Fenomeni di doppia deduzione possono, inoltre, emergere, ad esempio, dalla doppia residenza fiscale del soggetto passivo e dalla simultanea rilevanza nelle due giurisdizioni di residenza fiscale del medesimo componente negativo di reddito oggetto di compensazione con redditi non a doppia inclusione.

Assumono, inoltre, rilevanza i disallineamenti importati che spostano l'effetto di un disallineamento da ibridi fra le parti in paesi terzi verso lo Stato italiano attraverso il ricorso a uno strumento non ibrido che coinvolge un soggetto passivo. Le norme *anti-hybrid* previste dal decreto disconoscono la deduzione del componente negativo di reddito rilevante in capo al soggetto passivo coinvolto nella transazione. Questa misura trova applicazione a condizione che emerga effettivamente un disallineamento ibrido e, pertanto, nessun'altra giurisdizione coinvolta abbia adottato norme per contrastare il disallineamento.

Le misure *anti-hybrid* previste dal Decreto prevedono, a seconda dei casi, una risposta affidata alla giurisdizione del pagatore, del beneficiario, o dell'investitore.

L'articolo 7 del Decreto individua in modo puntuale il ruolo dello Stato italiano in relazione ai possibili scenari. In particolare, qualifica lo Stato italiano:

- come lo Stato di residenza del pagatore qualora il componente negativo di reddito sia deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile di un soggetto passivo;
- come lo Stato di residenza dell'investitore qualora il componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto da un soggetto non residente sia imputato ad un soggetto passivo e sia deducibile ai fini della determinazione del suo reddito



imponibile. E' questo il caso, ad esempio, della casa madre residente nel territorio dello Stato in relazione ad un componente negativo di reddito che si ritiene sia sostenuto da una sua stabile organizzazione localizzata in uno Stato estero;

- come lo Stato di residenza del beneficiario laddove il componente positivo di reddito sia attribuito ad un soggetto passivo in base alla giurisdizione del pagatore. L'analisi relativa alla qualificazione del soggetto passivo come beneficiario dipende, quindi, dalla attribuzione del componente positivo di reddito operata in base alla legge dello Stato del pagatore.

L'articolo 8 del Decreto prevede le misure di contrasto ai disallineamenti ibridi.

In particolare, il comma 1 prevede, nel caso di effettiva emersione di un effetto di doppia deduzione nell'ambito di un accordo tra parti associate o nel contesto di un accordo strutturato, il disconoscimento della deduzione in capo al soggetto passivo che si qualifica come investitore ovvero, laddove il soggetto passivo sia il pagatore, il disconoscimento della deduzione in capo a tale soggetto passivo.

Il comma 2 prevede, nel caso di effettiva emersione di un effetto di deduzione non inclusione nell'ambito di un accordo tra parti associate o nel contesto di un accordo strutturato, il disconoscimento della deduzione in capo al pagatore soggetto passivo (articolo 8, comma 2, lettera a), del Decreto) ovvero, laddove il soggetto passivo sia il beneficiario, l'inclusione del corrispondente componente positivo di reddito nella base imponibile del soggetto passivo (articolo 8, comma 2, lettera b), del Decreto).

Assumono, inoltre, rilevanza i disallineamenti importati che spostano l'effetto di un disallineamento da ibridi fra le parti in paesi terzi verso lo Stato italiano attraverso il ricorso a uno strumento non ibrido che coinvolge un soggetto passivo. L'articolo 8, comma 3, del Decreto disconosce la deduzione del componente negativo di reddito rilevante in capo al soggetto passivo coinvolto nella transazione. Questa misura trova applicazione a condizione che emerga effettivamente un disallineamento ibrido e, pertanto, nessun'altra giurisdizione coinvolta abbia adottato norme per contrastare il disallineamento.

L'articolo 8, comma 4, primo periodo, prevede una misura che, nei fatti, duplica quella prevista dall'articolo 2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017 in tema di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti di cui all'articolo 168-ter del TUIR. L'articolo 8, comma 4, secondo periodo, prevede una deroga all'obbligo di inclusione laddove l'esenzione sia conseguenza di un obbligo assunto dallo Stato nell'ambito di una convenzione per evitare le doppie imposizioni.

L'articolo 8, comma 5, implementa il comma 6 dell'articolo 9 della direttiva 2016/1164, come sostituito dalla direttiva 2017/952 ed indicato al Considerando 23 di quest'ultima;



esso prevede una disposizione volta a ridurre il credito d'imposta ex art. 165 TUIR in misura corrispondente al reddito netto imponibile della specifica operazione che ha determinato l'insorgenza di un credito per imposte estere.

L'articolo 9 prevede una misura di contrasto ai disallineamenti da ibridi inversi ovvero ai casi di deduzione non inclusione derivanti dall'attribuzione di componenti positivi di reddito ad entità considerate trasparenti ai fini della legge dello Stato di localizzazione dell'entità ed opache ai fini della legge dello Stato di localizzazione dei soggetti che detengono un interesse rilevante nell'entità.

Occorre all'uopo osservare che tale effetto non dovrebbe ad oggi emergere poiché in base alle disposizioni tributarie attualmente in vigore, il reddito delle società trasparenti ai fini delle imposte sui redditi è imputato ai loro soci ed è assoggettato ad imposizione alla stregua di un reddito di partecipazione. Si verifica, pertanto, la effettiva inclusione del reddito dell'entità ibrida ai fini delle imposte sui redditi. L'unica fattispecie in cui il reddito della entità italiana fiscalmente trasparente non è assoggettato ad imposizione in Italia nelle mani del socio non residente (che si verifica laddove le attività della società trasparente non si qualificano alla stregua di stabile organizzazione in base alle disposizioni della convenzione per evitare le doppie imposizioni in essere tra l'Italia e lo Stato di residenza del socio estero) non può generare un caso di deduzione senza inclusione proprio perché, affinché la convenzione sia applicabile, è richiesto che lo Stato di residenza del socio estero imputi al proprio residente il reddito della società italiana con la conseguenza che ciò determina appunto l'inclusione del reddito della società trasparente italiana.

Ad ogni buon conto, al comma 2, sono stati esclusi dall'applicazione della disciplina sugli ibridi inversi gli OICR come espressamente disposto dalla Direttiva (articolo 9-bis, comma 2).

L'articolo 10 disciplina le misure di contrasto ai fenomeni di doppia deduzione derivanti dai casi di doppia residenza fiscale del soggetto passivo.

Laddove una delle società ed enti fiscalmente residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), del TUIR, con esclusione delle società semplici e dei soggetti ad esse assimilati, è considerata residente ai fini fiscali anche in un altro Stato membro dell'Unione europea in base alla legge interna di tale Stato ed ai fini della convenzione per evitare le doppie imposizioni in essere tra la Repubblica italiana e tale Stato, la deduzione del componente negativo deve essere disconosciuta ai fini delle imposte sul reddito delle società. La misura di contrasto opera a condizione che il componente negativo in questione non abbia compensato un componente positivo di reddito considerato a doppia inclusione.



Nel caso in cui lo Stato italiano sia lo Stato di residenza fiscale ai fini della convenzione per evitare le doppie imposizioni in essere tra lo Stato italiano e l'altro Stato membro dell'Unione europea, la misura di contrasto prevista dal Decreto non opera ed il compito di neutralizzazione del disallineamento da ibridi sarà affidato allo Stato estero.

Laddove il disallineamento da residenza fiscale coinvolga uno Stato non appartenente all'Unione europea, la deduzione del componente negativo deve essere disconosciuta ai fini delle imposte sul reddito delle società. Anche in questo caso, la misura di contrasto opera a condizione che il componente negativo in questione non abbia compensato un componente positivo di reddito considerato a doppia inclusione.

L'articolo 11 del Decreto regola gli aspetti concernenti l'accertamento mettendo in risalto l'importanza fondamentale del contraddittorio, preventivo rispetto all'emissione dell'avviso di accertamento, tra contribuente ed amministrazione.

Il comma 1 prevede, infatti, che l'accertamento di eventuali violazioni delle disposizioni del presente Capo debba essere effettuato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile una violazione.

La richiesta di chiarimenti deve essere notificata al contribuente entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.

Il contraddittorio summenzionato assume una rilevanza centrale nella meccanica del Decreto alla luce della finalità precipua da esso perseguita, ovvero sia la neutralizzazione dei disallineamenti da ibridi senza tuttavia generare fenomeni di doppia imposizione. A fronte di una richiesta di chiarimenti mossa dall'Ufficio, il contribuente potrà, infatti, dimostrare che l'operazione vagliata non fa emergere alcun rischio concreto di emersione di un disallineamento da ibridi in relazione alle circostanze del caso concreto ed alla applicazione delle disposizioni tributarie della giurisdizione/i estera/e coinvolte. In particolare, il contribuente potrà dimostrare in sede pre-contenziosa che la deduzione di un determinato componente negativo di reddito non è ammessa nella giurisdizione estera per effetto, ad esempio, di una disposizione che ha implementato in detto Stato la Direttiva.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del **Capo VI recante le disposizioni transitorie e finali**, le norme del presente Capo IV, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a



quello in corso al 31 dicembre 2019, coerentemente con quanto stabilito dalla Direttiva ATAD II ad esclusione di quelle relative ai disallineamenti da ibridi inversi per i quali l'applicazione delle stesse è differita al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Capo V – Definizioni e Disposizioni di coordinamento

Il presente Capo reca disposizioni di revisione del TUIR e del Decreto IRAP volte a definire l'ambito soggettivo degli intermediari finanziari, delle *holding* finanziarie e di quelle non finanziarie alle quali si applicano specifiche disposizioni per alcuni settori della Direttiva ATAD (come è il caso, per quanto recepito con il presente decreto legislativo, della limitazione alla deducibilità degli interessi passivi). Per coerenza di sistema la nuova definizione, finalizzata a recepire gli effetti del processo di riforma della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, già avviato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e concluso con l'emanazione del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, recante l'attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni delle banche e degli altri istituti finanziari, si applica a tutte le disposizioni dell'ordinamento tributario che fanno riferimento a tali soggetti.

La nuova disposizione, quindi, adegua il riferimento, ormai obsoleto, contenuto nelle disposizioni tributarie per l'individuazione degli intermediari finanziari, al decreto legislativo n. 87 del 1992, abrogato dal decreto legislativo n. 136 del 2015.

Le disposizioni di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 recano norme di coordinamento della disciplina sulle imposte sui redditi e, in particolare, modificano con la tecnica della novella legislativa le norme del TUIR cui occorre fare riferimento in relazione al nuovo ambito soggettivo: trattasi delle disposizioni relative agli interessi passivi (art. 96 del TUIR), alla svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti (art. 106 del TUIR) e alle partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari (art. 113 del TUIR).

La nuova definizione dell'ambito soggettivo sopra richiamato si colloca all'interno della lettera d) del comma 1 con il quale si introduce l'articolo 162-*bis* nel TUIR che, al pari di quanto indicato all'articolo 162 per la definizione di stabile organizzazione, riporta l'individuazione di questi soggetti sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IRAP.

In particolare, il nuovo art. 162-*bis* individua una definizione univoca di intermediario finanziario valida per l'IRES e l'IRAP e, per effetto del comma 3, anche per l'addizionale all'IRES, tenendo in considerazione le peculiari **caratteristiche del bilancio** degli intermediari finanziari che sono oggetto di apposita disciplina di controllo da parte dell'autorità di vigilanza di settore.



Ciò trova conferma nelle "disposizioni di chiusura" al d.lgs. n. 136 del 2015. In particolare, l'articolo 46 del citato d.lgs. n. 136/2015 dispone la generale applicabilità delle disposizioni del codice civile in relazione a quanto non diversamente disposto dallo stesso decreto e alle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 43 dello stesso decreto, e ciò anche in deroga all'articolo 44 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Come evidenziato nella relativa relazione illustrativa, tale articolo esclude dal campo di applicazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 127 del 1991 gli enti creditizi e le imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente, anche indirettamente, attività di raccolta e collocamento di pubblico risparmio o attività finanziaria, consistente nella concessione di finanziamenti sotto ogni forma, nell'assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, gestione e collocamento di valori mobiliari.

Come noto, con il d.lgs. n. 136 del 2015 è stata anche disposta l'abrogazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, contenente la previgente disciplina dei conti annuali e consolidati dei soggetti finanziari, in attuazione delle direttive n. 86/635/CEE e n. 89/117/CEE. In sintesi, con le modifiche apportate al Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, anche, "TUB") è stato ridefinito l'ambito dei soggetti esercenti "attività finanziaria", così classificati:

- i. soggetti autorizzati a erogare finanziamenti nei confronti del pubblico, di cui all'articolo 106 del TUB (cd. "intermediari IFRS"), vigilati da Banca d'Italia, tenuti a redigere il bilancio di esercizio secondo gli schemi di Banca d'Italia e gli standard internazionali IAS/IFRS, individuati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;
- ii. confidi minori e operatori del microcredito, di cui agli articoli 111 e 112-bis del TUB (cd. "intermediari non IFRS"), sottoposti a controllo dagli Organismi di categoria (questi ultimi vigilati da Banca d'Italia), che redigono il bilancio secondo la disciplina recata dallo stesso d.lgs. n. 136 del 2015, il quale rinvia al Provvedimento della Banca d'Italia 2 agosto 2016;
- iii. altri soggetti, che non svolgono attività nei confronti del pubblico¹, non iscritti in alcun albo, a seguito della soppressione dell'elenco di cui all'articolo 113 del TUB, e

¹ In particolare, sulla base di quanto previsto nell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 53 - recante Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130 - non configurano operatività nei confronti del pubblico:

- a) attività esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza ad eccezione dell'attività di acquisto di crediti vantati nei confronti di terzi da intermediari finanziari del gruppo medesimo (cd. captive di gruppo);
- b) acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo di appartenenza (società di factoring);
- c) attività di rilascio di garanzie, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del presente decreto, quando anche uno solo tra l'obbligato garantito e il beneficiario della garanzia faccia parte del medesimo gruppo del garante;
- d) finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, da produttori di beni e servizi o da società del gruppo di appartenenza, a soggetti appartenenti alla medesima filiera produttiva o distributiva del bene o del servizio quando ricorrano le seguenti condizioni (cd. finanziaria di filiera):



non sottoposti ad alcuna forma di controllo, che redigono il bilancio ai sensi del codice civile e del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, come modificato dal d.lgs. n. 139 del 2015 (cfr. articolo 44, d.lgs. 127 del 1991), in quanto espressamente esclusi dall'ambito soggettivo dei decreti legislativi n. 38 del 2005 e n. 136 del 2015.

La ridefinizione del perimetro degli enti finanziari si riflette, inoltre, anche sulle modalità con cui sono stati identificati i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività creditizia o finanziaria (*holding* finanziarie) o in società diverse dagli enti creditizi e finanziari.

Innanzitutto, deve considerarsi che il comma 3 dell'articolo 1 del d.lgs. n. 87 del 1992, infatti, prevedeva che la detenzione o gestione di partecipazioni "è considerata attività finanziaria soltanto se riguarda, in via esclusiva o principale, partecipazioni in enti creditizi o in imprese finanziarie". Il successivo comma 3-bis) dell'articolo 1 dell'abrogato d.lgs. n. 87 del 1992 declinava il concetto di prevalenza, facendo riferimento ai dati degli ultimi due bilanci approvati, concernenti gli elementi dell'attivo di natura finanziaria ed i relativi proventi (*asset e profit ratio* delle *holding* finanziarie richiamati dal Regolamento 17 febbraio 2009, n. 29 e dal D.M. 6 luglio 1994).

Con il Regolamento n. 29 del 2009, peraltro, l'inclusione tra gli enti finanziari sulla base dei due predetti requisiti era consentita esclusivamente per le *holding* che, oltre all'attività di assunzione di partecipazioni, svolgevano congiuntamente altra attività finanziaria nei confronti delle partecipate (c.d. *holding* "dinamiche" diverse dalle "statiche").

Successivamente, il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel modificare alcune disposizioni del TUB, ha espunto integralmente l'attività di assunzione di partecipazioni dal regime pubblicistico di vigilanza dettato per gli intermediari finanziari. In coerenza con tale evoluzione normativa, il menzionato d.lgs. n. 136 del 2015 non prevede più per tali soggetti l'obbligo di redigere un bilancio "finanziario" [cfr. punto sub iii) dell'elenco sopra riportato], ad eccezione delle società finanziarie che controllano enti finanziari e delle società di partecipazione finanziaria mista, espressamente menzionate all'articolo 2, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 38 del 2005.

-
- i destinatari del finanziamento non siano consumatori ai sensi dell'articolo 121 del TUB, né utilizzatori finali del bene o servizio;
 - il contratto di finanziamento sia collegato a un contratto per la fornitura o somministrazione di beni o servizi, di natura continuativa ovvero di durata non inferiore a quella del finanziamento concesso;
- e) finanziamenti concessi da un datore di lavoro o da società del gruppo di appartenenza esclusivamente ai propri dipendenti o a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, al di fuori della propria attività principale, senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato;
- f) attività di concessione di finanziamenti poste in essere da società costituite per singole operazioni di raccolta o di impiego e destinate a essere liquidate una volta conclusa l'operazione, purché le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento risultino dalla disciplina contrattuale e statutaria della società ed essa sia consolidata integralmente nel bilancio consolidato della capogruppo di un gruppo bancario, finanziario o di SIM.



Inoltre, rientra nel medesimo disegno riorganizzativo l'abrogazione dell'art. 44, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 1991 che, nella formulazione previgente, riconduceva all'ambito di applicazione dei bilanci delle società industriali *"le società finanziarie la cui attività consista, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria"*.

I commi 2 e 3 dell'articolo 162-bis dettano, quindi, il criterio per verificare quando sussiste il requisito della prevalenza nell'assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari (società di partecipazione finanziaria) ovvero in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (società di partecipazione non finanziaria). Alle società di partecipazione non finanziaria sono assimilati tutti quei soggetti che svolgono attività che non configurano operatività nei confronti del pubblico, sulla base di quanto previsto nell'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, se inclusi in un gruppo di soggetti che svolgono prevalentemente attività di tipo industriale e commerciale.

Il comma 2 dell'articolo 12 del presente Capo modifica e allinea le disposizioni in materia di IRAP.

In proposito, occorre segnalare che, sin dalla istituzione dell'IRAP, la modalità di tassazione riservata alle *holding* industriali risultava applicabile in presenza di due condizioni.

Una prima condizione era rappresentata dalla iscrizione nel registro previsto dall'articolo 113 del TUB per i soggetti non operanti nei confronti del pubblico.

A tal proposito, prima il DM 6 luglio 1994 e poi il DM 17 febbraio 2009, n. 29 (che ha sostituito il DM 6 luglio 1994) hanno sancito il predetto obbligo di iscrizione a carico dei soggetti che svolgevano in via esclusiva o prevalente una delle attività previste dall'articolo 106 del TUB (tra cui ricadeva anche l'attività di assunzione di partecipazioni). Secondo l'articolo 13 del citato D.M. n. 29/2009 l'esercizio in via prevalente di dette attività si concretizzava ove:

- a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività, unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, fosse superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate (requisito patrimoniale);
- b) l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla predetta lettera a), dei ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento richiamati dall'articolo 106, comma 1, del Testo unico, fosse superiore al 50% dei proventi complessivi (requisito reddituale).

La seconda condizione era rappresentata dalla assunzione di partecipazioni, in via esclusiva o prevalente, in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria.



Sul punto, era intervenuta l'Agenzia delle Entrate la quale con le Circolari nn. 19 e 37 del 2009 aveva precisato che ai fini della detenzione in via prevalente di partecipazioni in società "industriali" andava verificato che il valore contabile delle partecipazioni in tali società risultante dal bilancio di esercizio eccedesse il 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale (requisito patrimoniale specifico). Tale valore andava verificato unitamente al valore contabile anche di altri elementi patrimoniali della holding relativi a eventuali rapporti intercorrenti con le partecipate quali, ad esempio, i crediti derivanti da finanziamenti. Ciò nella considerazione che l'attività di assunzione di partecipazioni non si esaurisce nella sola acquisizione di partecipazioni ma comprende anche l'attività di gestione delle stesse.

Da quanto precede appare chiaro che la disciplina originaria prevedeva la particolare tassazione disposta per le holding industriali nei casi in cui risultavano rispettati contestualmente il requisito reddituale e il requisito patrimoniale specifico.

Successivamente, il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, recante disposizioni di recepimento della direttiva 2008/48/CE di riordino della disciplina in materia di soggetti operanti nel settore finanziario, ha operato una generale riorganizzazione del Titolo V del TUB che, successivamente alle apportate modifiche, si rivolge esclusivamente ai soggetti che svolgono attività finanziaria nei confronti del pubblico. In tale ambito, il comma 7 dell'articolo 10 del citato D.lgs. n. 141/2010 ha abrogato il registro di cui all'articolo 113 del TUB tenuto conto che in esso andavano iscritti tutti i soggetti che esercitavano in via prevalente un'attività finanziaria non rivolta nei confronti del pubblico. L'abrogazione di detto obbligo appare, dunque, come mera conseguenza formale della citata riorganizzazione.

Tuttavia, la normativa Irap, diversamente da quella in materia di vigilanza, non è stata modificata posto che anteriormente alle modifiche apportate con il comma 2 dell'articolo in commento, l'articolo 6, comma 9, del D.lgs. n. 446/1997, continuava a fare riferimento all'abrogato registro di cui all'articolo 113 del TUB.

Il comma 2, pertanto, al pari di quanto disposto dal successivo **comma 3** in materia di addizionale all'IRES dovuta dai soggetti finanziari, adegua le disposizioni del citato articolo 6 all'evoluzione normativa nei termini più sopra rappresentati.

Il **comma 4** elenca le disposizioni del decreto n. 141 del 2010, concernente l'ambito soggettivo di applicazione dell'anagrafe tributaria, che devono essere modificate per recepire la nuova classificazione.

I commi 9 e 10 dell'articolo 13 del Capo VI recante le disposizioni transitorie e finali recano le norme di decorrenza e le clausole di salvaguardia relative al Capo V volte a tutelare il contribuente nell'incertezza delle disposizioni che ha fatto seguito all'evoluzione normativa.

In particolare, con riferimento alle clausole di salvaguardia si fanno salvi, in ogni caso, i comportamenti adottati nei periodi d'imposta precedenti a quello di efficacia delle nuove disposizioni (e, quindi, sia se gli stessi risultano coerenti con le disposizioni contenute nell'articolo 12 sia non coerenti).



TABELLA DI CONCORDANZA

per il recepimento della Direttiva 2016/1164/UE del 12 Luglio 2016 del Consiglio recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno e della Direttiva 2017/952/UE del 29 maggio 2017 del Consiglio recante modifica della direttiva 2016/1164/UE relativamente ai disallineamenti da ibridi.

ARTICOLO ED EVENTUALE PARAGRAFO DELLA DIRETTIVA 2016/1164/UE (ATAD I) E DELLA DIRETTIVA (UE) 2017/952 (ATAD II)	ARTICOLO E COMMA DEL D.LGS. ...2018, N. DI RECEPIMENTO	MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 DICEMBRE 1986, N. 917	ANNOTAZIONI
<p>Capo I, articoli 1, 2, 3 e Capo II, articolo 4 della Atad I</p> <p>Norma relativa ai limiti sugli interessi</p>	<p>Capo I Disposizioni in materia di deducibilità degli interessi passivi</p> <p>Articolo 1 <i>(Modifiche all'articolo 96 del Tuir)</i></p> <p>CAPO V Definizioni e disposizioni di coordinamento</p> <p>Articolo 12 <i>(Definizione di intermediari finanziari)</i></p>	<p>Articolo 96 - <i>Interessi passivi</i></p> <p>Introduzione dell'articolo 162-bis - <i>Intermediari finanziari e società di partecipazione.</i></p> <p>Articolo 96 - <i>Interessi passivi;</i> Articolo 106- <i>Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti;</i> Articolo 113 - <i>Partecipazioni acquisite per il recupero dei crediti bancari;</i></p>	<p>Sostituzione dell'articolo 96 del TUIR</p> <p>L'introduzione della definizione di intermediario finanziario ha comportato modifiche di coordinamento ai seguenti articoli del TUIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Articolo 96, comma 5, del TUIR; ✓ Articolo 106, comma 3 e 4, del TUIR; ✓ Articolo 113, comma 1, 2, 5 e 6 del TUIR; <p>Ha, inoltre, comportato modifiche di coordinamento ai seguenti articoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ all'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, comma 1, 2 e 9; ✓ all'articolo 1, comma 65 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; ✓ all'articolo 10, comma 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.



TABELLA DI CONCORDANZA

per il recepimento della Direttiva 2016/1164/UE del 12 Luglio 2016 del Consiglio recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno e della Direttiva 2017/952/UE del 29 maggio 2017 del Consiglio recante modifica della direttiva 2016/1164/UE relativamente ai disallineamenti da ibridi.

<p>Capo I, articoli 1, 2, 3 e Capo II, articolo 5 della Atad I - Imposizione in uscita</p>	<p>Capo II Disposizioni in materia di imposizione in uscita</p> <p>Articolo 2 <i>(Modifiche all'articolo 166 del TUIR)</i></p> <p>Articolo 3 <i>(Modifiche all'articolo 166-bis del TUIR)</i></p>	<p>Articolo 166 - Trasferimento all'estero della residenza</p> <p>Articolo 166-bis - Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato</p>	<p>Sostituzione dell'articolo 166 del TUIR;</p> <p>Sostituzione dell'articolo 166-bis del TUIR</p>
<p>Capo I, articoli 1, 2, 3, Capo II, articolo 7 della Atad I Norme sulle società controllate estere Capo II, articolo 8 della Atad I Calcolo dei redditi delle società controllate estere</p>	<p>Capo III Disposizioni in materia di società controllate non residenti</p> <p>Sezione I Disposizioni in materia di società controllate estere</p> <p>Articolo 4 <i>(Modifiche all'articolo 167 del TUIR)</i></p> <p>Sezione II Disposizioni in materia di dividendi e plusvalenze</p> <p>Articolo 5 <i>(Modifiche alle disposizioni del Tuir riguardanti dividendi e plusvalenze relativi a partecipazioni in soggetti non residenti)</i></p>	<p>Articolo 167 - Disposizioni in materia di imprese estere controllate;</p> <p>Articolo 47- Utili da partecipazione;</p> <p>Introduzione dell' Articolo 47-bis - <i>(Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati);</i></p> <p>Articolo 68 - Plusvalenze;</p> <p>Articolo 86 - Plusvalenze patrimoniali;</p> <p>Articolo 87 - Plusvalenze esenti;</p> <p>Articolo 89 - Dividendi e interessi;</p> <p>Articolo 168-ter - Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti;</p>	<p>Sostituzione dell'articolo 167 del TUIR;</p> <p>Modifiche di coordinamento dell'articolo 47, comma 4 del TUIR;</p> <p>L'introduzione della definizione di intermediario finanziario ha comportato modifiche ai seguenti articoli del TUIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ articolo 68, comma 4 e 4-bis, del TUIR; ✓ articolo 86, con introduzione del comma 4-bis, del TUIR; ✓ articolo 87, comma 1 lettera. c) e 2, del TUIR; ✓ articolo 89, comma 3, del TUIR; ✓ articolo 168-ter, comma 3, 4 e 5, del TUIR; <p>Ha, inoltre, comportato</p>



TABELLA DI CONCORDANZA

per il recepimento della Direttiva 2016/1164/UE del 12 Luglio 2016 del Consiglio recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno e della Direttiva 2017/952/UE del 29 maggio 2017 del Consiglio recante modifica della direttiva 2016/1164/UE relativamente ai disallineamenti da ibridi.

			<p>modifiche di coordinamento ai seguenti articoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ articolo 27, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; ✓ articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 47; ✓ articolo 1, comma 1007, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; ✓ articolo 1, comma 143, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Articoli 1, 2, 3 della Atad II - Disallineamenti da ibridi	Capo IV, articoli da 6 a 11 Disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi		Nuova disciplina in materia di disallineamenti da ibridi.
Articoli 11 e 12 della Direttiva ATAD I; Articoli 2 e 3 della Direttiva ATAD II	<p>Capo VI Disposizioni transitorie e finali</p> <p>Articolo 13 <i>(Disposizioni transitorie)</i></p> <p>Articolo 14 <i>(Abrogazioni)</i></p>	Articolo 179 – regime di neutralità fiscale	Abrogazione del comma 6 dell'articolo 179 del TUIR.



Articolo 1
Interessi passivi
Relazione tecnica

Il recepimento della Direttiva ATAD nel nostro ordinamento dispone delle limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi. In particolare le modifiche proposte risultano essere:

- applicabilità dei limiti di deducibilità anche agli interessi passivi ed oneri finanziari assimilati capitalizzati, espressamente prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, numero 1) della Direttiva; ciò comporterà la verifica della deducibilità di tali interessi nell'anno di loro rilevazione contabile e capitalizzazione, con conseguente eventuale indeducibilità totale o parziale, fermo restando il riconoscimento integrale ai fini fiscali, del valore contabile del bene ad incremento del quale è stata operata la capitalizzazione;
- compensazione degli interessi passivi non solo con gli interessi attivi di periodo ma anche con l'eventuale eccedenza di interessi attivi riportati da periodi d'imposta precedenti;
- applicabilità dei limiti di deducibilità anche agli interessi derivanti da debiti di natura commerciale;
- nuova definizione del ROL ai fini della deducibilità degli interessi passivi, in luogo del "ROL contabile" previsto dalla normativa vigente, calcolato assumendo le voci che lo compongono nella loro quantificazione contabile, si utilizzerà un "ROL fiscale", in cui le voci che lo compongono sono assunte in misura pari al loro valore fiscale, rilevante ai fini delle disposizioni in materia di determinazione del reddito d'impresa;
- esclusione dai limiti di deducibilità, a determinate condizioni, degli interessi passivi relativi a prestiti utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine.

Ai fini della stima degli effetti sul gettito delle modifiche proposte in fase di recepimento della Direttiva ATAD in materia di interessi passivi, si è proceduto simulando, in capo ad ogni contribuente, gli effetti delle singole modifiche e successivamente gli effetti combinati delle stesse, attraverso l'utilizzo del modello di simulazione IRES basato sui dati dell'anno di imposta 2016.

Interessi passivi e attivi da debiti/crediti commerciali

Gli interessi passivi e attivi commerciali sono stati stimati applicando il tasso dell'1% sui crediti e debiti commerciali oltre l'esercizio rilevati dai dati di Bilancio (Fonte Bureau Van Dijk anno 2015).



Interessi passivi capitalizzati

La proposta normativa intende considerare, ai fini dell'articolo 96 del TUIR, anche gli interessi passivi capitalizzati sul bene a cui si riferiscono, fermo restando il riconoscimento integrale ai fini fiscali del valore contabile del bene ad incremento del quale è stata operata la capitalizzazione. Ai fini della stima, è stato ipotizzato che una quota pari al 5% della voce di bilancio A4), relativa agli "Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni", che comprende i costi capitalizzati che danno luogo ad iscrizioni all'Attivo dello Stato Patrimoniale, sia da considerare interessi passivi capitalizzati.

Riporto delle eccedenze di interessi attivi

La normativa propone il riporto in avanti degli interessi attivi eccedenti, rispetto agli interessi passivi. Ai fini della stima, è stato necessario recuperare i contribuenti con eccedenze di interessi attivi nei tre anni precedenti all'anno di riferimento (anno di imposta 2016), considerando il valore massimo nei tre esercizi.

Rol fiscale

Il recepimento della Direttiva prevede, inoltre, una nuova definizione di ROL ai fini della deducibilità degli interessi passivi, superando la definizione di ROL civilistico ed introducendo un nuovo ROL fiscale che contenga le variazioni (fiscali) in aumento ed in diminuzione inerenti le voci civilistiche dell'attuale ROL. Ai fini della valutazione dell'effetto del passaggio dal ROL contabile al ROL fiscale si è proceduto individuando, nel quadro RF, tutte le variazioni in aumento relative alle componenti del Conto Economico che non dovrebbero riferirsi alle voci che costituiscono il ROL civilistico. La somma di tali variazioni è stata poi sottratta al valore totale delle variazioni in aumento, ottenendo quindi la parte utile per la determinazione del ROL fiscale. Si è proceduto analogamente a quanto visto nelle variazioni in aumento, individuando le variazioni in diminuzione.

Interessi passivi relativi a prestiti utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine

L'esclusione degli interessi passivi sui prestiti finalizzati a finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine si ritiene rappresenti una modifica che nella sostanza non dovrebbe modificare i soggetti rientranti nelle eccezioni già previste all'articolo 96.

Di seguito gli effetti di competenza, a partire dall'anno di imposta 2019, sia singoli che combinati, delle modifiche proposte.



		Variazione IRES di competenza (mln di euro)			
N.	Ipotesi	2019		2020	
		Freq.	Amm.	Freq.	Amm.
1	Interessi passivi commerciali	36.880	13,1	38.391	16,0
2	Interessi passivi capitalizzati	10.537	72,4	10.630	80,6
1+2	<i>Effetto combinato 1+2</i>	46.139	85,5	47.724	96,7
4	Riparto eccedenza interessi attivi	1.820	-8,3	692	-3,0
1+2+4	<i>Effetto combinato 1+2+4</i>	47.095	76,3	47.977	93,2
6	Rol fiscale	78.554	-80,2	79.856	-61,4
1+2+4+6	<i>Effetto combinato 1+2+4+6</i>	92.211	-9,8	93.769	26,1

Si evidenzia che nella tabella precedente gli importi degli effetti combinati riportati nella varie righe non sono la risultanza della somma degli importi indicati nelle colonne in quanto il numero dei soggetti interessati e i relativi effetti finanziari derivanti dagli interventi si sovrappongono quando si stima la combinazione di tutte le misure previste dal presente articolo.

L'effetto di competenza IRES viene riportato di seguito:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRES	-9,8	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1

Millioni di euro

Di cassa, con un acconto IRES del 75%, l'andamento sarebbe il seguente:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	0	-17,1	53,1	26,1	26,1	26,1	26,1

Millioni di euro

Articoli 2 -3

Disposizioni in materia di imposizione in uscita

Relazione tecnica



Lo schema di recepimento in esame interviene sulla disciplina vigente della cosiddetta “Exit tax” stabilendo alcune modifiche di carattere sostanziale per recepire le necessità di armonizzazione evidenziate dalla Direttiva in recepimento.

In particolare la normativa vigente stabilisce che il trasferimento all'estero di soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. In tal caso il contribuente può optare per la sospensione del pagamento delle imposte per un periodo massimo di 10 anni oppure per la rateizzazione fino a 6 anni del pagamento delle imposte.

La nuova disciplina se da un lato introduce un più esteso ambito oggettivo di applicazione, dall'altro, invece, elimina l'opzione della sospensione e consente un numero di rate massimo pari a 5.

Con riferimento agli aspetti di natura finanziari si evidenzia che la stima degli stessi è stata eseguita analizzando i quadri “TR – Trasferimento della residenza all'estero” presenti nelle dichiarazioni delle Società di Capitali, degli Enti non commerciali e delle Persone fisiche presentate con riferimento agli anni di imposta 2015 e 2016.

Dall'analisi dei dati riscontrati risulta che gli effetti delle modifiche ipotizzate sono estremamente ridotti, data l'esigua numerosità dei soggetti coinvolti. Infatti l'analisi effettuata sugli anni d'imposta 2015 e 2016 evidenzia un recupero di gettito per un valore compreso tra **10.000 e 100.000 euro su base annua**. L'esiguo ordine di grandezza della stima è peraltro confermato dai valori rilevati sui codici tributo F24 specificamente dedicati alla “exit tax” (4049 – 2026 – 2027 – 2028 – 2030).

Pertanto si stima, prudenzialmente, che dalla disposizione in esame non derivino effetti in termini di gettito.

Articolo 4

Disposizioni in materia di società controllate estere

Relazione tecnica

La disposizione in esame prevede la riformulazione dell'art. 167 del TUIR in materia di imprese estere controllate (CFC - Controlled Foreign Companies), in base a quanto previsto negli articoli 7 e 8 della suddetta Direttiva concernenti la disciplina delle società controllate residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato.

La finalità della norma è quella di evitare che i soggetti con società controllate in territori a fiscalità privilegiata possano attuare pratiche di pianificazione fiscale in virtù delle quali



trasferiscono ingenti quantità di utili dalla società controllante - soggetta ad elevata fiscalità - verso le società controllate, che sono invece soggette ad una tassazione ridotta.

A tal fine, la disciplina CFC prevede l'imputazione per trasparenza al soggetto residente nel territorio dello Stato italiano dei redditi conseguiti dal soggetto controllato non residente, anche in assenza di effettiva distribuzione di utili, qualora lo stesso sia assoggettato a tassazione privilegiata.

Il presupposto del controllo si verifica quando:

1. l'impresa, la società o l'ente è controllato da un soggetto residente, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, disposizione che contempla tra le varie forme di controllo anche il controllo di fatto;
2. la quota di partecipazione agli utili è detenuta per oltre il 50 per cento, direttamente, o indirettamente mediante una o più società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o tramite società fiduciaria o interposta persona, da un soggetto residente.

Le condizioni per l'applicazione della nuova disciplina sulle CFC sono:

- a) che la tassazione effettiva nel paese di localizzazione del soggetto controllato non residente sia inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stato assoggettato qualora fosse stato residente in Italia;
- b) che il soggetto estero controllato consegua oltre un terzo (in luogo della metà previsto dalla precedente disciplina) del proprio reddito attraverso i c.d. *passive income* individuati nelle seguenti tipologie di reddito:

- interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;
- canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;
- dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
- redditi da leasing finanziario;
- redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;
- redditi da operazioni di cessione di beni o prestazione di servizi a valore economico aggiunto scarso o nullo con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.

La *CFC rule* non si applica alle situazioni in cui il soggetto controllato non residente svolge un'attività economica sostanziale mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Il contribuente può dimostrare la sussistenza di tale esimente anche attraverso la presentazione dell'interpello facoltativo.

Per la valutazione degli aspetti di natura finanziaria si è partiti dall'analisi dei dati delle dichiarazioni IRES anno d'imposta 2016 dalla quale è emerso che la precedente normativa coinvolgeva circa 210 società con un gettito complessivo, al netto delle imposte pagate all'estero, di circa 41 milioni di euro. Tuttavia non disponendo in Anagrafe Tributaria di



informazioni di dettaglio per poter definire in maniera precisa la nuova platea di soggetti interessati dalla nuova disciplina, si è proceduto a valutare le singole componenti che potrebbero comportare effetti in termini di gettito erariale.

In particolare, si è considerato che da un lato, la nuova versione del comma 4 dell'articolo 167, laddove prevede una condizione in più per l'applicazione del regime CFC rispetto alla precedente versione, potrebbe comportare una restrizione della platea dei soggetti ai quali verrà applicata la nuova disciplina CFC e di conseguenza potrebbe determinare lievi effetti di riduzione del gettito erariale; dall'altro lato la condizione che riduce dal 50% ad 1/3 il limite dei cd. *passive income* oltre il quale scatta l'applicazione della disciplina CFC per i soggetti controllati in Stati dell'Ue o dello SEE, avrà sicuramente l'effetto di aumentare il numero di soggetti rientranti nel regime e determinare un limitato maggior gettito. Questa ultima componente illustrata andando ad incidere su un dato oggettivo quale l'ammontare dei *passive income* è da ritenersi preponderante da un punto di vista degli aspetti di natura finanziaria rispetto alle altre modifiche intervenute sul regime della CFC che al contrario assumono un ruolo più marginale.

Pertanto, sulla base delle precedenti considerazioni e in considerazione della limitata platea di soggetti attualmente interessati dalla disciplina CFC, si stima che gli effetti finanziari complessivi della misura in oggetto possano risultare di impatto nullo o trascurabile e comunque di certo non negativo.

Articolo 5

Disposizioni in materia di dividendi e plusvalenze

Relazione tecnica

Le disposizioni in esame intervengono sull'attuale disciplina del trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze da partecipazioni in società estere in quanto con l'abolizione del contenuto dell'attuale comma 4 dell'art. 167 si è resa necessaria l'aggiunta di un nuovo articolo del TUIR, nello specifico l'articolo 47-bis, al fine di disciplinare, nel nuovo contesto post-ATAD, i regimi fiscali privilegiati. Le modifiche apportate intervengono su tutti gli articoli del TUIR e di altre disposizioni di legge che prima rinviavano all'art. 167, comma 4, al fine di reindirizzarle al nuovo art. 47-bis del TUIR, ed inoltre distinguono tra partecipazioni di controllo e partecipazioni non di controllo al fine della modalità di applicazione della disciplina fiscale.

In particolare, per le partecipazioni di controllo (come definito ai fini della disciplina CFC), il test per valutare se il regime della controllata è da considerarsi privilegiato dal punto di vista



fiscale è uguale a quello previsto dalla normativa per le CFC ed è basato sulla tassazione effettiva, ovvero si valuta se la tassazione effettiva nel Paese estero è inferiore al 50% di quella italiana. Mentre per le partecipazioni non di controllo il test per valutare se il regime della controllata è da considerarsi privilegiato dal punto di vista fiscale o meno è basato sul confronto tra le aliquote nominali (tassazione nominale estera inferiore al 50% di quella italiana) rettificata tenendo conto dell'eventuale impatto su tali aliquote nominali dei regimi speciali.

Altra importante modifica prevista dallo schema normativo in esame è la parificazione del regime pex di esenzione delle plusvalenze (prima spettante per le società quotate di Paesi black list solo per le partecipazioni non qualificate) al regime pex di esenzione dei dividendi (già spettante per le società quotate istituite in Paesi considerati a fiscalità privilegiata per partecipazioni qualificate e non). Inoltre nel caso di sussistenza dell'esimente dell'attività effettiva (senza però il radicamento, tolto dalla CFC) rimane invariato il regime di semi-pex per tutti i dividendi IRES (per partecipazioni di controllo e non), rimane il semi-credito per i dividendi IRES da partecipazioni di controllo e rimane il credito pieno per le plusvalenze IRES da partecipazioni di controllo.

Infine, per quanto riguarda il trattamento delle plusvalenze viene previsto un monitoraggio fisso di cinque anni (a meno che il possesso non sia riferibile ad un periodo inferiore) per le cessioni fuori gruppo: se la partecipazione riguarda una società localizzata in un Paese non considerato a fiscalità privilegiata nei cinque periodi d'imposta precedenti, la plusvalenza è tassata con gli ordinari criteri previsti per la tassazione in ambito nazionale delle predette plusvalenze; se, invece, il Paese in cui è localizzata la società partecipata è considerato a fiscalità privilegiata in uno o più dei cinque periodi d'imposta precedenti alla cessione, la plusvalenza non è esente, a meno che non si dimostri, con riguardo ai soli periodi d'imposta in cui il paese è considerato a fiscalità privilegiata, l'esimente della tassazione congrua..

Per la valutazione degli aspetti di natura finanziaria si è considerato che la normativa esaminata, nell'adeguare il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze, interviene sulla disciplina vigente modificandola solo in maniera marginale, su aspetti formali e per lo più per finalità di coordinamento normativo e di semplificazione. Tra le poche modifiche sostanziali che potrebbero determinare risvolti dal punto di vista degli effetti finanziari, di certo quella che prevede l'introduzione di un monitoraggio di 5 anni per l'applicazione del regime della pex per le plusvalenze presenta gli aspetti più controversi. Infatti, tale previsione, che ad una prima analisi sembrerebbe determinare teoricamente effetti negativi in termini di gettito, in realtà favorisce il "rilascio" di plusvalenze che oggi non vengono fatte emergere per evitare un'imposizione considerata eccessiva. Pertanto la misura è foriera di determinare effetti positivi in termini di gettito in quanto favorisce l'emersione di base imponibile oggi non aggredibile.

In conclusione, per le motivazioni su esposte e considerata la peculiarità e gli ammontari delle fattispecie interessate dalle disposizioni, nonché considerate le finalità di coordinamento normativo, di coerenza del sistema impositivo e di semplificazione e di riduzione degli oneri



amministrativi in capo ai contribuenti al fine di favorire gli investimenti, si stima che sotto l'aspetto strettamente finanziario, dalle disposizioni esaminate, non derivino effetti in termini di gettito.

Articoli 6 - 11

Disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi

Relazione tecnica

L'intervento normativo in esame è finalizzato ad implementare nella normativa fiscale italiana le previsioni della Direttiva (UE) 2016/1164 così come modificata dalla Direttiva (UE) 2017/952 del 29 maggio 2017 relative al contrasto ai disallineamenti ibridi consistenti in operazioni di arbitraggio fiscale capaci di generare situazioni di doppia non imposizione, di doppia deduzione o di deduzione senza inclusione mediante l'utilizzo di strumenti finanziari ibridi, vale a dire di strumenti finanziari che presentano caratteristiche sia di debito che di apporto di capitale, o di entità ibride, vale a dire di entità che sono considerate fiscalmente "trasparenti" in un ordinamento e fiscalmente "opache" in un altro ordinamento.

Gli ordinamenti dei diversi Paesi attribuiscono a taluni strumenti finanziari, per loro natura ibridi, differenti qualificazioni giuridico/fiscali, che, pertanto, possono generare oneri fiscalmente deducibili nello Stato membro pagatore e contestualmente generare esenzione o limitata tassazione nell'altro Stato membro beneficiario, in quanto qualificate come dividendi. Per evitare tale circostanza, che può determinare arbitraggi fiscali tra più Stati, già la disciplina italiana considera come utili solo le remunerazioni degli ibridi che per il Paese di residenza del soggetto erogante sono totalmente indeducibili.

In particolare, lo schema di recepimento dopo una prima parte di disposizioni aventi carattere definitorio e dopo aver individuato la giurisdizione di applicazione delle disposizioni entra nel merito della questione affrontando il caso di disallineamento da ibridi e da ibridi inversi e i casi di doppia deduzione derivanti dai casi di doppia residenza fiscale del soggetto passivo.

Per quanto concerne l'articolo 8, nel dettaglio il comma 1 stabilisce il disconoscimento della deduzione in capo ad uno dei due soggetti interessati qualora emerga effettivamente un effetto di "doppia deduzione". Il comma 2, invece, regola il caso di "deduzione non inclusione" prevedendo il disconoscimento della deduzione in capo al soggetto pagatore ovvero laddove il soggetto passivo sia il beneficiario, l'inclusione del corrispondente componente positivo di reddito nella base imponibile del soggetto passivo. I restanti commi disciplinano alcune deroghe alla disciplina del disallineamento da ibridi nei casi di obblighi assunti dagli Stati nell'ambito di convenzioni per evitare doppie imposizioni.

L'articolo 9 prevede misure di contrasto ai disallineamenti da ibridi inversi che si presentano quando si realizza una deduzione non inclusione derivante dall'attribuzione di componenti positivi di reddito ad entità considerate trasparenti in uno Stato e opache in un altro.

L'articolo 10 stabilisce che laddove una società è considerata residente ai fini fiscali anche in un altro Stato membro dell'Unione europea in base alla legge interna di tale Stato ed ai fini



della convenzione per evitare le doppie imposizioni in essere tra la Repubblica italiana e tale Stato, la deduzione del componente negativo deve essere disconosciuta ai fini delle imposte sul reddito delle società. La misura di contrasto opera a condizione che il componente negativo in questione non abbia compensato un componente positivo di reddito considerato a doppia inclusione. Laddove il disallineamento da residenza fiscale coinvolga uno Stato non appartenente all'Unione europea, la deduzione del componente negativo deve essere disconosciuta ai fini delle imposte sul reddito delle società. Anche in questo caso, la misura di contrasto opera a condizione che il componente negativo in questione non abbia compensato un componente positivo di reddito considerato a doppia inclusione.

Dal punto di vista strettamente finanziario si stima che le disposizioni non determinano effetti negativi di gettito, anzi, considerata la natura antielusiva della disposizione si ritiene che dalla stessa potrebbero derivare potenziali effetti finanziari positivi prudenzialmente non stimati. Inoltre, pur non disponendo di puntuali informazioni in merito alle fattispecie interessate dalla disciplina illustrata, è ragionevole ritenere che, essendo lo schema impositivo strutturato in maniera simmetrica tra i vari Stati membri, eventuali effetti finanziari negativi che pure potrebbero realizzarsi sarebbero compensati da corrispondenti effetti di segno opposto che ne determinerebbero la neutralizzazione.

Articolo 12

Definizioni di intermediari finanziari

Relazione tecnica

Il recepimento della Direttiva ATAD nel nostro ordinamento ridefinisce l'ambito soggettivo degli intermediari finanziari e di quelli non finanziari.

In sostanza, con il recepimento della Direttiva ATAD l'ordinamento tributario acquisisce ed applica gli effetti del processo di riforma della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, concluso con l'emanazione del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, recante l'attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni delle banche e degli altri istituti finanziari.

Le norme del TUIR su cui impatta la definizione del nuovo ambito soggettivo sono:

- l'art. 96, disposizioni relative agli interessi passivi;
- l'art. 106, svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti
- l'art. 113, partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari
- l'art. 162-bis (di nuova introduzione), prevede che la nuova definizione univoca di intermediario finanziario sia applicata sia ai fini della determinazione dell'IRES e dell'addizionale IRES sia ai fini della determinazione dell'IRAP

La nuova definizione dell'ambito soggettivo degli intermediari finanziari porta all'esclusione di alcune tipologie di soggetti, tra cui: a) le società finanziarie la cui attività consista, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa



da quella creditizia o finanziaria; *b*) le cd. *merchant banks*; *c*) le cd. società veicolo (società di cartolarizzazione) e *d*) gli intermediari captive (che non operano nei confronti del pubblico)

L'esclusione dal punto di vista del trattamento tributario comporta le seguenti modificazioni:

- l'applicazione dell'articolo 96 del TUIR in materia di deducibilità limitata degli interessi passivi in luogo della deducibilità integrale;
- l'applicazione della deducibilità limitata delle svalutazione dei crediti in luogo deducibilità integrale;
- l'esclusione dall'ambito soggettivo di applicazione dell'addizionale IRES del 3,5%;
- la determinazione della base imponibile IRAP (valore della produzione) con riferimento ai componenti positivi e negativi relativi alle attività commerciali;

Pur non disponendo di elementi puntuali in merito alle singole fattispecie interessate dalle disposizioni, in ogni caso di numerosità trascurabile, **si stima che le modifiche nel complesso determinano effetti finanziari di impatto nullo ovvero trascurabile e comunque di certo non negativo.**

Articoli 13 e 14

Disposizioni transitorie e Abrogazioni

Relazione tecnica

Le disposizioni disciplinano il regime transitorio di applicazione dei nuovi istituti introdotti con lo schema di decreto in esame ed inoltre abrogano le disposizioni vigenti non più necessarie e divenute superflue.

Al riguardo considerata la natura procedurale e di coordinamento normativo delle disposizioni in esame, alle stesse non si ascrivono ulteriori effetti rispetto a quelli già valutati negli altri articoli del presente decreto.

Articolo 15

Disposizioni finanziarie

Relazione tecnica

La disposizione di copertura finanziaria prevede che il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 53,1 milioni di euro per l'anno 2021 e di 26,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.



Agli oneri derivanti dall'articolo 1, valutati in 17,1 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 1 dell'articolo 15, pari a 53,1 milioni di euro per l'anno 2021 e di 26,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

- a) quanto a 17,1 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- b) quanto a 53,1 milioni di euro per l'anno 2021 e di 26,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 1.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



11.0 AGO. 2018



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Amministrazione proponente: Ministero dell'economia e delle finanze

Titolo: Schema di Decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2016/1164/UE del 12 Luglio 2016 del Consiglio recante "Norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno e della Direttiva 2017/952/UE del 29 maggio 2017 del Consiglio recante modifica della direttiva 2016/1164/UE relativamente ai disallineamenti da ibridi".

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Lo schema di decreto legislativo rientra nell'ambito dei provvedimenti normativi necessari al recepimento della Direttiva 2016/1164/UE del 12 Luglio 2016 del Consiglio recante norme contro le pratiche di elusione fiscale e della Direttiva 2017/952/UE del 29 maggio 2017 del Consiglio recante modifica della direttiva 2016/1164/UE relativamente ai disallineamenti da ibridi.

Il presente schema di decreto legislativo mira a dare attuazione alla direttiva ATAD 1 che è nata dall'esigenza di stabilire norme per rafforzare il livello medio di protezione contro la pianificazione fiscale aggressiva nel mercato interno dell'Unione europea e si pone in continuità con le attuali priorità politiche di fiscalità internazionale che evidenziano la necessità di assicurare che l'imposta sia versata nel luogo in cui gli utili e il valore sono generati.

Ritenendo essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno che gli Stati membri prendano provvedimenti per scoraggiare le pratiche di elusione fiscale e garantire un'equa ed efficace imposizione nell'Unione in modo sufficientemente coerente e coordinato, la direttiva ATAD 1 adotta un approccio strategico comune al fine di impedire una frammentazione del mercato e porre fine ai disallineamenti e alle distorsioni attualmente esistenti.

La Direttiva si pone l'obiettivo di creare un livello minimo di protezione per il mercato interno in settori specifici e si limita a dettare disposizioni di carattere generale, lasciando il compito dell'attuazione agli Stati membri che si trovano in una posizione migliore per definire gli elementi specifici di tali norme secondo le modalità più adatte ai rispettivi regimi di imposizione delle società.

Gli interventi normativi contenuti nello schema di decreto legislativo in esame sono redatti in coerenza e nel rispetto del diritto dell'Unione europea e tengono altresì conto dei più recenti lavori

espressi in sede OCSE nel quadro dell'iniziativa contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS).

In particolare, lo schema di decreto interviene sui seguenti punti:

- l'articolo 1 recepisce nel nostro ordinamento l'articolo 4 della Direttiva con il quale vengono disposte limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi. Viene modificata la disciplina vigente con riferimento a:
 - ✓ ROL contabile che viene sostituito con ROL fiscale;
 - ✓ inclusione degli interessi passivi capitalizzati tra quelli soggetti al limite di deducibilità dell'articolo 96 del TUIR;
 - ✓ previsione del riporto in avanti anche della eventuale eccedenza di interessi attivi rispetto a quelli passivi;
 - ✓ esclusione dei progetti infrastrutturali pubblici individuati con rinvio alle disposizioni del codice degli appalti.
- gli articoli 2 e 3 recepiscono l'articolo 5 della Direttiva concernente "Imposizione in uscita". A tal fine, è stato sostituito l'articolo 166 del TUIR, e, per coerenza di sistema, anche l'articolo 166-bis del medesimo TUIR recante disposizioni relative al riconoscimento fiscale dei valori in ingresso.

La nuova disciplina si discosta dalla precedente, oltre che per un più esteso ambito oggettivo di applicazione, anche per altri aspetti diversamente disciplinati dalla Direttiva, quali:

- ✓ l'introduzione del concetto di valore di mercato, in sostituzione del valore normale, ai fini della determinazione della plusvalenza in uscita;
 - ✓ la riduzione da 6 a 5 del numero delle rate in caso di rateizzazione delle relative imposte;
 - ✓ l'eliminazione della possibilità di fruire della sospensione del versamento delle imposte.
- l'articolo 4 del decreto legislativo recepisce gli articoli 7 e 8 della Direttiva con i quali vengono disposte norme sulla disciplina delle società controllate residenti (CFC) in Paesi a regime fiscale privilegiato. Viene sostituito l'articolo 167 del TUIR, che già disciplinava la suddetta materia, con un nuovo testo uniformato alle indicazioni contenute nella suddetta Direttiva. La disciplina CFC prevede l'imputazione per trasparenza al soggetto residente nel territorio dello Stato italiano dei redditi conseguiti dal soggetto controllato non residente,

anche in assenza di effettiva distribuzione di utili, qualora lo stesso sia assoggettato a tassazione privilegiata. Ai fini dell'applicazione della disciplina è necessario che:

- ✓ la tassazione effettiva nel Paese di localizzazione del soggetto controllato non residente sia inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stato assoggettato in Italia;
- ✓ il soggetto controllato realizzi proventi per oltre un terzo derivanti da *passive income*.

Viene, inoltre, introdotto un nuovo criterio per individuare i soggetti cui si applica la disciplina CFC, estendendo l'ambito soggettivo non solo all'ipotesi di controllo, diretto o indiretto, ex art. 2359 c.c., ma anche, coerentemente con la Direttiva, ai casi di partecipazione superiore al 50% agli utili della società controllata.

- in considerazione dello stretto collegamento della disciplina sulle CFC con quella relativa ai dividendi e alle plusvalenze, nell'articolo 5 del decreto si è intervenuti anche a modificare il regime fiscale delle distribuzioni degli utili e del realizzo di plusvalenze/minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni in società non residenti;
- gli articoli da 6 a 11 del presente decreto, implementano nel sistema tributario italiano le norme relative al contrasto dei disallineamenti da ibridi previste dalla Direttiva 2016/1164, come modificata dalla Direttiva 2017/952;
- infine, con l'articolo 12 del decreto, è stata introdotta nel TUIR la nozione di intermediari finanziari, di società di partecipazione finanziaria e di società di partecipazione non finanziaria, al fine di definire l'ambito soggettivo della disciplina degli interessi passivi dettata dalla Direttiva e, nel contempo, adeguare le attuali norme fiscali in materia di perdite e svalutazione crediti, addizionale all'IRES e all'IRAP all'evoluzione normativa che si è avuta con il D.Lgs. n. 136 del 2015 che ha soppresso il D.Lgs. n. 87 del 1992 a cui continuano a fare riferimento le norme fiscali.

Si fa, inoltre, presente che si è ritenuto di non disporre in merito alla norma generale antiabuso, in quanto l'attuale formulazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) recante la disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale appare conforme al testo dell'articolo 6 della direttiva ATAD I.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale è rappresentato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 recante " Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui

redditi”; dal Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”; dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 recante “ Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi a norma dell’art. 3, comma 133, lett. q) della Legge 23 dicembre 1996, n. 662”, dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il presente decreto modifica alcuni articoli del testo unico delle imposte dei redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e di altre disposizioni vigenti.

In particolare:

- l’articolo 1 modifica l’articolo 96 del TUIR in materia di deducibilità di interessi passivi;
- gli articoli 2 e 3 intervengono rispettivamente sugli articoli 166 e 166-*bis* del TUIR in materia di *exit tax* e imposizione in ingresso;
- l’articolo 4 modifica l’articolo 167 del TUIR in materia di *Controlled Foreign Companies*;
- l’articolo 5:
 - ✓ introduce l’articolo 47-*bis*, recante disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
 - ✓ modifica gli articoli 47, 68, 86, 87, 89 e 168-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l’articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, l’articolo 1, comma 1007, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’articolo 1, comma 143, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- l’articolo 12:
 - ✓ introduce l’articolo 162-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
 - ✓ modifica gli articoli 96, 113, 162 165 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,

l'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'articolo 10, comma 10, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;

- l'articolo 14 abroga il comma 6 dell'articolo 179 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

Le misure contenute nello schema di decreto legislativo sono conformi a tali principi, sia sotto il profilo dell'esercizio della funzione legislativa delegata (art. 76 Costituzione) sia sotto il profilo della capacità contributiva (art. 53 Costituzione).

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, in quanto, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, la materia tributaria appartiene alla legislazione esclusiva dello Stato; l'intervento è, quindi, pienamente compatibile con il riparto di competenze fissato nella Carta costituzionale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Lo schema di decreto legislativo non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali, pertanto, il testo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Lo schema di decreto legislativo ha ad oggetto materie non suscettibili di delegificazione, essendo la materia tributaria oggetto di riserva di legge, ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sono attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Lo schema di decreto legislativo rientra nell'ambito delle disposizioni di attuazione della direttiva 2016/1164, come modificata dalla direttiva 2017/952/UE. Le presenti disposizioni legislative sono emanate nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di procedure di infrazione sulle materie oggetto del decreto legislativo.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La normativa recata dallo schema di decreto legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali. L'emanazione del decreto legislativo è effettuata proprio per adempiere agli obblighi che derivano dall'appartenenza all'Unione europea.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che vi siano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle medesime o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Trattandosi di recepimento di una direttiva UE, gli Stati membri sono tenuti a darne attuazione, con differenze che possono riguardare solo alcune modalità di adeguamento agli obblighi previsti.

Con il presente decreto legislativo si dispongono le norme di attuazione volte a recepire tale direttiva, rilevando che l'adozione delle stesse è effettuata nella considerazione che l'ordinamento tributario italiano già dispone di norme nei settori specifici indicati dalla direttiva ad esclusione di quelle volte a contrastare i disallineamenti da ibridi.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'articolo 12 dello schema di decreto introduce una nuova definizione di intermediari finanziari, *holding* finanziarie e non finanziarie alle quali si applicano specifiche disposizioni per alcuni settori della Direttiva ATAD. Per coerenza di sistema la nuova definizione, finalizzata a recepire gli effetti del processo di riforma della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, già avviato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e concluso con l'emanazione del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, recante l'attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni delle banche e degli altri istituti finanziari, si applica a tutte le disposizioni dell'ordinamento tributario che fanno riferimento a tali soggetti.

Gli articoli da 6 a 11 dello schema di decreto implementano nel sistema tributario italiano le previsioni della Direttiva (UE) 2016/1164, come modificata dalla Direttiva (UE) 2017/952 del 29 maggio 2017, in materia di disallineamenti da ibridi. La nuova disciplina deriva dalla volontà della comunità internazionale di contrastare i fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva, che genera l'erosione della base imponibile, intervenendo con progetti inclusivi tesi a fornire risposte coordinate ed efficaci. Le misure *anti-hybrid* del Decreto mirano a contrastare gli effetti di doppia deduzione ovvero di deduzione senza inclusione, derivanti da conflitti nella qualificazione di strumenti finanziari, pagamenti, entità, stabili organizzazioni o dall'allocazione dei pagamenti.

A tal fine l'articolo 6 ha introdotto nuove definizioni:

- a) «disallineamento», un effetto di doppia deduzione o di deduzione senza inclusione;
- b) «doppia deduzione», una deduzione dello stesso componente negativo di reddito nella giurisdizione in cui è sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto, ossia la giurisdizione del pagatore e in un'altra giurisdizione, ossia la giurisdizione dell'investitore. Nel caso di un componente negativo di reddito sostenuto da un'entità ibrida o da una stabile organizzazione, la giurisdizione del pagatore è la giurisdizione in cui l'entità ibrida o la stabile organizzazione è stabilita o localizzata;
- c) «deduzione senza inclusione», la deduzione di un componente negativo di reddito in qualsiasi giurisdizione in cui lo stesso sia sostenuto ovvero si ritiene sia sostenuto, ossia la giurisdizione del pagatore, senza la corrispondente inclusione, a fini fiscali, del correlato componente positivo di reddito nella diversa giurisdizione del beneficiario. La giurisdizione del beneficiario è qualsiasi giurisdizione in cui il componente positivo di reddito è conseguito ovvero si ritiene conseguito a norma delle leggi di qualsiasi altra giurisdizione;
- d) «reddito a doppia inclusione», qualsiasi elemento di reddito incluso a norma delle leggi di entrambe le giurisdizioni in cui si è verificato il disallineamento;
- e) «entità ibrida», qualsiasi entità o accordo che in base alla legislazione di uno Stato è considerato un soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi e i cui componenti positivi e negativi di reddito sono considerati componenti positivi e negativi di reddito di un altro o di altri soggetti passivi a norma delle leggi di un'altra giurisdizione;
- l) «operatore finanziario», un soggetto che esercita regolarmente l'attività di acquisto o di vendita di strumenti finanziari per proprio conto a scopo di lucro;
- m) «trasferimento ibrido», qualsiasi accordo di trasferimento di uno strumento finanziario in cui il rendimento sottostante è considerato, ai fini fiscali, come conseguito simultaneamente da più di una delle parti dell'accordo ovvero il cui rendimento sottostante è rilevante per la determinazione della sua remunerazione;
- n) «trasferimento ibrido sul mercato», qualsiasi trasferimento ibrido posto in essere da un operatore finanziario nell'ambito della propria attività ordinaria e non nel quadro di un accordo strutturato;
- o) «stabile organizzazione disconosciuta», l'esercizio di attività che, in base alla giurisdizione di residenza del contribuente, costituisce stabile organizzazione e che, a norma delle leggi dell'altra giurisdizione, non costituisce una stabile organizzazione;

p) «accordo strutturato», un accordo che determina un disallineamento da ibridi in cui l'impatto economico del disallineamento è stato valutato nella negoziazione dei termini dell'accordo ovvero un accordo finalizzato a produrre un disallineamento da ibridi, salvo che il contribuente o un'impresa associata possa ragionevolmente non essere consapevole di tale disallineamento e non abbia condiviso il valore del beneficio fiscale risultante dal disallineamento da ibridi.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi, contenuti nel testo dello schema di decreto legislativo, appaiono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il testo contiene novelle legislative atte ad introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Gli effetti abrogativi sono previsti espressamente dall'articolo 14 del testo in esame.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

L'unica delega per l'attuazione della direttiva 2016/1164/ UE è quella contenuta nella legge 25 ottobre 2017, n. 163, legge di delegazione europea 2016-2017.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Negli articoli 2 e 3 dello schema di decreto, in tema di imposizione in uscita, è prevista la possibilità per l'Agenzia delle entrate di emanare provvedimenti attuativi delle citate disposizioni; tuttavia è precisato che rimangono fermi i provvedimenti già emanati in attuazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato in attuazione dell'articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate.

L'articolo 4, in tema di Disposizioni in materia di società controllate estere, prevede la possibilità che disposizioni attuative possano essere emanate con decreto ministeriale; tuttavia il comma 7 dell'articolo 13 stabilisce che ai fini del Capo III, in materia di società controllate non residenti, restano applicabili, ove compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, n. 429 adottato in attuazione del comma 8 dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1 dell'articolo 4 del presente decreto.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati informativi già in possesso dell'Amministrazione e non è stato necessario commissionare l'acquisizione di ulteriori dati statistici o informativi.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/1164 DEL CONSIGLIO DEL 12 LUGLIO 2016 RECANTE NORME CONTRO LE PRATICHE DI ELUSIONE FISCALE CHE INCIDONO DIRETTAMENTE SUL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO INTERNO E COME MODIFICATO DALLA DIRETTIVA (UE) 2017/952 DEL CONSIGLIO DEL 29 MAGGIO 2017 RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/1164 RELATIVAMENTE AI DISALLINEAMENTI DA IBRIDI CON I PAESI TERZI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, legge di delegazione europea 2016 - 2017, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, e l'allegato A;

Vista la direttiva 2016/1164/UE del Consiglio del 12 Luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno;

Vista la direttiva 2017/952/UE del Consiglio del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2018;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione ...

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della Giustizia;



EMANA

il seguente decreto legislativo

CAPO I

Disposizioni in materia di deducibilità degli interessi passivi

Art. 1

(Modifiche all'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi)

1. L'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: "Articolo 96 (Interessi passivi). - 1. *Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza dell'ammontare complessivo:*

a) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta;
b) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 6.

2. *L'eccedenza degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati rispetto all'ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è deducibile nel limite dell'ammontare risultante dalla somma tra il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d'imposta e il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 7. A tal fine si utilizza prioritariamente il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d'imposta e, successivamente, il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d'imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo d'imposta meno recente.*

3. *La disciplina del presente articolo si applica agli interessi passivi e agli interessi attivi, nonché agli oneri finanziari e ai proventi finanziari ad essi assimilati, che sono qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa, e per i quali tale qualificazione è confermata dalle disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'articolo 4, commi 7-quater e 7-quinquies, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e dell'articolo 13-bis, comma 11, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e che derivano da un'operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa.*



Ai fini del presente articolo gli interessi attivi, come individuati ai sensi del primo periodo, assumono rilevanza nella misura in cui sono imponibili; assumono rilevanza come interessi attivi o interessi passivi anche i proventi e gli oneri che, pur derivando da strumenti finanziari che, in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati, sono qualificati come strumenti rappresentativi di capitale, sono integralmente imponibili o deducibili in capo, rispettivamente, al percettore o all'erogante. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, ai fini del presente articolo, si considerano interessi attivi rilevanti anche gli interessi legali di mora calcolati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

4. Per risultato operativo lordo della gestione caratteristica si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all'articolo 2425 del codice civile, lettere A) e B), con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.

5. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, che per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2 risultano indeducibili in un determinato periodo d'imposta, sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, per un ammontare pari all'eventuale differenza positiva tra:

- a) la somma degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta e del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica;*
- b) gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta.*

6. Qualora in un periodo d'imposta l'importo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza sia superiore alla somma tra gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 5, l'eccedenza può essere riportata nei periodi d'imposta successivi.

7. Qualora in un periodo d'imposta il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica sia superiore alla somma tra l'eccedenza di cui al comma 2 e l'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 5, la quota eccedente può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi cinque periodi d'imposta.

8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano in relazione agli interessi passivi e agli oneri finanziari assimilati che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

- a) sono relativi a prestiti, utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine, che non sono garantiti né da beni appartenenti al gestore del progetto infrastrutturale pubblico diversi da quelli afferenti al progetto infrastrutturale stesso né da soggetti diversi dal gestore del progetto infrastrutturale pubblico;*
- b) il soggetto gestore del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine è residente, ai fini fiscali, in uno Stato dell'Unione Europea;*



c) i beni utilizzati per la realizzazione del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e quelli la cui realizzazione, miglioramento, mantenimento costituiscono oggetto del progetto e si trovano in uno Stato dell'Unione europea.

9. Se il progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine è caratterizzato da un regime di segregazione patrimoniale rispetto alle altre attività e passività del gestore o il prestito utilizzato per finanziare tale progetto è rimborsato esclusivamente con i flussi finanziari attivi generati dal progetto stesso, gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui al comma 8, sono quelli che maturano sui prestiti oggetto di segregazione patrimoniale o su quelli destinati esclusivamente al finanziamento del progetto e rimborsati solo con i flussi generati da esso. Negli altri casi, gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui al comma 8 sono determinati moltiplicando l'ammontare complessivo degli interessi passivi e oneri finanziari assimilati per il rapporto tra l'ammontare di ricavi o l'ammontare di incremento delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione derivante dalla realizzazione del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e l'ammontare complessivo di ricavi o di incremento delle rimanenze.

10. Qualora si applichi il comma 8, il risultato operativo lordo della gestione caratteristica è determinato senza tenere conto del valore e dei costi della produzione afferenti al progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine.

11. Ai fini dei commi da 8 a 10, per progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine si intende il progetto rientrante tra quelli cui si applicano le disposizioni della Parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

12. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano agli intermediari finanziari, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi assicurativi.

13. Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi, nonché dalle società di gestione dei fondi comuni d'investimento e dalle società di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti è integralmente deducibile sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti di cui al primo periodo partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al secondo periodo nella dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti.

14. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta:

a) una quota eccedente di cui al comma 7, anche riportata da periodi d'imposta precedenti, purché non anteriori all'ingresso nel consolidato nazionale;



b) una eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati di cui al comma 1, lettere a) e b), purché nel secondo caso si tratti di eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportata da periodi d'imposta non anteriori all'ingresso nel consolidato nazionale.

15. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dall'articolo 90, comma 2, e dall'articolo 110, comma 7, del presente testo unico e dall'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative."

CAPO II

Disposizioni in materia di imposizione in uscita

Art. 2

(Modifiche all'articolo 166 del Testo unico delle imposte sui redditi)

1. L'articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: "Articolo 166 (Imposizione in uscita).

- 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti che esercitano imprese commerciali qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e trasferiscono all'estero la propria residenza fiscale;
- b) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e trasferiscono attivi ad una loro stabile organizzazione situata all'estero con riferimento alla quale si applica l'esenzione degli utili e delle perdite di cui all'articolo 168-ter;
- c) sono fiscalmente residenti all'estero, possiedono una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato e trasferiscono l'intera stabile organizzazione alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all'estero;
- d) sono fiscalmente residenti all'estero, possiedono una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato e trasferiscono attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all'estero;
- e) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e sono stati oggetto di incorporazione da parte di una società fiscalmente non residente oppure hanno effettuato una scissione a favore di una o più beneficiarie non residenti oppure hanno effettuato il conferimento di una stabile organizzazione o di un ramo di essa situati all'estero a favore di un soggetto fiscalmente residente all'estero.



2. Ai fini delle lettere b) e d) del comma 1, il trasferimento di attivi a una stabile organizzazione o da una stabile organizzazione si intende effettuato quando, in applicazione dei criteri definiti dall'OCSE, considerando la stabile organizzazione un'entità separata e indipendente, che svolge le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari, e tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati, tali attività si considerano rispettivamente entrate nel patrimonio o uscite dal patrimonio di tale stabile organizzazione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1 sono imponibili i seguenti redditi:

- a) nel caso di cui alla lettera a) del comma 1 la plusvalenza, unitariamente determinata, pari alla differenza tra il valore di mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle attività e passività del soggetto che trasferisce la residenza fiscale che non sono confluite nel patrimonio di una stabile organizzazione di tale soggetto situata nel territorio dello Stato;
- b) nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 la differenza tra il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto degli attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata all'estero;
- c) nel caso di cui alla lettera c) del comma 1 la plusvalenza, unitariamente determinata, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle attività e passività facenti parte del patrimonio della stabile organizzazione trasferita alla sede centrale o alla stabile organizzazione situata all'estero;
- d) nel caso di cui alla lettera d) del comma 1 la differenza tra il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto degli attivi trasferiti alla sede centrale o alla stabile organizzazione situata all'estero;
- e) nel caso di cui alla lettera e) del comma 1 la plusvalenza, unitariamente determinata, pari alla differenza tra il valore di mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle attività e passività che prima del perfezionamento dell'operazione facevano parte del patrimonio di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato e che, successivamente a tale perfezionamento, non confluiscono nel patrimonio di una stabile organizzazione di un soggetto non residente situata nel territorio dello Stato.

4. Il valore di mercato di cui al comma 3 è determinato con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di azienda, del valore dell'avviamento, calcolato tenendo conto delle funzioni e dei rischi



trasferiti. Ai fini della determinazione del valore di mercato si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 7 dell'articolo 110.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) ed e), sono altresì assoggettate alle imposte sui redditi le riserve in sospensione d'imposta, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, che risultano iscritte in bilancio al termine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza o prima del perfezionamento dell'operazione se, e nella misura in cui, non sono ricostituite nel patrimonio contabile di una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Nel caso di cui alla lettera c) sono altresì assoggettate alle imposte sui redditi le riserve in sospensione d'imposta, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, che risultano iscritte nel rendiconto economico e patrimoniale di cui al dell'articolo 152, comma 1, nel momento in cui si considera effettuato il trasferimento dell'intera stabile organizzazione.

6. Nel caso di cui al comma 1, alla lettera a), qualora, successivamente al trasferimento di residenza, non rimanga nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, le perdite realizzate fino al termine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza sono in primo luogo compensate, senza applicazione del limite di cui al dell'articolo 84, comma 1, con il reddito di tale periodo d'imposta e, per la parte eventualmente eccedente, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui al comma 3, lettera a), senza applicazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 84. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), qualora, successivamente al trasferimento di residenza, rimanga nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, le perdite realizzate fino al termine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza sono in primo luogo compensate, con applicazione del limite di cui al all'articolo 84, comma 1, con il reddito di tale periodo d'imposta e, per la parte eventualmente eccedente, al netto della quota, determinata ai sensi dell'articolo 181 senza applicazione delle condizioni e del limite di cui all'articolo 172, riferibile alla stabile organizzazione, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui al comma 3, lettera a), senza applicazione del limite di cui all'articolo 84, comma 1. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), le perdite realizzate fino al termine dell'ultimo periodo d'imposta di esistenza in Italia della stabile organizzazione sono in primo luogo compensate, senza applicazione del limite di cui all'articolo 84, comma 1, con il reddito di tale periodo d'imposta e, per la parte eventualmente eccedente, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui al comma 3, lettera c), senza applicazione del limite di cui all'articolo 84, comma 1. Qualora sia trasferito un ramo della stabile organizzazione le perdite realizzate fino al termine del periodo d'imposta precedente quello in cui si verifica il trasferimento sono in primo luogo compensate, con applicazione del limite di cui all'articolo 84, comma 1, con il reddito realizzato dalla stabile organizzazione nel periodo



d'imposta in cui si verifica il trasferimento e, per la parte eventualmente eccedente, al netto della quota, determinata ai sensi dell'articolo 181 senza applicazione delle condizioni e del limite di cui all'articolo 172, riferibile alla stabile organizzazione, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui alla lettera a) del comma 3, senza applicazione del limite di cui all'articolo 84, comma 1. Nel caso di cui al comma 1, lettera e), qualora sia realizzata una delle operazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e b-bis), dell'articolo 178 e, successivamente al perfezionamento dell'operazione, non rimanga nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, le perdite realizzate fino al termine dell'ultimo periodo d'imposta prima del perfezionamento dell'operazione sono in primo luogo compensate, senza applicazione del limite di cui all'articolo 84, comma 1, con il reddito di tale periodo d'imposta e, per la parte eventualmente eccedente, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui, al comma 3, lettera e), senza applicazione del limite di cui all'articolo 84, comma 1. Nel caso di cui al comma 3, lettera e), qualora sia realizzata una delle operazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e b-bis) dell'articolo 178 e, successivamente al perfezionamento dell'operazione, rimanga nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, le perdite realizzate fino al termine dell'ultimo periodo d'imposta prima del perfezionamento dell'operazione sono in primo luogo compensate, con applicazione del limite di cui all'articolo 84, comma 1, con il reddito di tale periodo d'imposta e, per la parte eventualmente eccedente, al netto della quota, determinata ai sensi dell'articolo 181, riferibile alla stabile organizzazione, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui al comma 3, lettera e), senza applicazione del limite di cui all'articolo 84, comma 1.

7. I redditi di cui al comma 3 sono determinati in via definitiva:

- a) nel caso di cui alla lettera a), alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza fiscale in Italia;*
- b) nel caso di cui alla lettera b), nel momento in cui si considera effettuato il trasferimento alla stabile organizzazione situata all'estero;*
- c) nel caso di cui alla lettera c), nel momento in cui si considera effettuato il trasferimento dell'intera stabile organizzazione;*
- d) nel caso di cui alla lettera d), nel momento in cui si considera effettuato il trasferimento alla sede centrale o alla stabile organizzazione situata all'estero;*
- e) nel caso di cui alla lettera e), nel momento in cui ha effetto l'operazione.*

8. Ai fini del comma 7, non si tiene conto delle minusvalenze o delle plusvalenze realizzate successivamente al momento in cui sono determinati in via definitiva i redditi ivi indicati.



9. L'imposta determinata sui redditi di cui al comma 3, diminuiti delle perdite di cui al comma 6, previa opzione e subordinatamente alla prestazione di eventuali garanzie, può essere versata in cinque rate annuali di pari importo se:

- a) nel caso di cui comma 1, lettera a), la residenza fiscale è trasferita in uno Stato appartenente all'Unione europea oppure in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo incluso nella lista, prevista dall'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni e con il quale l'Italia ha stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE;
- b) nel caso di cui al comma 1, lettera b), gli attivi sono trasferiti a una stabile organizzazione situata in uno Stato di cui alla lettera a) del presente comma;
- c) nel caso di cui al comma 1, lettera c), la stabile organizzazione è trasferita in uno Stato di cui alla lettera a) del presente comma;
- d) nel caso di cui al comma 1, lettera d), gli attivi sono trasferiti alla sede centrale o a una stabile organizzazione situate in uno Stato di cui alla lettera a) del presente comma;
- e) nel caso di cui al comma 1, lettera e), se la società incorporante, la società beneficiaria o la società conferitaria della stabile organizzazione sia fiscalmente residente in uno Stato di cui alla lettera a) del presente comma.

10. L'opzione di cui al comma 9 riguarda necessariamente l'intera imposta sui redditi di cui al comma 3, unitariamente determinata.

11. Nel caso si opti per la rateizzazione ai sensi del comma 9, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

12. Costituiscono ipotesi di decadenza dalla rateizzazione di cui al comma 9, e pertanto, comportano il versamento dell'imposta residua entro il termine previsto per il successivo versamento:

- a) nel caso di cui al comma 9, lettera a), il successivo trasferimento della residenza fiscale in uno Stato diverso da quelli previsti da tale lettera;
- b) nel caso di cui alla lettera b) del comma 9, il successivo trasferimento degli attivi a una stabile organizzazione situata in uno Stato diverso da quelli previsti dalla lettera a) del citato comma 9;
- c) nel caso di cui alla lettera c) del citato comma 9, il successivo trasferimento della stabile organizzazione in uno Stato diverso da quelli previsti dalla lettera a) del citato comma 9;



- d) nel caso di cui alla lettera d) del citato comma 9, il successivo trasferimento della sede centrale in uno Stato diverso da quelli previsti dalla lettera a) del citato comma il successivo trasferimento degli attivi a una stabile organizzazione situata in uno Stato diverso da quelli previsti dalla medesima lettera a);
- e) nel caso di cui alla comma 9, lettera e), il successivo trasferimento della residenza fiscale della società incorporante, della società beneficiaria o della società conferitaria della stabile organizzazione in uno Stato diverso da quelli previsti dalla lettera a) di tale comma;
- f) la fusione, la scissione o il conferimento di azienda che comportano il trasferimento ad un soggetto residente in uno Stato diverso da quelli previsti dalla comma 9, lettera a), delle attività e passività il cui valore di mercato ha concorso a formare la plusvalenza di cui al comma 3;
- g) la cessione a terzi degli attivi il cui valore di mercato ha concorso a formare la plusvalenza di cui al comma 3, incluse le operazioni assimilate alla cessione ai sensi dell'articolo 9, il realizzo di tali attivi ai sensi dell'articolo 86, comma 1, lettera b), o il loro assoggettamento a una delle operazioni di cui al comma 1, lettera c);
- h) la dichiarazione di fallimento o l'estinzione del soggetto che ha optato per la rateizzazione;
- l) il mancato versamento di una rata che non sia regolarizzato entro 5 mesi dalla data di scadenza;
- l) la cessione delle quote da parte dei soci delle società di cui all'articolo 5.

13. Per le imprese individuali e le società di persone si applica l'articolo 17, comma 1, lettere g) e l).

14. Il trasferimento all'estero della residenza fiscale di una società di capitali non comporta di per sé alcuna imposizione dei soci di tale società.

15. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo, finalizzate a individuare le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 9, le circostanze in cui l'efficacia di tale opzione può essere subordinata alla prestazione di garanzie e l'entità e la forma tecnica di tali garanzie, nonché le modalità di monitoraggio dell'eventuale verificarsi delle ipotesi di decadenza dalla rateazione di cui al comma 12.".

2. Ai fini dell'articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal comma 1, restano fermi i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanati in attuazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, del 02 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 2014, n. 156, adottato in attuazione dell'articolo 166 del testo unico delle



imposte sui redditi, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 166-bis del Testo unico delle imposte sui redditi)

1. L'articolo 166-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: "Articolo 166-bis (Valori fiscali in ingresso). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle seguenti ipotesi:

- a) un soggetto che esercita un'impresa commerciale trasferisce nel territorio dello Stato la propria residenza fiscale;
- b) un soggetto fiscalmente residente all'estero trasferisce a una propria stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato attivi e, per effetto del trasferimento, lo Stato di residenza di tale soggetto perde il diritto di tassare gli attivi trasferiti;
- c) un soggetto fiscalmente residente all'estero trasferisce nel territorio dello Stato un complesso aziendale e, per effetto del trasferimento, lo Stato di residenza di tale soggetto perde il diritto di tassare i redditi generati dall'azienda o dal ramo di azienda trasferiti;
- d) un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato che possiede una stabile organizzazione situata all'estero con riferimento alla quale si applica l'esenzione degli utili e delle perdite di cui all'articolo 168-ter trasferisce alla sede centrale attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione;
- e) un soggetto fiscalmente residente all'estero è oggetto di incorporazione da parte di una società fiscalmente residente nel territorio dello Stato, effettua una scissione a favore di una o più beneficiarie residenti nel territorio dello Stato oppure effettua il conferimento di una stabile organizzazione situata al di fuori del territorio dello Stato a favore di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato.

2. Ai fini del comma 1, lettere b) e d), il trasferimento di attivi a una stabile organizzazione o da una stabile organizzazione si intende effettuato quando, in applicazione dei criteri definiti dall'OCSE, considerando la stabile organizzazione un'entità separata e indipendente, che svolge le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o simili, e tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati, tali attivi si considerano rispettivamente entrati nel patrimonio o usciti dal patrimonio di tale stabile organizzazione.



3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le attività e le passività facenti parte del patrimonio del soggetto che ha trasferito la propria residenza fiscale nel territorio dello Stato, quelle facenti parte del patrimonio della società incorporata, di quello della società scissa o della stabile organizzazione oggetto di conferimento, gli attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato del soggetto non residente e quelli trasferiti dalla stabile organizzazione situata all'estero alla sede centrale situata in Italia, assumono quale valore fiscale il loro valore di mercato se:

- a) il soggetto di cui al comma 1, lettera a), prima del trasferimento di residenza aveva la propria residenza fiscale in uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure in uno Stato incluso nella lista, prevista dall'articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni;
- b) il soggetto di cui al comma 1, lettera b), ha la propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a) del presente comma;
- c) il soggetto di cui al comma 1, lettera c), ha la propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a) del presente comma;
- d) lo Stato sul cui territorio si trova la stabile organizzazione di cui alla lettera d) di tale comma è uno di quelli previsti dalla lettera a) del presente comma;
- e) il soggetto di cui al comma 1, lettera e), ha la propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a) del presente comma.

4. Il valore di mercato di cui al comma 3 è determinato con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di azienda, del valore dell'avviamento, calcolato tenendo conto delle funzioni e dei rischi trasferiti. Ai fini della determinazione del valore di mercato si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 110, comma 7.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, se non sono rispettate le condizioni di cui al comma 3, le attività e le passività facenti parte del patrimonio del soggetto che ha trasferito la propria residenza fiscale nel territorio dello Stato, quelle facenti parte del patrimonio della società incorporata, di quello della società scissa o della stabile organizzazione oggetto di conferimento, gli attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato del soggetto non residente e quelli trasferiti dalla stabile organizzazione situata all'estero alla sede centrale situata in Italia, assumono quale valore fiscale il loro valore di mercato, quale determinato in esito all'accordo preventivo di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di tale



accordo, il valore fiscale delle attività e delle passività è assunto, per le prime, in misura pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore di mercato determinato ai sensi del comma 4, mentre per le seconde, in misura pari al maggiore tra questi.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di segnalazione dei valori delle attività e delle passività di cui ai commi 3 e 5. In caso di omessa o incompleta segnalazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471."

CAPO III

Disposizioni in materia di società controllate non residenti

Sezione I

Disposizioni in materia di società controllate estere

Art. 4

(Modifiche all'articolo 167 del Testo unico delle imposte sui redditi)

1. L'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: "Art. 167 (Disposizioni in materia di imprese estere controllate).1. *Le disposizioni del presente articolo si applicano alle persone fisiche e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 73, comma 1, lettere a), b) e c), nonché, relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane, ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), che controllano soggetti non residenti, come definiti ai commi 2 e 3.*

2. *Ai fini del presente articolo si considerano soggetti controllati non residenti le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:*

a) sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da parte di un soggetto di cui al comma 1;

b) oltre il 50% della partecipazione ai loro utili è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o tramite società fiduciaria o interposta persona, da un soggetto di cui al comma 1.

3. *Ai fini del presente articolo, si considerano altresì soggetti controllati non residenti:*

a) le stabili organizzazioni all'estero dei soggetti di cui al comma 2;

b) le stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti che abbiano optato per il regime di cui all'articolo 168-ter.



4. La disciplina del presente articolo si applica se i soggetti controllati non residenti integrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono indicati i criteri per effettuare, con modalità semplificate, la verifica della presente condizione, tra i quali quello dell'irrelevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile;
- b) oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una o più delle seguenti categorie:

- 1) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;
- 2) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;
- 3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
- 4) redditi da leasing finanziario;
- 5) redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;
- 6) redditi da operazioni di cessione di beni o prestazione di servizi a valore economico aggiunto scarso o nullo con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il soggetto di cui al comma 1 dimostra che il soggetto controllato non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 maggio 2015, n. 128, l'istanza di interpello di cui al secondo periodo può essere presentata indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b).

6. Ricorrendo le condizioni di applicabilità della disciplina del presente articolo, il reddito realizzato dal soggetto controllato non residente è imputato ai soggetti di cui al comma 1, nel periodo d'imposta di questi ultimi in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto controllato non residente, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili del soggetto controllato non residente da essi detenuta, direttamente o indirettamente. In caso di partecipazione indiretta per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, i redditi sono imputati a questi ultimi soggetti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

7. Ai fini del comma 6, i redditi del soggetto controllato non residente sono determinati a seconda delle sue caratteristiche, in base alle disposizioni valesvoli ai fini dell'imposta sul reddito delle società per i soggetti di cui all'articolo 73, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, 2, comma 36-decies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, 1 del decreto-legge 6



dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e 86, comma 4, del presente testo unico.

8. I redditi imputati e determinati ai sensi dei commi 6 e 7 sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito del soggetto cui sono imputati e, comunque, non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società. Nel caso in cui le disposizioni del presente articolo si applichino con riferimento a un organismo di investimento collettivo del risparmio non residente, i relativi redditi sono assoggettati ad imposta in capo ai soggetti di cui al comma 1 se, e nella misura in cui, avrebbero scontato l'imposizione, anche nella forma di ritenuta alla fonte, in capo a un organismo di investimento collettivo del risparmio residente nel territorio dello Stato.

9. Dall'imposta determinata ai sensi del comma 8 sono ammesse in detrazione, con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 165, le imposte sui redditi pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto non residente.

10. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti controllati non residenti non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti di cui al comma 1 fino a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione ai sensi del comma 8, anche nei periodi d'imposta precedenti. La previsione del precedente periodo non si applica con riguardo a un organismo di investimento collettivo del risparmio non residente. In questo caso, tuttavia, le imposte pagate in Italia dai soggetti di cui al comma 1 si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto delle quote del predetto organismo. Le imposte pagate all'estero sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo sono ammesse in detrazione, con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 165, fino a concorrenza dell'imposta determinata ai sensi del comma 8, diminuita degli importi ammessi in detrazione ai sensi del comma 9.

11. L'Agenzia delle Entrate, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove per la disapplicazione delle disposizioni del presente articolo in base al comma 5. Qualora l'Agenzia delle Entrate non ritenga idonee le prove addotte dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. Fatti salvi i casi in cui la disciplina del presente articolo sia stata applicata oppure non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello di cui al comma 5, il soggetto di cui al comma 1 deve segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b).

12. L'esimente prevista nel comma 5 non deve essere dimostrata in sede di controllo qualora il contribuente abbia ottenuto risposta positiva al relativo interpello, fermo restando il potere dell'Agenzia delle entrate di controllare la veridicità e completezza delle informazioni e degli elementi di prova forniti in tale sede.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni attuative del presente articolo."



Sezione II

Disposizioni in materia di dividendi e plusvalenze

Art. 5

(Modifiche alle disposizioni del Testo unico riguardanti dividendi e plusvalenze relativi a partecipazioni in soggetti non residenti)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1; a tali fini, si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, in società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nel caso in cui gli stessi utili siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 6 dell'articolo 167 o sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 3 dell'articolo 47-bis, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo. Ove la dimostrazione operi in applicazione della lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 47-bis, per gli utili di cui ai periodi precedenti, è riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omissso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 47-bis ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al



periodo precedente si applicano anche alle remunerazioni di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), relative a contratti stipulati con associanti residenti nei predetti Paesi o territori.";

b) dopo l'articolo 47 è inserito il seguente: "Art. 47-bis (Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati). - 1. I regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, si considerano privilegiati:

1) nel caso in cui l'impresa o l'ente non residente o non localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai sensi dell'articolo 167, comma 2, da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia, laddove si verifichi la condizione di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo 167;

2) in mancanza del requisito del controllo di cui al punto 1), laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia. A tali fini, tuttavia, si tiene conto anche di regimi speciali che non siano applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti analoghe attività dell'impresa o dell'ente partecipato, che risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente sull'aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite e sempreché, nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell'attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, l'attività ricompresa nell'ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività svolte dal citato soggetto.

2. Al fini dell'applicazione delle disposizioni del presente testo unico che fanno riferimento ai regimi fiscali privilegiati di cui al comma 1, il soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato che detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni di un'impresa o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui al comma 1, può dimostrare che:

a) il soggetto non residente svolga un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali;

b) dalle partecipazioni non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 1.

3. Al fini del comma 2, il contribuente può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.":

c) all'articolo 68, comma 4:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonché le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in



Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, salvo la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 3 dello stesso articolo 47-bis, del rispetto della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 del medesimo articolo, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare".

2) nel secondo periodo le parole "di cui alla citata lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67," sono soppresse;

3) il quarto periodo è sostituito dai seguenti periodi: *"Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 47-bis, ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini del presente comma, la condizione indicata nell'articolo 47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o non residenti nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell'articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato.;"*

d) all'articolo 68, comma 4-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: *"Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze.;"*

e) all'articolo 86, comma 4-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: *"Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione,*



in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze.”;

f) all'articolo 87:

1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: *“c) residenza fiscale o localizzazione dell'impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, o, alternativamente, la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui allo stesso articolo 47-bis, comma 3, della sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza di tale ultima condizione ma non abbia presentato la predetta istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini della presente lettera, la condizione indicata nell'articolo 47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell'articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o meno nel territorio dello Stato,”;*

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: *“2. Il requisito di cui al comma 1, lettera c) deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell'articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato. Il requisito di cui al comma 1, lettera d) deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso.”;*

g) all'articolo 89, il comma 3 è sostituito dal seguente: *“3. Verificandosi la condizione dell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si applica agli utili provenienti da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, o, se ivi residenti o localizzati, sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio*



dell'interpello di cui al medesimo articolo 47-bis, comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel medesimo articolo, comma 2, lettera b). Gli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito dell'impresa o dell'ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrata, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 47-bis, comma 3, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera a) del medesimo articolo; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omissso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini del presente comma, si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, in società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 47-bis ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.”;

h) all'articolo 168-ter:

- 1) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Quando la stabile organizzazione soddisfa le condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 167, l'opzione di cui al comma 1 si esercita, relativamente a tali stabili organizzazioni, a condizione che ricorra l'esimente di cui al comma 5 del citato articolo 167.”;
- 2) al comma 4, le parole "delle esimenti richiamate" sono sostituite dalle parole "dell'esimente richiamata”;



3) al comma 5 le parole *"sono state disapplicate"* sono sostituite dalle parole *"risulti integrato il requisito del comma 1 dell'art. 47-bis e non si siano rese applicabili"*.

2. All'articolo 27, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il primo periodo della lettera b) è sostituito dal seguente: *"sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1 del citato testo unico, salvo che sia avvenuta la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 3 dell'articolo 47-bis dello stesso testo unico, che è rispettata, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, la condizione di cui alla lettera b) del comma 2 del medesimo articolo 47-bis."*

3. All'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: *"esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'articolo 167, comma 4"* sono sostituite dalle seguenti: *"residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1"*.

4. All'articolo 1, comma 1007, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: *"società residenti o localizzate"* sono sostituite dalle seguenti: *"imprese o enti residenti o localizzati"* e le parole *"167, comma 4"* sono sostituite dalle seguenti: *"47-bis, comma 1"*.

5. All'articolo 1, comma 143, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: *"il riferimento si intende agli Stati o territori individuati in base ai criteri di cui all'articolo 167, comma 4, del citato testo unico, come da ultimo modificato dal comma 142 del presente articolo"* sono sostituite dalle seguenti: *"ovvero agli Stati o territori individuati in base ai criteri di cui al medesimo articolo 167, comma 4, il riferimento si intende agli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, del citato testo unico"*.

CAPO IV

Disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi

Art. 6

(Definizioni)

1. Ai fini degli articoli del presente Capo si intende per:

- a) «disallineamento», un effetto di doppia deduzione o di deduzione senza inclusione;
- b) «doppia deduzione», una deduzione dello stesso componente negativo di reddito nella giurisdizione in cui è sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto, ossia la giurisdizione del



pagatore e in un'altra giurisdizione, ossia la giurisdizione dell'investitore. Nel caso di un componente negativo di reddito sostenuto da un'entità ibrida o da una stabile organizzazione, la giurisdizione del pagatore è la giurisdizione in cui l'entità ibrida o la stabile organizzazione è stabilita o localizzata;

- c) «deduzione senza inclusione», la deduzione di un componente negativo di reddito in qualsiasi giurisdizione in cui lo stesso sia sostenuto ovvero si ritiene sia sostenuto, ossia la giurisdizione del pagatore, senza la corrispondente inclusione, a fini fiscali, del correlato componente positivo di reddito nella diversa giurisdizione del beneficiario. La giurisdizione del beneficiario è qualsiasi giurisdizione in cui il componente positivo di reddito è conseguito ovvero si ritiene conseguito a norma delle leggi di qualsiasi altra giurisdizione;
- d) «deduzione», l'importo considerato deducibile ai fini delle imposte sui redditi a norma delle leggi della giurisdizione del pagatore o dell'investitore. Il termine «deducibile» va interpretato di conseguenza;
- e) «inclusione», l'importo che rileva ai fini del calcolo del reddito imponibile a norma delle leggi della giurisdizione del beneficiario. Un componente positivo di reddito conseguito in base alle previsioni contrattuali che regolano uno strumento finanziario non è considerato incluso nella misura in cui esso beneficia di sgravi fiscali che sono esclusiva conseguenza della sua qualificazione in base alle leggi della giurisdizione del beneficiario. Il termine «incluso» va interpretato di conseguenza;
- f) «sgravio fiscale», l'esenzione totale o parziale dall'imposizione, l'esclusione dal concorso alla formazione della base imponibile, la riduzione dell'aliquota d'imposta applicabile ovvero un qualsiasi credito o rimborso di imposta, diverso da un credito per ritenute alla fonte;
- g) «reddito a doppia inclusione», qualsiasi elemento di reddito incluso a norma delle leggi di entrambe le giurisdizioni in cui si è verificato il disallineamento;
- h) «soggetto» un individuo o un'entità;
- i) «entità ibrida», qualsiasi entità o accordo che in base alla legislazione di uno Stato è considerato un soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi e i cui componenti positivi e negativi di reddito sono considerati componenti positivi e negativi di reddito di un altro o di altri soggetti passivi a norma delle leggi di un'altra giurisdizione;
- l) «strumento finanziario», qualsiasi strumento che dà origine a componenti positivi di reddito propri di un rapporto giuridico di finanziamento ovvero di un investimento di capitale e assoggettati ad imposizione secondo le corrispondenti regole riguardanti i rapporti di debito, di capitale o del derivati, in base alle leggi della giurisdizione del beneficiario o del pagatore;
- m) «operatore finanziario», un soggetto che esercita regolarmente l'attività di acquisto o di vendita di strumenti finanziari per proprio conto a scopo di lucro;



- n) «trasferimento ibrido», qualsiasi accordo di trasferimento di uno strumento finanziario in cui il rendimento sottostante è considerato, ai fini fiscali, come conseguito simultaneamente da più di una delle parti dell'accordo ovvero il cui rendimento sottostante è rilevante per la determinazione della sua remunerazione;
- o) «trasferimento ibrido sul mercato», qualsiasi trasferimento ibrido posto in essere da un operatore finanziario nell'ambito della propria attività ordinaria e non nel quadro di un accordo strutturato;
- p) «stabile organizzazione disconosciuta», l'esercizio di attività che, in base alla giurisdizione di residenza del contribuente, costituisce stabile organizzazione e che, a norma delle leggi dell'altra giurisdizione, non costituisce una stabile organizzazione;
- q) «accordo strutturato», un accordo che determina un disallineamento da ibridi in cui l'impatto economico del disallineamento è stato valutato nella negoziazione dei termini dell'accordo ovvero un accordo finalizzato a produrre un disallineamento da ibridi, salvo che il contribuente o un'impresa associata possa ragionevolmente non essere consapevole di tale disallineamento e non abbia condiviso il valore del beneficio fiscale risultante dal disallineamento da ibridi;
- r) "disallineamento da ibridi", una situazione che coinvolge un soggetto passivo in cui:
- 1) un componente negativo di reddito, in base alle previsioni contrattuali che regolano uno strumento finanziario ovvero un trasferimento ibrido, genera una deduzione senza inclusione e congiuntamente:
 - 1.1. il corrispondente componente positivo di reddito non è incluso dalla giurisdizione del beneficiario in un periodo d'imposta che inizia entro 12 mesi dalla fine del periodo d'imposta del pagatore con riferimento al quale il componente negativo di reddito è stato dedotto;
 - 1.2. il disallineamento è imputabile a differenze nella qualificazione dello strumento finanziario o del componente reddituale in base alla giurisdizione del pagatore ed a quella diversa del beneficiario;
 - 2) in ogni caso, un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto in base alle previsioni contrattuali che regolano uno strumento finanziario ovvero un trasferimento ibrido non genera un disallineamento da ibridi se lo sgravio fiscale concesso nella giurisdizione del beneficiario è dovuto esclusivamente allo *status* fiscale di quest'ultimo o al fatto che lo strumento è soggetto ai termini di un regime fiscale speciale;
 - 3) un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto a favore di un'entità ibrida genera un effetto di deduzione senza inclusione e il disallineamento è il risultato di differenze nell'allocazione del corrispondente componente positivo di reddito a favore dell'entità ibrida in base alle leggi della giurisdizione in cui è stabilita o registrata l'entità ibrida ed alle leggi della giurisdizione di qualsiasi soggetto con una partecipazione



- in tale entità ibrida. In ogni caso, un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto non determina un disallineamento da ibridi laddove la deduzione senza inclusione si sarebbe verificata in ogni caso a causa dello status di esenzione dall'imposta del beneficiario a norma delle leggi della sua giurisdizione di residenza ovvero di localizzazione;
- 4) un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto a favore di un'entità avente una o più stabili organizzazioni genera un effetto di deduzione senza inclusione e tale disallineamento è il risultato di differenze nell'allocatione del corrispondente componente positivo di reddito in base alle leggi della giurisdizione di residenza della casa madre ed alle leggi della giurisdizione di localizzazione della sua stabile organizzazione ovvero alle leggi delle giurisdizioni di localizzazione di due o più stabili organizzazioni della stessa entità. In ogni caso, un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto non determina un disallineamento da ibridi laddove la deduzione senza inclusione si sarebbe verificata in ogni caso a causa dello status di esenzione dall'imposta del beneficiario a norma delle leggi della sua giurisdizione di residenza ovvero di localizzazione;
 - 5) un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto genera un effetto di deduzione senza inclusione a seguito dell'attribuzione del corrispondente componente positivo di reddito a favore di una stabile organizzazione sconosciuta. In ogni caso, un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto non determina un disallineamento da ibridi laddove la deduzione senza inclusione si sarebbe verificata in ogni caso a causa dello status di esenzione dall'imposta del beneficiario a norma delle leggi della sua giurisdizione di residenza ovvero di localizzazione;
 - 6) un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto da parte di un'entità ibrida genera una deduzione senza inclusione e tale disallineamento origina dal fatto che il corrispondente componente positivo di reddito non è riconosciuto come tale in base alle leggi della giurisdizione del beneficiario. Un componente negativo di reddito sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto non determina un disallineamento da ibridi qualora la deduzione senza inclusione si sarebbe verificata in ogni caso a causa dello status di esenzione dall'imposta del beneficiario a norma delle leggi della sua giurisdizione di residenza ovvero di localizzazione;
 - 7) un componente negativo di reddito relativo ad una operazione che si ritiene sia intervenuta tra la sede centrale e la stabile organizzazione ovvero tra due o più stabili organizzazioni genera una deduzione senza inclusione e tale disallineamento origina dal fatto che il corrispondente componente positivo di reddito non è riconosciuto come tale in base alle leggi della giurisdizione del beneficiario. Il componente negativo di reddito relativo all'onere figurativo non determina un disallineamento da ibridi qualora la deduzione senza inclusione si sarebbe verificata in ogni caso a causa dello status di esenzione dall'imposta del beneficiario a norma delle leggi della sua giurisdizione di residenza ovvero di localizzazione;



- 8) si verifica un fenomeno di doppia deduzione di componenti negativi di reddito;
- s) «TUIR», testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- t) «soggetto passivo», le società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR nonché i soggetti di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 che sono titolari di reddito di impresa, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, le società di cui all'articolo 5 del TUIR, con esclusione delle società semplici e dei soggetti ad esse assimilati, nonché le persone fisiche che esercitano un'attività di impresa;
- u) «impresa associata»:
- 1) un'entità nella quale il soggetto passivo detiene direttamente o indirettamente una partecipazione in termini di diritto di voto o proprietà del capitale pari o superiore al 50 per cento ovvero ha il diritto di ricevere una percentuale degli utili di tale entità pari o superiore al 50 per cento;
 - 2) un individuo o un'entità che detiene direttamente o indirettamente nel patrimonio di un soggetto passivo una partecipazione in termini di diritto di voto o proprietà del capitale pari o superiore al 50 per cento ovvero ha il diritto di ricevere una percentuale degli utili del contribuente pari o superiore al 50 per cento;
 - 3) un'entità che faccia parte del medesimo gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria del soggetto passivo;
 - 4) un'impresa nella quale il soggetto passivo eserciti un'influenza dominante sulla gestione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
 - 5) un'impresa che eserciti un'influenza dominante sulla gestione del soggetto passivo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- v) «gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria», un gruppo composto da tutte le entità pienamente incluse nel bilancio consolidato redatto in conformità dei principi internazionali d'Informativa finanziaria (IFRS) o del sistema nazionale di informativa finanziaria di uno Stato membro;
- z) «componente negativo di reddito», un onere al quale è associato un flusso finanziario che trova manifestazione nello stesso periodo di imposta in cui detto onere risulta sostenuto oppure in un periodo di imposta anteriore o posteriore ovvero un onere che si considera sostenuto sulla base delle regole di attribuzione degli utili e delle perdite della stabile organizzazione nei rapporti con la casa madre e con le altre stabili organizzazioni secondo le norme del suo Stato di localizzazione nonché di quello della casa madre e delle altre stabili organizzazioni;
2. Ai fini della lettera r) del comma 1:
- a) un componente negativo di reddito che rappresenta il rendimento del sottostante strumento finanziario trasferito non determina un disallineamento da ibridi di cui al numero 1) della stessa lettera r), qualora:



- 1) nell'ipotesi in cui il componente negativo di reddito sia sostenuto da un soggetto passivo nell'ambito di un trasferimento ibrido sul mercato, gli importi ricevuti in relazione allo strumento finanziario trasferito siano integralmente imponibili;
 - 2) nell'ipotesi in cui il componente negativo di reddito sia sostenuto da un operatore finanziario non residente a favore del beneficiario residente nell'ambito di un trasferimento ibrido sul mercato, la giurisdizione dell'operatore finanziario non residente imponga a tale soggetto di includere integralmente nel suo reddito imponibile gli importi ricevuti in relazione allo strumento finanziario trasferito;
- b) Il disallineamento da ibridi si verifica ai sensi dei numeri 6), 7) e 8) della stessa lettera r) solo nel periodo di imposta e nella misura in cui la giurisdizione del pagatore consente la deduzione a fronte di un importo che non rappresenta reddito a doppia inclusione;
 - c) un disallineamento è ritenuto un disallineamento da ibridi se si verifica tra imprese associate, tra un soggetto passivo e un'impresa associata, tra la sede centrale e una stabile organizzazione, tra due o più stabili organizzazioni della stessa entità ovvero nell'ambito di un accordo strutturato;
 - d) le differenze di reddito imponibile ascrivibili alla valorizzazione del medesimo componente di reddito effettuata secondo le regole delle singole giurisdizioni coinvolte, anche per effetto dell'applicazione dei prezzi di trasferimento, non rientrano nella definizione di disallineamento da ibridi;
 - e) i benefici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non determinano l'emersione di un disallineamento da ibridi.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera u), se un individuo o un'entità detiene direttamente o indirettamente nel patrimonio di un soggetto passivo e in una o più entità una partecipazione pari o superiore al 50 per cento, tutte le entità interessate ed il soggetto passivo, sono considerate imprese associate.
 4. Qualora il disallineamento si verifichi ai sensi del comma 1, lettera r), numero 1), nella definizione di "impresa associata" il requisito del 50 per cento è sostituito da un requisito del 25 per cento.
 5. Un soggetto che agisce di concerto con un altro soggetto in relazione ai diritti di voto o alla proprietà del capitale di un'entità è considerato detentore di una partecipazione in tutti i diritti di voto o nell'intera proprietà del capitale dell'entità detenuti dall'altro soggetto.
 6. Ai fini del comma 1, lettera r), numero 8), qualora un soggetto passivo sostiene un costo la cui deduzione è negata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e in uno o più periodi d'imposta successivi consegue un reddito imponibile per il tramite di una stabile organizzazione all'estero ovvero di una società controllata non residente per la quale è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 130 e seguenti del TUIR, tale reddito è escluso da imposizione fino a concorrenza dell'ammontare dei costi la cui deduzione è stata negata per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8. In tal caso, l'imposta estera relativa al componente di reddito escluso da imposizione non rileva ai fini dell'articolo 165 del TUIR.



Art. 7

(Giurisdizione)

1. Lo Stato italiano è lo Stato del pagatore qualora il componente negativo di reddito sia deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile di un soggetto passivo.
2. Lo Stato italiano è lo Stato dell'investitore qualora il componente negativo di reddito sostenuto, ovvero che si ritiene sia sostenuto, da una stabile organizzazione di un soggetto passivo o da un soggetto non residente sia imputato ad un soggetto passivo e sia deducibile ai fini della determinazione del suo reddito imponibile.
3. Lo Stato italiano è lo Stato del beneficiario laddove il componente positivo di reddito sia attribuito ad un soggetto passivo in base alla giurisdizione del pagatore.

Art. 8

(Disallineamenti da ibridi)

1. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determina una doppia deduzione, la deduzione del componente negativo di reddito è negata in capo al soggetto passivo qualora lo Stato italiano sia lo Stato dell'investitore ovvero qualora sia lo Stato del pagatore e la deduzione del componente negativo di reddito non è negata nello Stato dell'investitore. L'ineducibilità nello Stato dell'investitore deve risultare da una dichiarazione rilasciata dal contribuente ivi residente o localizzato ovvero da altri elementi certi e precisi.
2. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determina una deduzione senza inclusione:
 - a) qualora lo Stato italiano sia lo Stato del pagatore, la deduzione del componente negativo di reddito è negata in capo al soggetto passivo, salvo che il disallineamento non sia neutralizzato in un altro Stato. L'inclusione nello Stato della casa madre ovvero nello Stato di localizzazione della stabile organizzazione deve risultare da una dichiarazione rilasciata dal contribuente ivi residente o localizzato ovvero da altri elementi certi e precisi;
 - b) qualora lo Stato italiano sia lo Stato del beneficiario e la deduzione del componente negativo di reddito non è negata nello Stato del pagatore, l'importo del corrispondente componente positivo di reddito che altrimenti genererebbe un disallineamento è imponibile in capo al soggetto passivo, salvo che il disallineamento non sia neutralizzato in un altro Stato. L'ineducibilità nello Stato del pagatore ovvero l'inclusione nello Stato di localizzazione della stabile organizzazione del soggetto passivo deve risultare da una dichiarazione rilasciata dal contribuente ivi residente o localizzato ovvero da altri elementi certi e precisi;
 - c) qualora la deduzione di un componente negativo di reddito sia stata negata in capo ad un soggetto passivo in applicazione della lettera a), la successiva inclusione, nello Stato estero di residenza ovvero di localizzazione del beneficiario, del corrispondente componente positivo nel suo reddito imponibile, in un periodo d'imposta che inizia oltre 12 mesi dalla fine del periodo



d'imposta del soggetto passivo con riferimento al quale la deduzione è stata negata, fa sorgere in capo a quest'ultimo il diritto alla corrispondente deduzione del componente negativo di reddito in precedenza non dedotto.

3. Non è consentita la deduzione di un componente negativo di reddito da parte di un soggetto passivo nella misura in cui esso finanzia, direttamente o indirettamente, oneri deducibili che generano un disallineamento da ibridi mediante una transazione o serie di transazioni tra imprese associate o che sono parti di un accordo strutturato. In deroga a quanto riportato nel periodo precedente, il componente negativo di reddito sostenuto o che si ritiene sia sostenuto da un soggetto passivo è deducibile se e nella misura in cui uno degli Stati di residenza o di localizzazione dei soggetti coinvolti nella transazione o nella serie di transazioni abbia effettuato un adeguamento equivalente con l'effetto di neutralizzare il disallineamento da ibridi in questione.
4. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi coinvolge un reddito di una stabile organizzazione disconosciuta di un soggetto passivo residente, tale reddito è imponibile in capo a quest'ultimo. Il periodo precedente non trova applicazione laddove le disposizioni di una convenzione per evitare le doppie imposizioni in essere tra lo Stato italiano ed un Paese terzo prevedano l'obbligo di esentare il reddito.
5. Nel caso dei rapporti di cui alle lettere *g-bis*) e *g-ter*) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e nonché delle operazioni che producono analoghi effetti economici, aventi ad oggetto obbligazioni e titoli simili o titoli atipici, il credito per le imposte estere spetta in misura corrispondente alla differenza positiva tra il provento cui detto credito si ricollega e l'onere finanziario relativo alle suddette operazioni.

Art. 9

(Disallineamenti da ibridi inversi)

1. Se una o più imprese associate non residenti, che detengono complessivamente un interesse diretto o indiretto pari o superiore al 50 per cento dei diritti di voto, della partecipazione al capitale o dei diritti di partecipazione agli utili in un'entità ibrida costituita o stabilita nello Stato, sono situate in una giurisdizione o in giurisdizioni che considerano l'entità ibrida soggetto imponibile, il reddito prodotto dall'entità ibrida è soggetto a imposizione nella misura in cui quest'ultimo non è altrimenti soggetto a imposta a norma delle leggi di un altro Stato.
2. Il comma 1 non si applica agli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia di cui al comma 5-*quinquies* dell'articolo 73 del TUIR.

Art. 10



(Disallineamenti da residenza fiscale)

1. Un componente negativo di reddito, sostenuto da un soggetto passivo che è anche residente ai fini fiscali in un altro Stato membro dell'Unione europea in base alla legge interna di tale Stato ed è ivi considerato residente ai fini della convenzione per evitare le doppie imposizioni in essere tra lo Stato italiano e tale Stato, non è deducibile qualora tale componente negativo di reddito sia considerato deducibile nello Stato estero e la deduzione non è ivi compensata da un reddito a doppia inclusione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica a condizione che il disallineamento non sia neutralizzato dall'altro Stato.
2. Un componente negativo di reddito, sostenuto da un soggetto passivo che è anche residente ai fini fiscali in un Paese non appartenente all'Unione europea, non è deducibile qualora tale componente negativo di reddito sia considerato deducibile nel Paese terzo e la deduzione non è ivi compensata da un reddito a doppia inclusione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica a condizione che il disallineamento non sia neutralizzato dal Paese terzo.
3. Qualora la deduzione di un componente negativo di reddito sia stata negata in capo ad un soggetto passivo in applicazione dei commi 1 e 2 e lo stesso consegue un componente positivo di reddito a doppia inclusione in un periodo d'imposta successivo, quest'ultimo è escluso da imposizione sino a concorrenza dell'ammontare del componente negativo di reddito la cui deduzione è stata negata in applicazione dei commi 1 e 2.

Art. 11

(Disposizioni in materia di controlli)

1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, l'accertamento di eventuali violazioni delle disposizioni del presente Capo deve essere effettuato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile una violazione.
2. La richiesta motivata di chiarimenti è notificata dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.

CAPO V

Definizioni e disposizioni di coordinamento



Art. 12

(Definizione di intermediari finanziari)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 96, comma 5, nel testo in vigore fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, il primo periodo è sostituito dal seguente: «*Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano agli intermediari finanziari, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi assicurativi*»;

b) all'articolo 106:

1) al comma 3, le parole: «*enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87*» sono sostituite dalle seguenti: «*intermediari finanziari*»;

2) al comma 4, le parole: «*enti creditizi e finanziari*» sono sostituite dalle seguenti: «*intermediari finanziari*»;

c) all'articolo 113:

1) ai comma 1 e 5, le parole: «*enti creditizi*» sono sostituite dalle seguenti: «*intermediari finanziari*»;

2) al comma 2, lettera b), le parole: «*enti creditizi o finanziari*» sono sostituite dalle seguenti: «*intermediari finanziari*»;

3) al comma 6, le parole: «*ente creditizio*» sono sostituite dalle seguenti: «*intermediario finanziario*»;

d) dopo l'articolo 162 è inserito il seguente articolo: «*162-bis (Intermediari finanziari e società di partecipazione). - 1. Al fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si definiscono:*

a) intermediari finanziari:

1) i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e;

2) i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

3) gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e;

4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero 1);

b) società di partecipazione finanziaria: i soggetti di cui al numero 4 della lettera a);



c) società di partecipazione non finanziaria e assimilati:

- 1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari;*
 - 2) i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 3 del Regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.*
- 2. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate.*
- 3. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale."*
- 2. All'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:*
- 1) al comma 1, le parole: «Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli intermediari finanziari»;*
 - 2) al comma 2, le parole: «diversi dalle banche» sono sostituite dalle seguenti: «diversi dai soggetti di cui al comma 1»;*
 - 3) al comma 9, le parole: «Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «Per le società di partecipazione non finanziaria e assimilati»;*
- 3. Al comma 65 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole «Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli intermediari finanziari»*
- 4. Il comma 10 dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è sostituito dal seguente: "10. Gli obblighi comunicativi di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti delle società di*



partecipazione finanziaria e non finanziaria di cui, rispettivamente, alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e al numero 1) della lettera c) del medesimo comma 1, anche se escluse dagli obblighi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".

CAPO VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 13

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui ai Capi I, II e III, Sezione I si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
2. Il comma 5 dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, si applica anche agli interessi passivi e oneri finanziari assimilati che al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 non sono stati dedotti per effetto della disciplina contenuta nell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate con il medesimo articolo 1.
3. Per la determinazione del risultato operativo lordo della gestione caratteristica di cui al comma 4 dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto:
 - a) non si tiene conto dei proventi e degli oneri rilevati all'interno del valore e dei costi della produzione nel conto economico dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o degli esercizi precedenti che al termine di tale esercizio non hanno ancora assunto rilevanza fiscale e che assumono rilevanza fiscale negli esercizi successivi;
 - b) le voci del valore e dei costi della produzione rilevate nei conti economici degli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 che rappresentano una rettifica con segno opposto di voci del valore e dei costi della produzione rilevate nel conto economico dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 e degli esercizi precedenti sono assunte per il loro valore contabile, indipendentemente dal valore, eventualmente diverso, risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa.
4. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, sostenuti in relazione a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016 la cui durata o il cui importo non sono stati modificati successivamente a tale data sono deducibili per un importo corrispondente alla somma tra:



a) il 30 per cento del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e che, al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, non era stato utilizzato per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari ai sensi della disciplina contenuta nell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate con l'articolo 1 del presente decreto;

b) l'importo che risulta deducibile in applicazione delle disposizioni dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

5. Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 il contribuente sceglie se, ai fini della deduzione degli interessi passivi indicati nel comma 4, intende utilizzare prioritariamente l'ammontare di cui alla lettera a) o l'importo di cui alla lettera b) del comma 4.

6. Le disposizioni del Capo III, Sezione II, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nonché agli utili distribuiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta.

7. Ai fini del Capo III, restano applicabili, ove compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, n. 429, adottato in attuazione del comma 8 dell'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1 dell'articolo 4.

8. Le disposizioni del Capo IV, ad esclusione di quelle relative all'articolo 9, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019; quelle relative all'articolo 9 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

9. Le disposizioni del Capo V si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018; con riferimento ai periodi d'imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai medesimi periodi d'imposta, derivanti dall'applicazione delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 12.

10. Per i soggetti di cui al numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 12, con riferimento ai periodi d'imposta a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2018, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione



netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai medesimi periodi d'imposta, derivanti dall'applicazione delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se diverse da quelle di cui al comma 3 del predetto articolo 162-bis.

Art. 14

(Abrogazioni)

1. Il comma 6 dell'articolo 179 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Art. 15

(Disposizioni finanziarie)

1. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 53,1 milioni di euro per l'anno 2021 e di 26,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 17,1 milioni di euro per l'anno 2020 e dal comma 1 del presente articolo pari a 53,1 milioni di euro per l'anno 2021 e di 26,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

- a) quanto a 17,1 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- b) quanto a 53,1 milioni di euro per l'anno 2021 e di 26,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 1.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

